

247.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1970

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

E DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	14855	SANTAGATI	14862
Disegni di legge:		SERRENTINO	14873, 14887, 14897
(Deferimento a Commissione)	14896	SERVELLO	14889, 14892, 14916
(Presentazione)	14889, 14894, 14921	TANTALO, <i>Sottosegretario di Stato per le</i>	
(Trasmissione dal Senato)	14855	finanze	14916
Disegno e proposta di legge (Seguito della		TARABINI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	14879
discussione):			14916
Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (1807);		Proposte di legge:	
INGRAO ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (urgenza) (1342)	14855	(Annunzio)	14855, 14884
PRESIDENTE	14855	(Deferimento a Commissione)	14896
ABELLI	14919	Interrogazioni (Annunzio):	
ALFANO	14906	PRESIDENTE	14928
CANESTRARI	14889, 14892, 14894, 14897	BALLARIN	14928
	14899, 14902, 14904, 14917, 14919	BIONDI	14929
D'AQUINO	14871, 14921	LIZZERO	14929
DELFINO, <i>Relatore di minoranza</i>	14878	Interrogazioni urgenti (Svolgimento):	
	14880, 14916	PRESIDENTE	14921
DE MARZIO	14880, 14921	COPPO, <i>Sottosegretario di Stato per gli</i>	
DI NARDO FERDINANDO	14873	affari esteri	14923
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la</i>		DE MARZIO	14924
<i>difesa</i>	14880	GREGGI	14926
FRANCHI	14877, 14878, 14882	MONACO	14928
GASTONE	14887	SERVELLO	14925
GUARRA	14855, 14899, 14902, 14913, 14916	Commissioni permanenti (Costituzione)	14906
PAZZAGLIA	14873, 14876, 14877, 14884	Corte dei conti (Trasmissione di relazione)	14884
	14887, 14889, 14892, 14894, 14897	Sostituzione di commissari	14876
	14899, 14902, 14904, 14906, 14921	Votazioni segrete	14880, 14882, 14885
RAUCCI	14878		14887, 14889, 14892, 14894, 14897
ROMEO	14904, 14907, 14921		14900, 14902, 14904, 14917, 14919
		Ordine del giorno della seduta di domani	14929

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

BIGNARDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bova, Cattani, Cottoni, De Ponti, Di Primio, Drago, Foderaro, Girardin, Giraudi, Grassi Bertazzi, Magliano, Mazzarrino, Pica, Quaranta, Riccio, Spinelli, Valeggiani, Vecchiarelli e Vedovato.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TERRANA e MAMMÌ: « Modifica dell'articolo 249 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri » (2224);

GIOMO e MAZZARINO: « Modifica dell'articolo 9 della legge 2 agosto 1957, n. 699, concernente il riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione » (2225);

BOLDRINI ed altri: « Revisione delle norme per la concessione dell'assegno vitalizio agli ex combattenti » (2226).

Saranno stampate e distribuite. Avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, le proposte di legge saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge approvato da quella V Commissione permanente:

« Assegnazione alla regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire

per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto » (2223).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (1807) e della concorrente proposta di legge Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (1342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; e della proposta di legge Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 4. Si dia lettura dell'articolo 5.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« La tassa per l'occupazione di spazi ed aree si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni ed è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale.

Le Regioni determinano l'ammontare delle tasse in misura non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle Province.

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto delle Regioni, gli Uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, l'articolo al nostro esame ci richiama a un problema di attualità di cui si parla tanto in questi giorni, che ha formato e forma ancora oggetto degli incontri tra gli esponenti dei grup-

pi parlamentari dei partiti di centro-sinistra e che attiene alla eventuale cancellazione dal nostro ordinamento amministrativo dell'ente provincia.

È di questi giorni la dichiarazione dell'onorevole La Malfa, cui hanno fatto seguito dichiarazioni di altri esponenti repubblicani. Come è noto, il partito repubblicano ha sostenuto questa tesi, dell'abolizione delle province, quasi per cercare un alibi per la sua ostinata tesi regionalistica.

Quello che è strano nell'atteggiamento del partito repubblicano è proprio il fatto che esso — come si deduce dalle dichiarazioni dei suoi esponenti — fin dalla discussione sulla legge elettorale, ha dimostrato di aver compreso quanto dannosa sia per l'Italia la costituzione, oggi, dell'ordinamento regionale. Allora, per non contraddirsi, poiché ha sempre sostenuto, fin dai tempi della Costituente, la necessità dell'ordinamento regionale, cerca di contrapporre alla costituzione dell'ordinamento regionale la contemporanea abolizione *sic et simpliciter* della provincia.

Non credo che questa proposta repubblicana possa trovare accoglimento. Innanzi tutto per un principio di carattere costituzionale, di cui i repubblicani si rendono perfettamente conto: non è possibile abolire l'istituto della provincia se non attraverso una revisione costituzionale, perché, così come le regioni, anche le province sono previste dalla Costituzione.

Perciò il Movimento sociale italiano, fin dalla prima legislatura repubblicana ha presentato proposte di legge per l'abolizione del titolo V della Costituzione. I repubblicani cercano solidarietà e invitano al vertice dei gruppi parlamentari di centro-sinistra anche il gruppo comunista e il gruppo socialproletario, rendendosi conto che l'abolizione delle province è un fatto che trascende la solidarietà di Governo, e la compattezza della maggioranza parlamentare, perché è necessaria una più larga maggioranza per poter apporre modifiche alla Costituzione. Ma non si tratta soltanto di rendere costituzionalmente legittima l'abolizione delle province discutendola ed approvandola nei modi e nei termini previsti dalla Costituzione. Secondo noi infatti, abolire la provincia è un errore fondamentale che porterebbe danni ancora maggiori di quelli che porterà l'attuazione dell'ordinamento regionale.

La provincia è ormai un istituto radicato nella storia unitaria del nostro paese e si può dire che la storia dell'unità d'Italia sia stata contrassegnata dalla storia delle province.

Oltretutto, sul piano amministrativo, per i compiti che lo Stato ha devoluto alle province, queste non hanno affatto demeritato. Non vedo il motivo per il quale, per potere innovare, attraverso le regioni, l'ordinamento amministrativo e legislativo dello Stato, occorra procedere alla eliminazione di un istituto che, dopo cento anni di esperienza unitaria, si è dimostrato positivo ed attivo nella nostra vita nazionale.

Vi sono compiti assegnati alle province, quali quello della viabilità, che sono stati assolti egregiamente; allo stesso modo i compiti dell'assistenza alla prole illegittima e agli alienati mentali sono stati sempre adempiuti con grande diligenza e con proficui risultati. Ma le province hanno dimostrato di agire bene anche in settori che non sono quelli classici di intervento, previsti dalla legge fondamentale.

Potrei citare un esempio. Nella provincia di cui sono deputato, quella di Benevento, alcuni anni fa, vi fu una grave iattura nel campo economico e sociale, quale la peronospora tabacina, che colpì una delle attività fondamentali della provincia, sostegno di quella economia a carattere soprattutto agricolo. Orbene, dinanzi allo spettro della devastazione suscitata dalla peronospora tabacina, il consiglio provinciale di Benevento intervenne con propri contributi per la costituzione di vivai specializzati, e l'agricoltura di Benevento poté superare la crisi ed oggi mantiene ancora il suo primato nel campo della produzione del tabacco.

Questo è un esempio particolare, ma ne potrei citare altri riguardanti tutte le province italiane.

La provincia, quindi, è un istituto valido e noi in questo momento confermiamo che, nella stessa misura in cui ci battiamo per la non attuazione dell'ordinamento regionale, cioè nella stessa misura in cui contrastiamo la nascita di questo nuovo ente, ci batteremo perché venga impedita l'abolizione delle province.

Questo ho detto perché il tributo di cui parla l'articolo 5 ci richiama a quella che è una delle entrate della provincia. Dalla lettura di questo articolo sorgono spontanee alcune considerazioni. Innanzitutto, si è voluto creare un nuovo tributo, il doppiopione di un tributo già esistente per la provincia e per le regioni.

Onorevole sottosegretario, non vorrei dire cosa inesatta: ella potrà correggermi, in base alle sue cognizioni ed alla sua esperienza in materia, ma ritengo che questo articolo 5 sia

indicativo della superficialità e della scarsa responsabilità con le quali il problema dell'assetto finanziario delle regioni è stato affrontato.

Sa ella per quanto incide la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nell'economia dei bilanci provinciali? Le porto ancora un esempio particolarissimo, che riguarda sempre la mia provincia di Benevento: per l'esercizio finanziario 1969 il gettito della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ha avuto un'incidenza sulle entrate totali della provincia che è stata dello 0,00067 per cento: un milione 250 mila lire su 8 miliardi di entrate.

Ora, non mi sembra che, come è stato fatto per altri tributi, si sia abolito il tributo spettante allo Stato nel momento dell'istituzione del tributo regionale, in modo da evitare una duplice tassazione per lo stesso oggetto. Secondo la dizione della legge, mi pare che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree provinciali permanga anche dopo l'istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree regionali, i quali ultimi saranno quelli del demanio che viene trasferito dallo Stato alle regioni. E se le province, con tutta la rete stradale, con tutti gli spazi e tutte le aree di cui dispongono, hanno per questa tassa un gettito che è veramente irrisorio, figuriamoci quanto più irrisorio sarà il gettito a favore delle regioni.

La verità è che questo è un tributo che dovrebbe completamente scomparire. Gli ordinamenti finanziari degli altri paesi, onorevole sottosegretario (io non dirò gli ordinamenti finanziari dei paesi più evoluti, come siete soliti dire voi del centro-sinistra quando parlate della Svezia, della Norvegia e di altri paesi che non siano l'Italia, al punto che tra non molto indicherete anche la Nigeria come un paese più civile e più evoluto, pur di non dire che il nostro paese è civile ed evoluto), non conoscono questa tassazione.

Vogliamo iniziare con l'ordinamento di un paese molto lontano dal nostro, il Giappone? « Per quanto il Giappone sia uno Stato unitario — scrive il professor Lello Gangemi nella sua opera *Sistemi finanziari comparati* — esso ha una lunga tradizione di organizzazioni locali aventi ampia autonomia amministrativa. Anche la costituzione del 1947 si occupa largamente di autonomie locali in numerosi suoi articoli. I principali enti locali giapponesi sono le province (come le nostre) e i comuni. Il Giappone ha 46 province e circa 3 mila comuni. Le entrate degli enti locali giapponesi

sono costituite principalmente: dalle imposte locali percepite, sia in modo autonomo sia sulla base di analoghe imposte erariali; da partecipazioni al gettito di talune imposte statali, principalmente l'imposta sul reddito, l'imposta sulle società, l'imposta sugli alcoli, che ripetono i caratteri della Gran Bretagna; da sussidi del governo centrale e da prestiti. Le principali imposte applicate in Giappone dagli enti locali sono le seguenti: imposta sul reddito, imposta prelevata dalle province sulle persone fisiche e giuridiche che vi risiedono (il suo ammontare è in parte stabilito con il criterio della capitazione e in parte in percentuale del reddito o del profitto), imposta prelevata dalle province sulle imprese e sulle attività professionali, con tasse diverse a seconda del tipo di impresa e dell'entità del profitto, imposta prelevata dai comuni sulle persone fisiche e giuridiche che vi risiedono (il suo ammontare è in parte stabilito con il criterio della capitazione, in parte in relazione al reddito percepito dal contribuente). Le scale di aliquote, fra le quali i comuni possono scegliere quelle che intendono applicare, sono prestabilite dall'autorità centrale; talune di esse hanno carattere progressivo mentre altre sono proporzionali. Vi è l'imposta sul patrimonio — imposta saltuaria sul patrimonio — che è una imposta prelevata dalla provincia con tasso proporzionale, ma con un minimo imponibile piuttosto elevato, su chi acquisti proprietà immobiliari. Infine vi sono le imposte sulla produzione e sul consumo ».

Il Giappone, dunque, che indubbiamente è uno Stato civile, all'avanguardia dei nuovi Stati industriali, non conosce questa tassa sulla occupazione degli spazi e delle aree pubbliche o, se la conosce, essa ha una importanza del tutto relativa; il fatto stesso che nel trattato che ho nominato non sia stata citata depone in questo senso.

Vi è poi l'Inghilterra, la regina dei paesi civili per alcuni esponenti del centro-sinistra. Vediamo quali sono le imposte locali di questo paese.

Senza leggere le premesse fatte dal professor Gangemi a questo riguardo, passo subito ad elencarle: « Le imposte locali costituiscono appena un decimo delle imposte percepite. Però non è stato sempre così. Nel 1913 e nel 1914, per esempio, le imposte locali sulle proprietà immobiliari, che in inglese si chiamano semplicemente *rates*, con un gettito di 79 milioni di sterline, costituirono circa il 45 per cento delle imposte totali. Già alla vigilia della seconda guerra mondiale però esse

non rappresentavano che il 24 per cento del totale. Questa sensibile diminuzione è dovuta al fatto che fin dalle origini le imposte locali avevano tutte un solo gettito imponibile, il valore locativo della proprietà immobiliare, valore che non è aumentato proporzionalmente all'aumento dei prezzi del reddito nazionale. I *rates* devono essere autorizzati dal Parlamento britannico che ne stabilisce le modalità. La loro origine storica si può far risalire ad una legge emanata nel 1601. Tutto ciò che non ha carattere immobiliare è esente anche se si tratta di impianti fissi. I *rates* riguardano, colpiscono gli occupanti di immobili adibiti ad abitazione, i terreni, gli edifici industriali, dando a questa parola significato largo poiché essa comprende sia i locali adibiti ad uso industriale sia quelli destinati al commercio (magazzini, *garages*, alberghi) ».

Il sistema finanziario locale inglese non conosce questa tassa, dunque, che si intende oggi attribuire in Italia alla istituenda regione.

Ma vi è ancora un altro Stato europeo, la Svezia, che non prevede questa tassa. Sempre nel trattato del professor Gangemi si legge: « Mentre, per quanto riguarda i soggetti passivi dell'imposta locale, si può rinviare senz'altro all'imposta erariale già trattata, alcune precisazioni vanno fatte in materia di esenzioni. Infatti, il campo di applicazione dell'imposta locale è più ampio in quanto lo Stato e la collettività pubbliche sono tassate sui redditi derivanti da attività bancaria, da assicurazione e da servizi di trasporto. Non sono esonerati dall'imposta gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli istituti di credito e di assicurazione semipubblici, per i redditi dei beni immobili che essi possiedono; le chiese e gli istituti di beneficenza per i redditi di beni immobili e per i redditi commerciali. Le regole di valutazione sono, per le diverse categorie, le stesse previste per l'imposta di Stato. Sull'ammontare dei redditi immobiliari sono ammesse le deduzioni generali e locali a cui il contribuente ha diritto contrariamente a quanto avveniva prima del 1955; sicché un contribuente che possiede redditi di tal genere ed il cui imponibile non superi le deduzioni personali cui ha diritto, non paga l'imposta locale sul reddito ».

La Svezia, dunque, altro paese civilissimo dell'Europa, non conosce questa tassa. Non la conosce neppure la Svizzera. La conosce invece un paese che qualcuno dice civile, qualche altro incivile: la Russia.

A pagina 652 del trattato citato abbiamo trovato che in Russia si paga (è strano, perché il suolo dovrebbe essere di tutti i cittadini e non si dovrebbe pagare questa tassa di occupazione di suolo) ed a questo proposito è scritto: « Diritto per l'occupazione di suoli nei mercati kolkhosiani. Questo diritto è riscosso su tutti i mercati kolkhosiani locali compresi quelli delle località rurali, ad eccezione di quelli che si trovano nei pressi di stazioni e di porti.

« Sono assoggettati all'imposta: i kolkhosiani, i coltivatori diretti ed altri cittadini che vendono prodotti propri; gli altri artigiani per la vendita dei loro articoli. Non sono tenuti a pagare l'imposta le organizzazioni statali e cooperative e alcuni privati a certe condizioni ». (Come vediamo anche in questo caso specifico, in Russia manca quella uguaglianza dei cittadini che invece qui viene portata avanti da coloro che qui vorrebbero imporre lo stesso regime). « Il pagamento si effettua in ogni giorno di mercato secondo tassi vari. I diritti sono riscossi da agenti dipendenti dai direttori dei mercati, i quali ultimi sono obbligati a tenere una contabilità minuziosa dei diritti riscossi ».

Ecco che abbiamo pescato un paese che applica la tassa per gli spazi pubblici e le aree pubbliche.

Ma vi è anche un altro paese socialista che non l'applica ed è la Jugoslavia. A pagina 738 di questo trattato (cito le pagine affinché le mie affermazioni non siano ritenute campate in aria, ma possano essere riscontrate) si parla della finanza locale jugoslava, nella quale, se anche esiste, è talmente minima l'incidenza nel gettito delle imposte che non viene rilevata da un trattato che pure è un trattato approfondito come questo del professor Gangemi.

Ma vi è la Francia, che per tanti versi è simile a noi nella sua strutturazione giuridica. Non dobbiamo dimenticare che il nostro codice civile è la derivazione diretta del codice civile napoleonico. Ebbene, vediamo quali tributi locali conosce la Francia. A pagina 444 del citato trattato si apprende che vengono colpiti i redditi da proprietà agricole e industriali, i redditi della silvicoltura, i redditi agricoli e simili, i redditi derivanti da cave, torbiere, caccia, pesca, affitto di fondi, appalto di case, i profitti industriali e commerciali. Quindi, non è conosciuta dal sistema fiscale degli enti locali in Francia la tassa cui si riferisce l'articolo 5.

Neppure il Lussemburgo conosce questa tassa.

Ma lasciamo un po' l'analisi dei sistemi stranieri per vedere come e quando è sorta questa tassa in Italia. Si parla di questa tassa all'epoca dei comuni. Ne fa cenno il professor Ettore Ciccotti nella sua opera *Lineamenti dell'evoluzione tributaria nel mondo antico* in *Storia della finanza pubblica* (collezione diretta da Emanuele Morselli) a pagina 144, laddove dice testualmente: « Anche botteghe, parti di edifici ed occupazione di suolo pubblico a scopo di spacci in prossimità di anfiteatri e altri luoghi di convegno erano fittati nell'interesse del comune ».

Si ha, dunque, questa traccia dell'esistenza di una tassa di occupazione di suoli ed aree pubbliche all'epoca dei comuni. Ma gli Stati preunitari italiani non conoscevano questa tassa. Vediamo lo Stato intorno al quale si è creata l'unità giuridica, territoriale, morale, nazionale italiana, che è lo Stato sabaudo; in una pubblicazione dell'*Archivio economico della unificazione italiana*, volume III, fascicolo 2, là dove si tratta delle entrate degli Stati sabaudi dal 1825 al 1860, leggiamo che fra le imposte di competenza dello Stato sabaudo esistevano le seguenti: « Imposte dirette: prediale, personale immobiliare, personale e prediale mobiliare, patenti, imposte dirette minori, imposte indirette sui consumi, monopoli, aziende statali, lotto, dogane, gabelle, dazio di consumo, imposte sulla vendita delle bevande, imposte minori sui consumi, sale, tabacchi, polvere e piombi, strade ferrate, poste, telegrafi; imposte sui trasferimenti, bollo, successioni, ipoteca, manomorta; entrate diverse: proventi dell'istruzione pubblica, sovrimposta per le spese di riscossione, rimborsi e concorsi nelle spese ». Lo Stato sabaudo non conosceva, dunque, questa tassa per l'occupazione di suoli ed aree pubbliche.

Ma non soltanto lo Stato sabaudo. Possiamo vedere qualche altro Stato preunitario italiano, e precisamente gli Stati parmensi. Sempre nell'*Archivio economico dell'unificazione italiana*, al volume III, fascicolo 4, là dove si tratta delle entrate degli Stati parmensi dal 1830 al 1859, leggiamo che fra le imposte da cui si ricavava il gettito fiscale per alimentare la vita pubblica di quegli Stati ci sono: « Imposta prediale, imposta personale, imposta di patenti, le sovrimposte straordinarie, le dogane, il transito del sale, il sale, i tabacchi, le polveri ardenti, il lotto, la garanzia dell'oro e dell'argento, la licenza per la vendita di liquori, le bevande, i pedaggi sui fiumi, i dazi dei comuni, provvigioni sui dazi dei comuni, passaporti, licenze di caccia, pesca e porto di armi, tipografie e zecca ducali, telegrafi, pro-

venti accidentali e diversi, carta bollata, bollo straordinario, controllo, ipoteca, archivi pubblici ». Non leggiamo che esistesse l'imposta sulle aree e spazi pubblici.

Ma veniamo allo Stato unitario italiano, che a me sembra non ha, in un primo tempo, conosciuto questa imposta. Devo ammettere che l'imposta è stata introdotta con il testo unico del 1931; mi dispiace, ma è così: lo debbo ammettere. « Quanto alle entrate tributarie » (si parla delle province, ed è questo un volume degli *Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione - L'ordinamento comunale e provinciale - Le province*, a cura di Antonio Amorth), « il sistema previsto dalla legge del 1865 era improntato a grande semplicità. Era prevista una sovrimposta provinciale e comunale su tutti e tre i tributi diretti: imposta sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, in eguale proporzione, si da stabilire una parità di concorso fra i tre ceti di contribuenti. Ma proprio la mancanza di limiti alla sovrimposizione (che avrebbe dovuto costituire una fonte sussidiaria di entrata per gli enti locali, mentre di fatto per le province, che ben presto si trovarono indebitate, cominciò ad essere la fonte principale di entrata) e la comunanza dei cespiti colpiti fra enti locali e Stato crearono il problema di una loro regolamentazione e subito lo Stato si indusse a limitare la sovrimposizione all'imposta mobiliare (i 50 centesimi del tributo principale), da ripartirsi in parti uguali tra province e comuni i quali avrebbero però potuto estendere la propria sovrimposizione per quanto non ne avesse usufruito la provincia. Furono inoltre dichiarati esenti da sovrimposte gli stipendi e pensioni a carico dello Stato la cui imposta fosse pagata per ritenuta, esenzione poi estesa anche agli stipendi e pensioni degli impiegati di province e comuni e nel 1868 ai redditi da titoli del debito pubblico. A quest'ultima esenzione si accompagnò l'ulteriore riduzione della facoltà della sovrimposizione mobiliare ai quattro decimi della principale fino a che la legge 11 agosto 1870 ne prevede la soppressione. Nello stesso periodo, parallelamente, veniva posta la sovrimposizione fondiaria e il limite del cento per cento di tributi erariali, ma senza che venisse ribadita la norma della proporzionalità delle addizionali almeno fra le due sovrimposte fondiarie. Difatti il limite legale venne gradatamente superato dalle province, né efficace remora fu costituita dalla riduzione da un decimo ad un ventesimo della quota di contribuzioni dirette relative al territorio della provincia che i co-

muni dovevano pagare per potere ricorrere al prefetto contro le deliberazioni dei consigli provinciali che aumentassero le sovrimposte. Il problema di rendere operante il limite della sovrimposizione fondiaria spinge ad approntare vari progetti di legge; ma bisogna giungere alla legge catastale 1° marzo 1886, n. 3682, per vedere confermato il limite del cento per cento che poteva essere superato solo con autorizzazione mediante legge speciale. Mentre per le province che di fatto avessero già superato il limite, veniva concessa la possibilità di mantenere in bilancio centesimi addizionali eccedenti, ma entro il limite medio raggiunto nel triennio 1884-1886. Le relative deliberazioni dovevano essere approvate con decreto reale su parere del Consiglio di Stato. Ma una serie di leggi interpretative allentò il rigore iniziale fino a che di fronte alle prorompenti esigenze finanziarie degli enti locali si pervenne al declassamento dell'atto di autorizzazione, al superamento del limite, al criterio della parità del limite per le due sovrimposte e al criterio di rapporto tra possibilità di superare il limite e la natura di spesa ».

Con tutte le difficoltà che anche allora le province, fin dalla loro costituzione, dalla costituzione dello Stato unitario, andavano ad affrontare, non fu istituita, dunque, una tassa sull'occupazione del suolo e delle aree pubbliche.

Bisogna arrivare al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il testo unico per la finanza locale nel quale, nel descrivere i tributi propri della provincia, si dice all'articolo 12: « Le province possono, nei limiti ed in conformità delle leggi vigenti: istituire addizionali alle imposte comunali sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni; imporre tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ad esse pertinenti; imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie del sottosuolo stradale e contributi di miglioria; sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati. Le province devono inoltre imporre la tassa ed il contributo di cui alla lettera c) dell'ultimo comma dell'articolo 10 (provento cioè della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi) e del contributo integrativo di utenza statale », poi abolito con il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1121.

Ora, noi ci attendevamo da voi, che siete dei cultori di nuova visione fiscale, nuovi rapporti fra l'ente pubblico (non diciamo più lo Stato, perché ormai lo Stato è un « renitente alla chiamata » in questa nostra Italia

del 1970; se si chiama, lo Stato non risponde, non c'è più, è fuggitivo, è scomparso; diciamo l'ente pubblico, così ci comprendiamo meglio) e il cittadino; ci attendevamo che tali rapporti fossero resi migliori, più umani, più democratici da questi nuovi sistemi fiscali. Orbene, voi per alimentare il gettito delle regioni, per trovare cioè della linfa vitale per il funzionamento delle regioni, riesumate una tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche che, come ho detto all'inizio, ha una incidenza irrisoria sul totale del gettito delle province e l'avrà ancora di più per quanto riguarda il gettito delle regioni.

Io ritengo dunque che vi siano motivi validissimi perché la tesi del Movimento sociale italiano relativa alla soppressione di questa tassa, venga accolta. Una moderna concezione finanziaria, una moderna concezione della finanza locale, e quindi anche delle regioni, deve ispirarsi indubbiamente — come abbiamo sostenuto anche in occasione di interventi su altri articoli e come viene anche sostenuto dalla migliore dottrina — ad una autonomia finanziaria. Ma questa autonomia finanziaria non deve essere intesa nel senso di una autonomia di imposizione, con tributi propri da parte della regione, poiché si può avere una autonomia finanziaria anche assicurando alla regione un gettito fiscale attraverso la riscossione di aliquote di tasse e di imposte statali.

Se è vero che il progresso dei sistemi finanziari è fondato sull'unificazione delle imposte e se lo stesso progetto che voi avete presentato si volge in questa direzione, cioè verso l'unificazione delle varie imposte, proprio per la certezza contributiva del cittadino (il quale deve conoscere il carico fiscale e la aliquota che deve incidere a suo carico), non si può negare che una tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche finisce con incidere a carico della povera gente.

Generalmente la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle province e alle regioni viene infatti pagata proprio dai più poveri, dai commercianti ambulanti per lo più. Come in Russia, dove questo tipo di tassa viene pagata dai kolkho-siani, dai contadini che portano al mercato il prodotto della terra, di quella terra che in minima parte, talvolta, viene loro assegnata in proprietà. Mantenere questo vero e proprio balzello dimostrerebbe veramente che in materia finanziaria, proprio mentre voi affermate di volere realizzare un ordinamento fiscale nuovo, si resta ancorati ad un sistema reazionario, su posizioni completamente su-

perate. Superate per quanto riguarda gli spazi pubblici e le aree delle province e ancor più per quanto si riferisce alle regioni.

Non vi possono essere dubbi che questo tipo di tributo è un tributo, possiamo dire, esclusivamente comunale. Soltanto nel comune, dove agiscono esercizi pubblici a carattere voluttuario, come grandi caffè, bar, grandi magazzini che utilizzano insegne luminose, questa imposta trova una sua giustificazione in quanto si inserisce nella dinamica economica delle aziende e nel campo proprio della pubblicità commerciale che deve spettare, appunto, ai comuni.

Credo che un governo serio, un Parlamento che voglia fare una legge nuova non possa attardarsi a mantenere in piedi una tassa che, oltre ad essere odiosa, è insignificante nel contesto generale dell'economia regionale. Come si fa, onorevoli colleghi, a mantenere questa imposta sull'occupazione di spazi e aree regionali in concomitanza con l'analoga imposta provinciale?

Noi vorremmo che fosse detto qualcosa in proposito; la relazione ministeriale tace, e questo è grave.

È grave, onorevoli colleghi, che questo avvenga nel momento in cui si vara una legge nuova, che dovrebbe dare la sensazione di quali siano i nuovi criteri della finanza locale.

In Italia, onorevoli colleghi, si parla tanto di riforme; sono dieci anni, dalla costituzione del primo Governo di centro-sinistra (dal 1960, quindi) che noi sentiamo parlare di necessità di riforme, di dinamica delle riforme, di logica delle riforme. Abbiamo dimenticato i governi delle cose concrete, delle cose che veramente rappresentano la vita di ogni giorno degli italiani, perché corriamo dietro a questa fata Morgana delle riforme di struttura.

Quante volte abbiamo ascoltato i governi che si presentavano in quest'aula all'insegna del centro-sinistra impostare questa politica delle riforme che deve cambiare il volto del nostro paese, che deve avviare il nostro paese verso nuovi confini di libertà, di democrazia, verso l'instaurazione di nuovi rapporti tra i cittadini e lo Stato.

Orbene, nel momento in cui noi andiamo a toccare con mano queste riforme, nel momento in cui dalla roboante parola della riforma di struttura si arriva ai singoli disegni di legge che devono delineare tale riforma di struttura, che devono veramente creare questi nuovi rapporti tra i cittadini e lo Stato, noi dobbiamo constatare che di riforma non c'è proprio nulla, che di nuovo non c'è

proprio nulla e che non si fa altro che ricalcare le orme del passato, peggiorando la situazione, poiché si è ancorati ad una visione che ormai è stata superata dai tempi in una società che è andata avanti e che è diversa da quella del passato.

Desidero ricordare in quest'aula quello che è avvenuto in materia di riforme riguardo ad un argomento che interesserà certo anche le nuove regioni, un argomento di grande importanza, quello dell'urbanistica. Allorché il Parlamento varò una legge nuova, una legge nuovissima che avrebbe dovuto rivoluzionare il settore dell'urbanistica, la legge n. 167, la Corte costituzionale dovette avvertire il Parlamento, attraverso una sentenza, del fatto che in questa legge nuova era contenuto un criterio che urtava contro il precetto costituzionale: l'articolo 13 della legge n. 167 venne dichiarato illegittimo sotto il profilo costituzionale.

Il Parlamento, messo di fronte alle sue responsabilità, messo di fronte alla necessità di legiferare per poter adeguare alla Costituzione una legge nuova — non si trattava di adeguare alla Costituzione una legge fascista, superata, una legge con i caratteri della dittatura e dell'oppressione, della misconoscenza dei diritti del cittadino, poiché era una legge nuova, varata il 18 aprile 1962 dal Parlamento repubblicano, relativa ad un settore per il quale si doveva rinnovare ed innovare — e su indicazione di un ministro socialista — su indicazione, cioè, di uno di quegli uomini che ad ogni momento parlano della necessità di riforme, della necessità di fare leggi nuove, poiché le leggi che abbiamo, ed i codici vigenti, sono superati, ragione per la quale si incitano i giudici a non applicare queste leggi — il Parlamento repubblicano, ripeto, nel 1965, per adeguare alla Costituzione questa legge del 1962, invece di varare una nuova legge ispirata a criteri di riforma, riesuma l'articolo 13 della legge sul risanamento della città di Napoli del 1885.

Ecco la capacità riformatrice di questi uomini del centro-sinistra, di questi partiti del centro-sinistra! Ed ecco le leggi nuove, che dovrebbero adeguare la nuova società al corso della civiltà e del progresso, le leggi finanziarie e regionali che riesumano tra i tributi regionali, la odiosa tassa sull'occupazione del suolo pubblico.

In questa legge non vi è niente di nuovo. Una visione nuova della finanza locale innanzi tutto dovrebbe partire dall'esame (cioè che non è stato fatto con questa legge) dei bisogni dell'ente al quale si vuole dare vita.

Da 15 anni a questa parte da tutti i settori parlamentari ed extraparlamentari si ascoltano filippiche nei confronti della allegra finanza locale e si levano moniti per quello che domani accadrà allo Stato italiano a causa dell'indebitamento dei comuni e delle province.

Si è detto che il ministro del tesoro è in grosse difficoltà. Egli riesce a manovrare la economia dello Stato attraverso la borsa, i contributi, la riduzione o l'aumento di determinati investimenti, ma la sua politica viene minata alle fondamenta dalla politica finanziaria e fiscale seguita dagli enti locali. Si potrebbe, per assurdo, anche arrivare al pareggio del bilancio dello Stato (cosa impossibile in questo regime), ma si avrebbe un indebitamento continuo e costante (come accade nella realtà) degli enti locali, perché le finanze locali non sono più rispondenti ai nuovi compiti.

Questa è una legge che andava bene nel 1931 e che ha retto per gli anni a venire, ma oggi non è più sufficiente. Occorrono leggi nuove. Le nuove leggi finanziarie devono partire dall'accertamento dei bisogni della collettività locale.

Eppure nonostante l'esperienza negativa della finanza comunale e provinciale, oggi si vuole dar vita ad un nuovo istituto di carattere locale di gran lunga più mastodontico, con compiti che dilagano da tutte le parti. Non riusciamo a varare le leggi-quadro che debbono delimitare e individuare le attività regionali e si vuol fare una legge finanziaria che in partenza è inadeguata a sostenere l'onere delle attività cui le regioni andranno incontro.

Si può dire che nella opposizione a questa legge siamo mossi da motivi di carattere strutturale, che nulla hanno a che vedere con le norme finanziarie? Indubbiamente siamo mossi da principi nazionali, storici, giuridici, sociali, però non si può disconoscere che le nostre critiche, pur essendo permeate da tutte queste considerazioni di carattere generale, hanno un'attinenza particolare col fatto, da noi riscontrato, dell'incapacità, inefficacia e insufficienza della legge a far fronte a quelli che saranno i compiti della regione.

I motivi generali, dunque, della nostra opposizione rimangono fermi; e rimangono ferme tutte le considerazioni che noi abbiamo fatto sul piano storico. E vorrei fare osservare agli antifascisti, che sono stati anche anticlericali, che proprio quest'anno, nel centenario della presa di Porta Pia, essi si preparano a portare in dono al Vaticano la scomposizione

dell'unità giuridica, politica e morale dell'Italia, che era stata invece composta nel 1870. (*Commenti a destra*). Allora fu aperta una breccia, quella di Porta Pia, attraverso la quale non passarono soltanto i bersaglieri di La Marmora ma passarono la storia, l'unità, il retaggio glorioso del popolo italiano. Adesso si apriranno invece nel corpo vivo della nazione tante brecce quante saranno le regioni che andremo a costituire.

Ecco i motivi di carattere storico, morale e giuridico che sostengono il voto negativo del Movimento sociale italiano. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo allo svolgimento degli emendamenti presentati all'articolo 5. Il primo è il seguente:

Sopprimerlo.

5. 1. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

SANTAGATI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Il motivo che ha indotto il mio gruppo a proporre la soppressione dell'articolo 5 è di palmare evidenza: sol che lo si ragguagli a quanto da noi è stato detto, sia in sede di discussione generale, sia in sede di illustrazione dell'articolo 1, che al suo primo comma, lettera d), contempla fra i tributi di competenza delle regioni proprio la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Praticamente, la ragione per la quale si presume che sia ultroneo l'inserimento di questo articolo nel contesto della legge regionale finanziaria è dovuta non solo alle specifiche ragioni che il gruppo ha avuto l'onore di spiegare ed illustrare ampiamente, ma anche a talune altre considerazioni che mi accingo a fare. E chiedo venia se, magari involontariamente, nell'addurre le ragioni della proposta di soppressione dell'articolo potrò rifarmi, mi auguro in via soltanto marginale, a qualche considerazione già esposta dal collega Guarra. Se questo avverrà, non sarà colpa mia perché sarà dovuto — il Presidente me ne potrà dare atto — alla contestualità della discussione su questo articolo e i relativi emendamenti e al fatto che io, essendo arri-

vato solo in questo momento da Catania (ho approfittato del primo aereo utile), non ho potuto ascoltare per intero il discorso del collega Guarra.

Spero tuttavia di non incorrere in ripetizioni e, se ciò per caso dovesse avvenire, mi auguro che la Presidenza, dal suo alto seggio, possa prendere atto della mia assoluta buona fede.

Ebbi già a precisare un motivo non trascurabile che consigliava di non inserire questo articolo 5 nel contesto della legge, e cioè il fatto che sarebbe stato molto meglio lasciare alla discrezionalità delle costituenti regioni la scelta di talune tasse e imposte, anche se non tali da offrire un ampio gettito. Siamo insomma di fronte ad un dilemma: o è vero che si vuole lasciare una larga capacità di imposizione alle regioni, ed allora non sarà certo con una tassa come quella per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 5, i cui proventi sono abbastanza modesti, che si raggiungerà tale intento; o è vero che si preferirebbe non dare ampio mandato alle regioni nell'esazione dei tributi, e allora non si comprende perché fra tanti tributi dal gettito modesto si sia scelto proprio uno di quelli meno significativi.

Per l'una o per l'altra ragione non mi sembra opportuno che in una legge finanziaria regionale si inserisca una norma del genere, anche perché, se approvassimo questo tributo, non daremmo un grosso refrigerio agli erari delle future regioni né avremmo la certezza di avere fatto una scelta oculata. In realtà non sono chiare le ragioni per le quali, fra i tanti tributi che vengono ormai ad arricchire la già ampia casistica del nostro sistema fiscale, l'attenzione del legislatore si sia soffermata proprio sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Una spiegazione di questa scelta non si trova né nella relazione per la maggioranza né in quella di minoranza, mentre la discussione generale della legge, pur ampia e approfondita, non ha affrontato questo aspetto della questione.

Si potrebbe sostenere che l'elencazione di tributi, contenuta nell'articolo 1 della legge, è puramente orientativa e quindi non esaurirebbe le fonti tributarie delle future regioni; a mio parere però questa opinione non regge ad un'attenta valutazione del dettato dell'articolo, che al primo comma stabilisce chiaramente: « Alle regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri », che vengono poi elencati singolarmente e specificamente. Si tratta di una elencazione tassativa e precisa,

tale cioè da non consentire interpretazioni estensive o analogiche e neppure modifiche o aggiunte, soprattutto in quanto si tratta di materia fiscale.

Se dunque l'elencazione dei vari tipi di tributi è tassativa, evidentemente non si può in alcun modo pensare che il legislatore abbia inteso consentire la successiva aggiunta di ulteriori tributi. Solo questi quattro sono i tributi che il legislatore ha preferito includere nella elencazione dei cosiddetti tributi propri.

Non staremo qui a ripetere se il tributo relativo all'occupazione degli spazi ed aree pubbliche possa essere considerato un tributo proprio, perché dovremmo ripetere il discorso — già ampiamente sviluppato — sul fatto che non sappiamo ancora, attraverso questa legge, quali siano i veri tributi regionali. Io avrei considerato come tributo proprio regionale non l'iterazione, la ripetizione, l'elargizione, il rifacimento di un tributo già esistente nel nostro sistema tributario, a livello comunale o provinciale o nazionale che fosse, ma un tributo nuovo.

Vero è che in campo fiscale la fantasia non dovrebbe galoppare; ma in una legislazione come quella italiana, in cui indubbiamente tributi non sono mai mancati (basterebbe guardare una qualunque delle nostre cartelle delle tasse per renderci conto di quanto sia sviluppata la fantasia tributaria del legislatore italiano), mi meraviglio che l'inventiva fiscale del legislatore si sia esaurita proprio in campo regionale e non si sia riusciti a creare un nuovo tipo di tributo, che potesse avere una sua giustificazione autonoma.

Ho già detto — anche se la mia era una frase scherzosa — che assistiamo in questo caso ad una appropriazione di tributi. I tributi, in pratica, sono già esistenti, sono consacrati nella legislazione fiscale nazionale e sono conosciuti per quel che hanno dato sul piano del gettito fiscale.

Dalla elencazione vastissima dei tributi si è presa una quaterna; in pratica, si è fatto il gioco del lotto. Oppure, sembra di assistere ad una tombola di famiglia, forse perché non siamo ancora lontani dall'atmosfera delle feste di Natale.

Dunque, ammesso e concesso che si possa avere una specie di « tombola fiscale », si sono estratti a caso questi quattro tributi, tra cui la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui ci stiamo occupando. Forse sarebbe più pertinente — o impertinente, se volete — dire che non ci troviamo

in presenza di una vera e propria tombola, ma di una specie di edizione « fiscale » di *Canzonissima*.

In sostanza, infatti, si vuole consentire alle future regioni di arricchire il proprio patrimonio a suon di centinaia di milioni, come nel caso dei milioni di *Canzonissima* che sono davvero abbondanti, anche se solo una parte di essi finisce nelle tasche dei fortunati vincitori. È come, cioè, se ad un certo momento, si fosse detto: vogliamo creare una tassa-premio per le regioni? Eccola: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Non ci si è accorti, dando una simile impostazione alla materia, che si peccava prima di tutto di grossa superficialità e in secondo luogo — consentitemi di dirlo — anche di ingenerosità nei confronti di quei modesti contribuenti che, a livello comunale e provinciale, già sono « deliziati » da questa tassa. Un tributo che avrebbe dovuto e potuto avere un carattere di originalità, non l'ha perché in pratica rappresenta soltanto una ripetizione, una duplicazione di altri tributi esistenti in sede comunale e provinciale.

Tutta questa capacità inventiva, questa imposizione propria dell'istituto regionalistico finisce dunque con il frantumarsi dinanzi a una semplice e modesta tassa che si occupa e preoccupa soltanto di rifarsi a quelle che sono le tangenti già stabilite per gli altri enti locali.

Per quanto attiene poi al parametro preso in considerazione dell'articolo 5 si parla addirittura di quello delle province. Che cosa si vuol fare? Si vuol fare semplicemente un codicillo a un tributo provinciale che determina, come per altri tributi già esaminati, soltanto delle valutazioni circa la maggiore o minore elasticità rispetto al tributo statale o provinciale; si tratta però sempre di una aggiunta, una proroga, una continuazione di un tributo già esistente.

Perché dobbiamo impelagarci nella accettazione di questo tributo? Non c'è alcun argomento, né di natura tecnica, né di natura fiscale, né di natura, anche se larvamente, politica, che ci autorizzi a pensare che con questo tributo amplieremo il gettito tributario delle regioni. E allora perché vogliamo codificare in una legge finanziaria proprio questo modesto tributo? Posso capire, nonostante le riserve che giustamente i colleghi del mio gruppo e anche di altri gruppi hanno mosso, che si sia voluta, all'articolo 4, attribuire alle regioni la tassa di circolazione. E infatti un tributo di una certa entità, un tributo grasso, per cui anche le regioni possono pensare di

impinguare in qualche modo il proprio erario. È un tributo che, anche in previsione dello sviluppo della motorizzazione, potrebbe dare un gettito progressivo e quindi offrire qualche calcolo di vantaggio fiscale per le istituende regioni.

Secondo la ottimistica previsione della maggioranza attuale, per dar vita alle regioni e consentire loro di muoversi occorre una spesa di circa 700 miliardi. Noi abbiamo già dimostrato — e non ci torneremo sopra — che la spesa è per lo meno doppia, supera abbondantemente i 1.400 miliardi. Dei 700 miliardi ipotizzati dalla maggioranza per dar vita all'apparato delle nuove 15 regioni, si presume che 120-130 miliardi — ma forse saranno di meno — verranno dai tributi propri e di questi 120-130 miliardi, circa un centinaio, ma forse di più, attengono alla sola vecchia tassa di circolazione. Le altre due tasse, quella prevista nell'articolo 2, che ho avuto l'onore di illustrare la settimana scorsa, cioè l'imposta sulle concessioni statali, e l'altra relativa alla tassa sulle concessioni regionali, costituiscono la parte più cospicua dei residui 15-20 miliardi. Tenuto conto di ciò, dicano i colleghi a che cosa si riduce la consistenza del tributo che noi oggi dovremmo istituire con una voce specifica all'articolo 5.

Onorevoli colleghi, sotto questo profilo non possiamo effettivamente essere soddisfatti di questo tipo di imposizione, anche perché, se guardiamo — senza con ciò scendere al dettaglio, ma limitandoci a valutare il testo per sommi capi — in che cosa dovrebbe consistere il gettito che questa tassa finirebbe col dare e se guardiamo anche all'oggetto che questa tassa vuole prendere in esame, ci accorgiamo che, sia sotto il primo, sia sotto il secondo riflesso, il risultato è deludente, per non dire assolutamente negativo.

Infatti, l'articolo 5, al primo comma, suona: « La tassa per l'occupazione di spazi ed aree si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni ed è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale ».

Che significa questo? Poc'anzi ho parlato di appropriazione di tributo; forse è più esatto parlare di sovrapposizione di tributo. Che tributo è questo, infatti? Onorevole Tantalo, mi rivolgo a lei che è cultore di questa materia, se dovessimo dare un nome a questo tributo, dovremmo dire che è un tributo niente affatto proprio. Non voglio dire che è improprio, perché il legislatore, quando vuole imporre una tassa, lo può fare liberamente e

nessuno può proibirglielo, ma è un tributo quanto meno anomalo, perché, come l'ippogrifo o il centauro o altri mostri della mitologia, è ambiguo, è un tributo, per un certo aspetto, provinciale, tanto è vero che è regolato dalle stesse norme che disciplinano l'analogo tributo provinciale, e, per un altro aspetto, statale, perché si parla appunto di « norme dello Stato », quasi che vi fossero le norme dell'anti-Stato, del sovra-Stato, dell'ONU, ad avere possibilità di ingresso in questa materia.

Qui dovremmo aprire anche un discorso di natura linguistica, che troppe volte ho già fatto in quest'aula. Non vorrei sembrare pigro o prolisso; però, è evidente che quando si scrivono le leggi si perdono magari mesi e anni nell'elaborazione dei concetti, ma ci si preoccupa poco, poi, di esprimere tali concetti con esattezza terminologica. Nel caso specifico, per esempio, è pleonastico il complemento di specificazione contenuto nella espressione: « le norme dello Stato ».

Certo è che il tributo in questione è un tributo peggiore, nell'aspetto, dei mostri mitologici, è un tributo tricipite. Forse ci si potrebbe bene riferire all'immagine del Cerbero famoso. Infatti, su questo tributo si innestano la natura del tributo dello Stato e la caratteristica del tributo della provincia, il tutto condensato e conglobato in un nuovo tributo regionale proprio. Non si sa bene, poi, che cosa abbia di proprio e di originale un tributo che deriva la sua normativa dallo Stato e il suo contenuto dalla provincia, diventando tributo regionale per norma espressa di legge.

Al contrario, dobbiamo riconoscere che un tributo di questo genere non è affatto originale, ma è un'ennesima tassa che si vuol far gravare sul contribuente italiano, che pagava prima soltanto a titolo di contribuente nazionale, comunale e provinciale, mentre adesso, che avrà la delizia di possedere le regioni, pagherà anche a titolo di contribuente regionale. E non vi è neppure la consolazione di dire che le regioni a statuto speciale hanno creato un precedente in materia, cioè non si può nemmeno dire: mal comune mezzo gaudio. Infatti, le regioni a statuto speciale, fra tutte le cose fatte male, pare che ne abbiano fatta di buona una sola: non si sono mai avvalse della facoltà primaria di imposizione tributaria che è loro demandata dagli statuti regionali (per la regione siciliana, dall'articolo 36 *ex professo* dello statuto regionale).

Per altro le regioni a statuto speciale, pur avendo una facoltà impositiva primaria, non hanno ritenuto opportuno di avvalersene. E

non crediate che esse abbiano fatto questo in omaggio ai contribuenti o secondo i principi di una oculata politica fiscale. Per carità: basterebbe prendere in esame la regione siciliana per vedere come si sia fatto scempio di qualsiasi buon governo del denaro pubblico.

Per quale motivo, allora, hanno agito in questo modo? Una volta io ebbi a dire proprio in quest'aula che quando si torchia il contribuente, bisogna avere l'accortezza di non lasciarlo morire completamente, perché — come affermava non ricordo quale ministro delle finanze — il contribuente deve essere trattato un po' come le pecore: bisogna tosarle, ma facendo in modo che la lana possa ricrescere. Se, con la tosatura, oltre alla lana, si toglie anche la pelle, state tranquilli che la lana non crescerà più.

Lo stesso discorso si sono fatte le regioni a statuto speciale, per altro famosissime nello sperperare il denaro in ogni modo e in ogni guisa. Si sono dette, cioè: che cosa pretendiamo di prendere ancora dal contribuente dopo quello che già si è riusciti a togliergli attraverso le imposizioni comunali, provinciali e nazionali? A queste poi si aggiungano le famose addizionali, le sovrimposte; senza dire, poi, quello che avviene quando in Italia capita un fatto doloroso, una catastrofe, un'alluvione, un terremoto. Immediatamente vengono fuori le nuove sovrimposizioni: e naturalmente si ricorre ai tributi più popolari, di più largo consumo, perché sono quelli che danno di più (la benzina, mi pare, insegna qualcosa).

Mi sembrano chiare, quindi, le ragioni per cui, giunte le cose a questo punto, gli stessi legislatori delle regioni a statuto speciale hanno ritenuto opportuno accantonare questa autonoma capacità impositiva.

Invece noi vogliamo far nascere queste regioni a statuto normale già con questo vizio d'origine. Potrete dire che non è necessario che esse si avvalgano di questa capacità impositiva. Allora io qui faccio due ipotesi: immaginiamo che questa facoltà impositiva venga usata, immaginiamo che non venga usata.

Può darsi che venga usata. Io direi, anzi, che essa dovrebbe essere usata, perché qui non si tratta tanto di una ipotesi quanto di un comando, di un precetto della legge dal momento che la legge dice: « Alle regioni sono attribuiti i seguenti tributi ». Questa, sì, è una attribuzione propria e diretta; i tributi, magari, non sono propri, anche se si vogliono definire erroneamente propri, ma l'attribuzione è diretta: non vi è dubbio che alle regioni viene attribuita questa facoltà impositiva.

Pertanto, nel caso che le regioni volessero avvalersi di questa facoltà — e lo possono, ripeto, anzi direi addirittura che dovrebbero farlo perché la norma è tassativa e cogente — accadrà che i contribuenti delle quindici istituende regioni a statuto normale staranno peggio dei contribuenti delle cinque regioni a statuto speciale già felicemente o non felicemente funzionanti o non funzionanti. Allora già si creerebbe la prima sperequazione: la sperequazione tra le cinque regioni in cui questa facoltà impositiva, chiamiamola di natura regionale, non viene effettivamente praticata, e le quindici regioni in cui invece questa facoltà impositiva viene praticata.

Ma è proprio vero che questa norma è tassativamente ineludibile? Potrebbe, infatti, sostenersi anche una seconda tesi, di cui io non nego ragionevolmente la validità, perché quando si dice all'articolo 1: « Alle regioni sono attribuiti i seguenti tributi », non è detto che le regioni per forza questi tributi li debbano mettere in esazione. Se nelle regioni a statuto speciale è avvenuto che, nonostante una specifica facoltà impositiva, il legislatore regionale non abbia inteso avvalersene, possiamo dire che per lo meno si tratta di facoltà e non di obbligo impositivo. Allora che cosa può succedere? Che essendo la norma facoltativa, talune regioni se ne potrebbero avvalere, altre no.

Quindi se nella prima ipotesi la sperequazione è sicura, nella seconda ipotesi la sperequazione diventa addirittura più forte, perché accanto alla categoria delle regioni a statuto speciale che non si avvalgono — almeno fino ad ora — di questa facoltà impositiva, avremo due categorie di regioni a statuto normale: una categoria che si avvarrà di questa facoltà, un'altra che non vi farà ricorso. Si avrà così una triplice differenziazione. In questa maniera noi non facciamo altro che aumentare la confusione in Italia e creare ulteriori scompensi nel campo fiscale.

Così questa « allegra Italia », che è già divisa dallo spartiacque tra regioni normali e regioni speciali, verrebbe, nel campo fiscale, ad essere divisa da un ulteriore spartiacque. Non avremmo cioè più soltanto la « linea gotica » e la « linea Cassino », bensì tre linee: la linea, chiamiamola così, regionale poi le altre due linee di regioni a statuto normale, divise magari alcune dalla « linea gotica » altre dalla « linea Cassino ».

Questa differenziazione inoltre non sarà per niente capricciosa. Non voglio qui ipotizzare che i futuri governi regionali saranno costituiti da amministratori assetati di de-

naro. Noi sappiamo infatti quello che è successo nelle altre regioni a statuto speciale. Per la verità si è assetati più che di denaro dei contribuenti, di prebende, di incarichi, di sinecure, di altri, ormai abbandonati, vantaggi che l'ordinamento regionale crea attraverso il cosiddetto sottogoverno.

Sotto questo profilo noi oggi con questo articolo 5 ci troviamo in una situazione piuttosto strana. Se pensiamo — come del resto è giusto — che ad un certo momento alcune regioni non riterranno di avvalersi di questa norma ed altre sì, comprendiamo l'aumento inevitabile delle differenziazioni che ne conseguirà.

Perché avverrà questo incremento nelle differenziazioni che già oggi esistono tra le diverse regioni? Quali saranno le regioni che non si vorranno avvalere di questo non opimo tributo, di questo tributo piuttosto magro? Saranno le regioni ricche, come la Lombardia, la Liguria e le altre regioni che, almeno sul piano statistico, danno un incremento tale all'economia con altri tributi da non aver bisogno di servirsi di questo quarto tributo. Prendiamo ad esempio il Piemonte: questa regione ha la città di Torino in cui la motorizzazione, in percentuale, è più elevata rispetto ad altre città. Ebbene, credete voi che il Piemonte domani si preoccuperà di andare a spremere il tributo per l'occupazione di spazio e di aree pubbliche? Certamente no. Quella regione sarà infatti paga dell'ampio gettito che otterrà attraverso la tassa di circolazione. Dunque anche qui, dicevo, aumenteranno le sperequazioni tra regioni ricche e regioni povere. Queste ultime saranno ancor di più tartassate, perché è evidente che se gli amministratori vorranno amministrare dovranno attingere a questo sia pur magro tributo, al quale non vorranno rinunciare. Insomma qui si ripete la ormai famosa storia della tassa di famiglia. Questa tassa nei paesi più poveri viene a costituire quasi un'arma politica.

A Milano, a Torino, a Genova, a Bologna, a Firenze chi penserebbe mai di andare a preoccuparsi se in un piccolo comune il contribuente ha dimezzato o comunque ridotto la tassa di famiglia? Prendiamo i piccoli comuni della nostra provincia o quelli della provincia di Agrigento, la provincia del mio valoroso collega Marino. Esiste anche lì una pressione politica. Ci sono comuni i cui comunisti si fanno belli quando vanno all'amministrazione. Essi dicono: fin quando siamo noi all'amministrazione non vi facciamo pagare l'imposta di famiglia. Perché? Perché noi siamo per il popolo. Questa impostazione è

demagogica perché evidentemente più aumentano i debiti del comune più aumenteranno i mutui da contrarre e le eventuali spese che graveranno sulla collettività. Ma i comunisti non si preoccupano di ciò e dicono: qualcuno pagherà, l'interessante è che noi demagogicamente riusciamo, attraverso la riduzione o l'abolizione, per taluni contribuenti, dell'imposta di famiglia a farci una larga clientela politica ed elettorale.

Per la verità, questo non è solo un discorso che fa gola ai comunisti; fa gola anche ad amministratori democristiani, i quali ragionano con la stessa demagogia e dicono: sgraviamo del tributo dell'imposta di famiglia il Tizio, il Caio e il Filano purché costoro ci portino i propri voti, soprattutto se le loro famiglie sono ricche (ricche di elettori, non di denaro) e possano quindi contribuire ad aumentare la clientela elettorale del deputato tale o del sottosegretario o aspirante sottosegretario Sempronio o, meglio ancora, del futuro ministro.

È dunque evidente che con questa tassa noi aumenteremo le sperequazioni.

Voi mi potrete dire che questo è un ragionamento che vale anche per le altre tasse. Sì, è un ragionamento che in linea generale vale anche per le altre tasse, ma direi che in linea più specifica e più concreta vale soprattutto per questa tassa, perché è chiaro che, essendo una piccola tassa, essendo una tassa che, come ho cercato poc'anzi brevemente di chiarire, non può portare un grosso gettito alle amministrazioni regionali, finirà con l'essere usata, direi, in stato di necessità, proprio per quelle regioni che non ne possono fare a meno.

Ma non vorrei soltanto criticare l'aspetto fiscale della norma, vorrei criticare anche l'aspetto contenutistico perché a me pare ci troviamo in presenza di un doppione, come vi dicevo; cioè non mi sembra che siamo in regola dal punto di vista etico. Ci deve essere anche una etica fiscale. Non capisco, infatti, perché l'etica debba essere guardata soltanto sotto un profilo filosofico o sotto un profilo pedagogico. L'etica deve essere presente in primo luogo nel campo della politica, perché la politica è l'arte in cui soprattutto si cerca di guidare gli uomini. Quindi dovrebbe essere il primo punto di riferimento di qualsiasi buon amministratore e meno che mai si può tralasciare questo criterio etico nei confronti del contribuente, nei riguardi del quale si dovrebbe sempre tener presente la cosiddetta giustizia distributiva, che era nota fin dai tempi di Aristotele. Signor Presi-

dente, non voglio con ciò aprire una parentesi di natura filosofica, perché se dovessi parlare di tutta l'etica aristotelica o platonica o socratica, staremmo qui fino a questa sera. Chiudiamo quindi la parentesi appena aperta. Però non c'è dubbio che sul piano fiscale noi dobbiamo tener conto di questo criterio distributivo e perequativo.

È giusto che un contribuente che già paga per questo tipo di tassa un tributo provinciale e paga, anche se qui non si fa cenno, un tributo comunale, debba anche pagare un tributo regionale? E allora che cosa sono queste regioni? Allora ha ragione (scusate il bisticcio) l'onorevole La Malfa il quale dice: sopprimiamo le province.

Evidentemente delle due, una: o creiamo un ente nuovo che abbia una capacità *iure proprio* (e qui sarebbe proprio il caso di dire che sia qualcosa di originale e di autonomo) e allora in questo senso facciamo la regione e aboliamo la provincia; o, se dobbiamo tenere la provincia, tanto vale non fare il doppione della provincia. E io direi all'onorevole La Malfa (visto che il discorso è caduto sull'onorevole La Malfa) e per lui al suo partito: come la mettiamo con questa impostazione che da un punto di vista astratto, da un punto di vista orientativo, programmatico è validissima, di evitare i doppioni? Io mi augurerei che almeno nel partito repubblicano su questi tributi, che sono la ripetizione matematica, contenutistica e normativa del tributo provinciale, ci fosse dissenso. Ma io non vedo nessuno, perché l'onorevole La Malfa per ora partecipa ai vertici, pensa a ben altre cose che non a migliorare la legge regionale. Lo vedremo fra qualche istante, quando sicuramente il relatore per la maggioranza, onorevole Tarabini, parlando in nome della maggioranza (sia pure occasionale), creatasi su questa legge a seguito di vertici di natura legislativa come quelli tenuti in questi giorni, verrà a dirci: « A nome di questi quattro partiti della maggioranza, che hanno fatto la verifica anche su questa legge regionale proprio qui a Montecitorio con la riunione dei rispettivi capigruppo, vi dirò che sono d'accordo sull'articolo 5 ». E allora questa maggioranza occasionale sarà d'accordo sull'articolo 5, ma l'onorevole La Malfa non sarà d'accordo con se stesso o con le sue impostazioni programmatiche: perché egli, che da un lato considera la provincia superata, che da un lato considera la provincia come un ente che deve ormai essere eliminato, non si preoccupa e non dice verbo circa la ripetizione di questo tributo che, sì,

dal punto di vista formale è un tributo proprio della regione, ma che in effetti non è altro che un doppione del tributo della provincia. Tant'è vero che si dice che questo tributo viene regolato sulle stesse norme che regolano l'analogo tributo provinciale. E perché l'« analogo »? Anche qui bisognerebbe correggere, almeno sotto il profilo linguistico: non è analogo, è identico. Poi lo si migliora, si fa come il letto di Procuste: lo si allunga, lo si stringe; ma è identico, è il tributo provinciale. Non mi risulta che per questo tributo regionale sia stata stabilita una normativa diversa da quella che regola il tributo provinciale medesimo.

E infatti è stabilito che « Le regioni determinano l'ammontare delle tasse in misura non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province ».

Oh, quanto è meschino il compito che si dà a questi amministratori regionali! Son diventati dei misuratori! Se guardate tutti i tributi, non debbono fare altro che questo: prendere il prototipo provinciale di cui dispongono (o quello statale o comunale) e poi semplicemente commisurarli alle proprie esigenze. Cioè non debbono fare altro che preoccuparsi soltanto di allungare di qualche poco o di restringere lo stesso tributo, che ha la stessa caratteristica, la stessa ontologia fiscale, lo stesso contenuto. Quasi sempre di allungarlo, perché evidentemente si vuole dare alla regione un potere impositivo superiore; si è fatto cioè un ragionamento duramente mercantilistico e si è detto: visto che la regione è qualcosa di più grosso della provincia, così lo stesso tributo regionale deve essere qualcosa di più grosso del tributo della provincia. E tutto questo è la grande invenzione in cui si concretano questi tributi così detti propri che si son voluti mettere in questa legge finanziaria regionale? Un tantino di inventiva in più io l'avrei desiderata da parte del Governo attuale che si è fatto patrocinatore di questo disegno di legge! Abbiamo dunque questi amministratori regionali i quali prendono questa tassa già esistente e si preoccupano soltanto di fare questa specie di « allunga e stringi » che deve essere non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50 per cento.

Ora, a parte il metodo in se stesso che direi è poco ortodosso, io già dovrei fare altre considerazioni. Non solo l'amministratore regionale si riduce ad un modesto misuratore del tributo altrui già esistente, ma per giunta

gli si lascia questa eccessiva elasticità che non fa che aumentare quelle differenze di cui poc'anzi ho avuto occasione di parlare. Cioè, non fa che creare ulteriori sperequazioni; perché ritorna quello stesso argomento che io poc'anzi avevo aduggiato quando si parlava della tassa, del tributo in se stesso. Infatti poc'anzi dicevo: chi applicherà il tributo? La regione che ha più bisogno di soldi, la regione meno ricca, la regione più povera. E adesso ritorna lo stesso argomento in ordine alla commisurazione del tributo. Chi applicherà un tributo meno alto? È chiaro: la regione più povera applicherà il tributo più alto; la regione più ricca il tributo meno alto. Anche qui allora noi creiamo una ulteriore fonte di sperequazione tra i vari tributi regionali. Cioè non solo già c'è sperequazione rispetto all'ordinamento delle regioni speciali, non solo già c'è sperequazione tra talune regioni a statuto normale da un lato e talune regioni a statuto normale dall'altro, ma ci sarà quasi un parametro di sperequazione, ci sarà una specie di scala mobile delle sperequazioni. Si può fare questa equazione: tanto più la regione è povera, tanto più il tributo sarà abbondante, sarà superiore; tanto più la regione è ricca, tanto più il tributo sarà inferiore e sarà di minor gettito.

Tutto questo già ci porta a delle ingiustizie distributive che fanno senso in qualsiasi ordinamento, ma in modo particolare fanno senso nell'ordinamento fiscale; anche perché questo ordinamento fiscale è, e non a caso, oggetto di una proposta di riforma. Noi ci stiamo, nella Commissione finanze e tesoro della Camera, da diverse settimane, dibattendo per potere dare una nuova struttura alla fiscalità italiana; si vuole a qualunque costo snellire le ormai superate bardature fiscali; si vuole a qualunque costo creare qualcosa di migliore. E nello stesso momento in cui si vuole migliorare, si crea, attraverso questi tributi di natura anomala, una immensa difficoltà per ciò che riguarda le future regioni da costituire.

Io dico, onorevoli colleghi, stiamo attenti. Non incorriamo in questo ulteriore danno. Già sono passati gli altri articoli: pazienza! Già sono state stabilite per volontà della maggioranza le tre tasse principali: l'imposta sulle concessioni (che, come ho spiegato, io considero una tassa più che un'imposta; non torno certo sull'argomento perché l'ho chiarito a sufficienza), la tassa sulle concessioni regionali, la tassa di circolazione. Basta, onorevoli colleghi, fermiamoci a questi tre tributi. Non è assolutamente necessario che ci ostiniamo a votare il quarto tributo perché, come abbia-

mo visto, non è un tributo che darà molto lustro alla finanza regionale, non è un tributo che creerà una adeguata giustizia distributiva tra i vari contribuenti.

Se poi noi guardiamo alle modalità di accertamento, di liquidazione, di riscossione del tributo stesso, rinasce quell'obiezione che formulai allorché ebbi occasione di occuparmi degli altri tributi e in modo particolare del tributo di cui all'articolo 2: che questo tributo viene ad essere accertato, liquidato e riscosso per conto della regione dagli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

Anche qui ci sarebbe da fare una serie di considerazioni. Innanzitutto ci sarebbe da chiedersi se, dal punto di vista anche della struttura degli organi regionali, è accettabile questo criterio, che si abbia una esazione dei tributi per conto. Io penso che le regioni ad un certo momento debbano crearsi dei loro organi competenti ad esigere. Ma si dirà che questa è una norma di natura contingente; no, perché se noi guardiamo le norme finali e transitorie, ci accorgiamo che non è contemplata come transitoria questa norma dell'esazione, dell'accertamento e della liquidazione per conto delle regioni. Allora io debbo dire che queste regioni nascono in partenza — come direbbe un buon napoletano — « sfaticate », cioè sono delle regioni che non vogliono proprio far niente, non vogliono lavorare, vogliono lasciare queste gatte da pelare agli uffici competenti: se sono dello Stato, dello Stato; se sono dei comuni (qui vedo un illustre sindaco di un comune), dei comuni e così via di seguito.

Ed io penso che un sindaco dovrebbe preoccuparsi allora di essere esattore per conto delle regioni: egli dovrebbe, cioè, attirarsi le antipatie e le proteste dei contribuenti ad esclusivo vantaggio della regione. Così tutti, il sindaco, l'amministrazione provinciale, addirittura lo Stato — bontà loro — debbono darsi da fare per conto della regione, di questa neonata che forse non sa dove mettere le mani in campo tributario, di questa poppante che vuole allattarsi o alla mammella dello Stato con i tributi che lo Stato dà o alle mammelle più piccole, secondarie, degli altri organi che alimentano questa voracità di deglutizione da parte delle neonate regioni.

Tutto questo non mi sembra né giusto, né confacente ad un criterio fiscale che dovrebbe basarsi sulla certezza. In genere si dice che vi deve essere la certezza del diritto e che sul diritto non debbano sussistere equivoci. Ma in materia fiscale questo principio gene-

rale, questa certezza del diritto dovrebbe essere preminente su ogni altra considerazione. Invece qui non vi è né certezza della norma, né certezza circa la sua applicazione e nemmeno, vorrei dire, il garbo o il buon gusto dell'organo impositore che da se stesso si incarichi di « pelare » il contribuente.

E allora, se tutto questo non è possibile, io mi chiedo, e chiedo soprattutto agli onorevoli colleghi, come si possa reggere in piedi l'articolo che noi discutiamo.

Resterebbe un ultimo argomento di un certo valore che mi affretterò ad esaminare rapidamente. L'altra volta ho annunciato che me ne sarei occupato in sede specifica, non volendomene occupare quando discutemmo l'articolo 2. Credo perciò di essere coerente con questa mia riserva che adesso scioglierò molto velocemente.

Non vedo come questo tributo, che si occupa di una materia alquanto incerta dal punto di vista giurisprudenziale, debba trovare ingresso proprio in una legge regionale. Si tratta di materia di cui la Corte costituzionale, la cassazione, la magistratura di merito e persino gli organi centrali tributari, hanno avuto modo di occuparsi. Occorre in sostanza stabilire se questo tributo possa considerarsi del tutto valido e accettabile o non piuttosto debba essere considerato come tributo discutibilissimo sul piano fiscale e soprattutto sul piano della validità dei meccanismi di imposizione. Infatti esso quasi sempre non si limita a contemplare — anche se la dizione è specifica — l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ma è connesso anche con altri servizi di competenza soprattutto comunale. Mi riferisco ai servizi della pubblica affissione, della pubblicità e materie affini che dovremo prendere in esame nel quadro della prossima riforma tributaria. A detti servizi, come è noto, si cerca di dare un ulteriore snellimento e di non incorrere nei rigori della giurisprudenza, che in questo campo è abbastanza consolidata.

Ma allora, onorevoli colleghi, tra tanti tributi che si sarebbero potuti prendere in esame, perché mai ci si è fermati proprio su quello più contestato, su quello più discusso? Infatti l'occupazione di spazi e aree pubbliche è un tributo sul quale c'è molto da dire. Questi spazi e queste aree pubbliche molte volte vengono considerati come una proiezione dell'insegna, per la quale si paga poi un tributo a parte. Se l'insegna, per giunta, è luminosa il tributo è ulteriormente aggravato dalla luminosità. Così se per ipotesi noi prendiamo un'insegna a bandiera che si compon-

ga di due aste infisse in un determinato immobile, di una tabella (quasi sempre in *plexiglass*) su cui sono le scritte e di apparati luminosi interni, noi vediamo che il contribuente deve pagare innanzi tutto la tassa sull'insegna, poi la tassa sulla luminosità dell'insegna — perché per l'insegna spenta si paga in un modo e per quella luminosa si paga in un altro modo — e poi, deve anche pagare per quel tanto di area che si presume venga ad occupare, in una maniera piuttosto strana, con l'insegna stessa. Per non parlare dell'ombra che l'insegna proietta sul marciapiede o sulla strada, che in astratto costituirebbe un'altra occupazione di spazio pubblico o, più che occupazione, direi « ombreggiatura » di spazio pubblico. E l'ombra che si proietta e quindi praticamente si paga anche la tassa sull'ombra.

Ditemi voi — ed io mi limito soltanto a cenni superficiali — se sia possibile, dopo aver scelto tra tante centinaia di tributi solo questi quattro, prevedere tra questi quattro una tassa tanto discutibile e tanto opinabile quale quella per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui noi ci occupiamo. Si potrebbe dire che la tassa non riguarda solo ciò di cui ho parlato; io ho portato solo il caso limite, il più contestato, ma non per questo non devo preoccuparmi anche di altri tipi di occupazione e della inopportunità di avvalersi di questo congegno tributario per impinguare le casse regionali.

Anche sotto questo profilo, quindi, non mi pare si possa in alcun modo dire che l'articolo 5 meriti eccessivo credito o meriti di entrare a far parte della legge. Né mi si può dire che c'è un'armonica costruzione, per cui *simul stabunt, simul cadent*; non si può dire che il legislatore abbia escogitato un autonomo ed originale sistema di fiscalizzazione regionale in virtù del quale « o si mangia questa minestra o ci si butta dalla finestra ».

Se si dicesse che attraverso queste quattro imposte, anzi questi quattro tributi (perché l'imposta è una sola, e l'ho dimostrato già a suo tempo) si è voluto creare qualcosa di organico, per cui i tributi sono legati l'uno all'altro, in modo che non si potrebbe concepire la tassa sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile se non collegata alla tassa sulle concessioni regionali, a sua volta collegata alla tassa di circolazione, tutti e tre questi tributi fossero collegati poi alla tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, allora la preoccupazione di mantenere integro tale sistema avreb-

be una sua ragione d'essere. Ma qui si è in presenza di un congegno così anomalo, così strano, così imperfetto, che non c'è alcun addentellato, alcun aggancio, niente che possa far pensare ad un sistema organico.

Dai vari tributi si sono presi a caso — è stata fatta una specie di tombola — questi quattro; non so quale sia stato il criterio, non so se sia stato un criterio cabalistico, a guidare il Governo nel creare questo tipo di costruzione fiscale regionale; non so se si sia trattato di un criterio sportivo o di un criterio, diciamo così, dinamico o puramente personale; non so come siano venuti fuori questi quattro tributi, perché, ripeto, al di là della tassa di circolazione, che si comprende perché è la più cospicua, non si comprende perché si siano scelti gli altri tributi e perché si sia scelta soprattutto la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Certo è che nulla vieta di bocciare questo tributo pur accogliendo gli altri tre e, anzi, proprio perché gli altri sono stati accolti, bisognerebbe eliminare questo che con quelli non ha alcun aggancio e non ha nemmeno la giustificazione più o meno peregrina di un gettito rispettabile.

A questo punto potrei avere concluso l'illustrazione del mio emendamento che mira a far recepire dall'Assemblea questi che sono una parte dei tanti altri argomenti che si potrebbero addurre a favore della soppressione dell'articolo 5 e vorrei sperare che, attraverso le più solide argomentazioni del collega Guarra e le mie più modeste, l'Assemblea si induca a dare *pollice verso* alla norma dell'articolo 5.

Devo farmi però scrupolo di una obiezione che potrebbe essere mossa dall'autorevole relatore o da qualche altrettanto autorevole contraddittore. Mi si potrebbe domandare: perché ti sei affannato tanto a discutere questo tributo quando in effetti l'articolo 5 è ormai diventato obbligatorio, in quanto l'articolo 1, per il semplice fatto di aver già incluso la tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche tra i tributi propri, non consente più la soppressione del tributo? Ci sarebbe una specie di preclusione alla rovescia nel senso che, l'articolo 5 essendo già stato preannunciato come conseguenza dell'articolo 1, non sarebbe più possibile sopprimerlo per non creare una antinomia con l'articolo 1.

L'osservazione, sotto il profilo rigidamente formale, potrebbe anche essere valida. Non mi pare però che vi sia preclusione poiché sappiamo che il legislatore può, in norme successive, non certo negare ma, in qualche misura, modificare, limitare quanto già detto

nelle norme precedenti e ciò in virtù della piena discrezionalità lasciata al legislatore nell'espressione della propria volontà, salvo per le limitazioni risultanti dalla Costituzione o dal regolamento interno delle Camere.

Guai se il legislatore, per ogni norma da approvare, si trovasse la strada preclusa da quanto detto in precedenza! Quindi, è vero sì che nell'articolo 1 è elencato il tributo in questione per cui, in teoria, non si potrebbe oggi sostenerne la soppressione essendo stato il tributo stesso votato e approvato dall'Assemblea, ma è anche vero che se il tributo è stato previsto in via astratta, non per questo deve essere specificamente disciplinato all'articolo 5. Anche perché ci accorgiamo che all'articolo 1 si è stabilito che si voleva approvare il tributo « proprio » della regione, cioè un vero e proprio tributo regionale; mentre all'articolo 5 apprendiamo che si tratta di un tributo provinciale, disciplinato dalle norme dello Stato, che diventa tributo regionale.

La contraddizione, quindi, potrebbe essere proprio su questo punto: che in un primo momento noi avevamo pomposamente, direi quasi presuntuosamente disposto, da legislatori provetti, un tributo proprio della regione; sennonché, da una semplice lettura dell'articolo 5, ci rendiamo conto che di altro non si tratta se non della contraffazione di un tributo provinciale.

DELFINO, Relatore di minoranza. Sostanzialmente, poi, sono i comuni ad applicarlo.

SANTAGATI. Ho avuto già modo di accennarlo nella prima parte di questo discorso; d'altra parte, questa osservazione mi potrebbe indurre ad ulteriori considerazioni, le quali metterebbero in maggior evidenza l'ibridismo del tributo (ho già detto che il tributo è ibrido).

DELFINO, Relatore di minoranza. Lo si potrebbe definire ermafrodito.

SANTAGATI. No; potrebbe dirsi ermafrodito se ci fosse un miscuglio di due sessi soltanto, ma qui si tratta di tre o addirittura di quattro sessi: la natura comunale del tributo, la natura provinciale, quella statale e la natura — nuova — regionale. Quindi altro che ermafroditismo (almeno nell'accezione scientifica del termine)! È una forma patologica che potrebbe essere definita soltanto da un valido cultore di medicina, quale, ad esempio, il collega d'Aquino.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, non raccolga le interruzioni dell'onorevole Delfino.

SANTAGATI. No, signor Presidente, anche se mi offrono altri spunti, che non svilupperò perché non intendo complicare le cose e non intendo soprattutto andare al di là del limite di tempo che mi ero imposto all'inizio dello svolgimento del mio emendamento.

Quindi, per completare il mio pensiero, anche se, come dicevo, poteva apparire impossibile chiedere oggi la soppressione del tributo, perché già prefigurato dall'articolo 1, ritengo tuttavia che l'articolo 5 non dovrebbe essere approvato dall'Assemblea, anche per tutte le molteplici ragioni espresse prima di me dall'onorevole Guarra, e che io non ho ripreso per evitare inutili ripetizioni. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: per quanto non disposto dalla presente legge.

5. 2. Franchi, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

D'AQUINO. Chiedo di svolgerlo io; e contemporaneamente, signor Presidente, vorrei svolgere anche l'emendamento De Marzio 5. 0. 1.

PRESIDENTE. Sta bene. Si tratta del seguente emendamento:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa avente sede nel capoluogo della Regione.

5. 0. 1. De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

L'onorevole d'Aquino ha facoltà di svolgere i due emendamenti.

D'AQUINO. Sull'emendamento Franchi 5. 2, noi insistiamo, signor Presidente, per

motivi tecnici, e cioè per evitare che la regolamentazione regionale, al momento opportuno e secondo le determinazioni delle maggioranze che andranno a costituire le assemblee regionali, possa, al di fuori e oltre l'applicazione delle tasse devolute alle regioni medesime, interferire con la legislazione dello Stato.

Ciò comporterebbe possibili divergenze di interpretazione della legge da parte delle varie regioni. Ecco il motivo tecnico per cui insistiamo nel richiedere la soppressione dal testo dell'articolo 5 del riferimento alle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale.

Quanto all'articolo aggiuntivo 5-bis da noi proposto, esso tende ad assicurare, nella malaugurata ipotesi in cui la legge finanziaria regionale dovesse essere approvata dal Parlamento, l'effettuazione di specifici e rigorosi controlli da parte di un organo dello Stato, e precisamente di una delegazione della Corte dei conti avente sede nel capoluogo della regione.

Questa nostra richiesta deriva sia da considerazioni di ordine generale, sia da una riflessione sull'esperienza compiuta dalle regioni a statuto speciale.

La legislazione regionale, come dimostra l'esperienza delle regioni a statuto speciale attualmente operanti, è divenuta estremamente complessa se non addirittura pletorica e molte volte gli uffici regionali della Corte dei conti non sono in grado di procedere speditamente ai controlli, così da rendere esecutive le norme approvate dai consigli e dalle giunte regionali.

Se noi non provvedessimo a dislocare uffici della Corte dei conti in ciascun capoluogo regionale, verremmo a trovarci, con le regioni a statuto ordinario, in una situazione ancora peggiore, ciò che renderebbe ancora più lunghi e difficili i controlli. Vi è veramente da meravigliarsi nel constatare come la solerzia semplicistica di coloro che hanno steso questa legge finanziaria regionale non abbia saputo rilevare questa carenza, anche perché gli estensori della legge dovrebbero conoscere assai meglio di noi l'esperienza in atto nelle regioni a statuto speciale.

Se il nostro articolo aggiuntivo non venisse accolto dalla maggioranza, chi effettuerebbe il controllo degli atti emanati dalle giunte e dai consigli regionali? La Corte dei conti in sede nazionale oppure, come avviene per le province, un ufficio traslato al servizio delle regioni?

In ogni caso una carenza in tale materia condurrebbe inevitabilmente a ritardi del

tutto ingiustificati, il che vanificherebbe la speranza (espressa nella relazione al disegno di legge e manifestata anche da vari oratori della maggioranza nel corso della discussione generale) di rendere meno burocratico e più spedito il funzionamento delle costituenti regioni. Viceversa l'accoglimento del nostro articolo aggiuntivo porrebbe le regioni a statuto ordinario almeno nelle stesse condizioni, sotto questo profilo, di quelle a statuto speciale, ove pure si registrano ritardi notevoli e si dà luogo alla formazione di residui passivi nonostante che colà siano stati istituiti uffici regionali della Corte dei conti con l'incarico di procedere al controllo degli atti emanati dalle giunte e dai consigli regionali.

Per queste ragioni ci auguriamo che i nostri emendamenti siano accolti dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: dalle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale, *con le parole:* dalle norme che dovranno essere emanate dalle Regioni.

5. 7. Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cestone, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.

Al primo comma, aggiungere in fine le parole: in attesa delle emanande norme regionali.

5. 8. Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cestone, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.

Sopprimere il secondo comma.

5. 9. Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cestone, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

SERRENTINO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRENTINO. Per quanto riguarda l'emendamento 5. 7, che ha in subordine l'emendamento 5. 8, dobbiamo ripetere quanto già detto durante la discussione sugli articoli 3 e 4 circa l'autonomia che si vuol dare alle regioni in sede di normativa per l'incasso di certi tributi.

A proposito dell'emendamento 5. 9, invece, notiamo che l'originario articolo 5 del disegno di legge prevedeva che le regioni determinassero l'ammontare delle tasse in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato, e che con un emendamento della Commissione tale ammontare è stato modificato portando il massimo al 150 per cento e il minimo al 50 per cento. Con il nostro emendamento, noi proponiamo la soppressione di tale secondo comma dell'articolo 5, sempre nel rispetto di quella che dovrà essere l'autonomia dell'ente regione.

Mi si permetta di dire in questa occasione che l'articolo 5 lascia in noi notevoli perplessità, soprattutto a proposito della modestissima possibilità di introito, per questa voce, da parte delle regioni. Si tratta, come è previsto nell'allegato A del disegno di legge, di un importo pari a 400 milioni. Se pensiamo ai servizi che debbono essere organizzati dagli enti regioni per poter controllare e soprattutto collaborare alla individuazione di questi cespiti, vediamo trattarsi di un tributo che ci lascia molto perplessi per la possibilità che per l'organizzazione di un servizio le spese siano tali da assorbire le relative entrate. Vedo che anche altri colleghi hanno presentato un emendamento che prevede la possibilità da parte della regione di accertare con uffici propri gli introiti che vengono realizzati in questo campo da parte degli organi statali. Ciò dimostra che esiste l'intenzione di esercitare dei controlli veri e propri. Probabilmente le 15 regioni a statuto ordinario che dovranno organizzare questi servizi supereranno in spese i 400 milioni di introito previsti. Ecco perché noi affermiamo che, lasciando piena autonomia alle regioni, è necessario sopprimere il secondo comma dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 5. 7, dopo le parole: dalle Regioni, aggiungere le seguenti: ed in attesa

di esse, dalle leggi che regolano l'analogo tributo provinciale.

0. 5. 1. **Pazzaglia, Abelli, Franchi, De Marzio, Turchi, Nicosia, Caradonna, Servello, Marino, Guarra, Alfano, Romualdi.**

All'emendamento 5. 8, sostituire le parole: in attesa delle emanande norme regionali, con le parole: fino a che non saranno state emanate le leggi e i regolamenti regionali.

0. 5. 2. **Pazzaglia, Abelli, Franchi, De Marzio, Turchi, Nicosia, Caradonna, Servello, Marino, Guarra, Alfano, Romualdi.**

PAZZAGLIA. Rinunziamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

5. 3. **Pazzaglia, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

DI NARDO FERDINANDO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO FERDINANDO. Desidero brevemente ricordare quanto ho avuto occasione di affermare nella seduta dell'11 dicembre 1969, rapportando il provvedimento in discussione a quanto avverrà in seguito alla riforma tributaria che è *in itinere* in Parlamento. Ebbi a dire: vediamo più da vicino questi tributi sui quali le regioni dovrebbero costruire il loro edificio e il loro programma. Essi sono viziati all'origine dal più grave errore che sia stato mai commesso; errore al quale, in occasione della riforma tributaria, il Parlamento dovrà assolutamente porre un rimedio, e che invece oggi, con l'approvazione del presente disegno di legge, inscientemente, alla leggera, si ricalca e si puntualizza.

Ecco l'errore: la gravosità non uniforme del tributo sui cittadini dello Stato, a parità di servizio e a parità di capacità contributiva.

A mio avviso, questo fatto in uno Stato che si qualifica democratico ed equilibrato è particolarmente grave, soprattutto nel gioco di poteri e di controlli al gioco di poteri creati con l'istituzione della Corte costituzionale.

Non vi è di peggio che fare e non fare, volere e non volere, creare degli istituti indubbiamente viziati da patente incostituzionalità.

Non vorrei tra l'altro che la Corte costituzionale nella sua libertà, giungesse a decisioni tali da vanificare la legge, ponendo in crisi una certa regolamentazione della realtà, e da mettere in ridicolo l'attività del Parlamento. Ora, che il Parlamento, composto da quella che dovrebbe essere l'*élite* della nazione, faccia la figura di non aver rispettato la Costituzione, è una cosa particolarmente grave, e di questo intendo occuparmi.

Nel corso del mio intervento dell'11 dicembre ebbi a considerare i vari tributi, liberi e diversi fra regione e regione, per l'attribuzione di una maggiore o minore percentuale diretta o differita, ed ebbi a considerare l'incongruenza di tale situazione, per cui un cittadino di una zona veniva tassato in una maniera e quello di un'altra in un modo diverso. Rilevai anche la situazione generale, che il catasto restava alla competenza dello Stato, che i vari elenchi e le varie situazioni fiscali rimanevano nella competenza di altri organi, che il personale doveva essere deambulante o spostato da un ente all'altro e da un organo all'altro, per cui si finiva per avere una duplicazione di personale, non potendosi il primo spostare altrove: si finiva cioè per pagare un doppio personale per l'attuazione di un unico servizio con una dispersione enorme di denaro, di capacità e soprattutto di serietà da parte dello Stato.

Passando ora a considerare gli emendamenti, rilevo che ci troviamo in un'ipotesi modificativa ed estensiva del fenomeno tributario. In tale situazione due sono gli aspetti da considerare: che cosa deriva all'ente avvantaggiato e qual è il danno subito dallo svantaggiato. Infatti, se vi è chi incassa e deve redistribuirlo per determinate attività, vi è anche chi è percosso dal tributo.

Esaminando la situazione degli enti locali in generale, abbiamo l'impressione che essa sia florida? O non ricordiamo, per esperienza di uomini politici, ma anche per esperienza di uomini che vivono la vita di ogni giorno, perché molti di noi sono professionisti e si trovano a svolgere spesso la loro attività nelle giurisdizioni amministrative, non ricordiamo — dicevo — che gli enti locali versano in gravi condizioni finanziarie? L'onorevole Foschini ricorderà le « corse » che ha fatto a Roma per cercare di avere il ripiano dei bilanci, i soldi per poter pagare. Può accadere per esempio che un comune si trovi in una così grave situazione economica da dover vivere con i pre-

stiti: non ha soldi, si fa uno stanziamento eccezionale, la Cassa depositi e prestiti promette i soldi che poi non dà: una volta si ricorreva all'Italcasse, che si limitava alle promesse, per cui si finiva di fatto col ricorrere al Banco di Napoli o alla banca locale o col riscattare il risconto dello sconto del risconto presso l'appaltatore delle imposte di consumo, accumulando enormi interessi passivi. Non c'è nulla di peggio.

Non avete la sensazione, onorevoli colleghi, che in tema di imposizione tributaria si sia proprio nel campo dei vasi comunicanti? La capacità contributiva del nostro paese è quella che è e non si può continuare a gravare sui contribuenti. Non vorrei che si arrivasse — mi si permetta di raccontare questo aneddoto per alleggerire il peso della discussione — a quel che si racconta sul Borbone, che dopo aver fatto aumentare i tributi, domanda qual è stata la reazione del popolo. Gli si risponde: il popolo protesta. Il Borbone ordina allora che i tributi vengano ancora aumentati. Il popolo insulta. Il Borbone fa ancora aumentare i tributi. Il popolo ride. Allora fa diminuire i tributi, perché la reazione popolare gli fa capire che nessuno più li pagherebbe.

Non credo che — mi sia consentito fare questo accenno a uomini che queste cose vivono ogni giorno — nella situazione comunale e provinciale sia il caso di alleggerire questa fonte di reddito. Un magistrato elettivo comunale e provinciale se veramente è più a contatto con il popolo nella vita di ogni giorno, più di quanto possiamo esserlo noi, avverte, in misura maggiore, questa esigenza, tanto più che già oggi un sindaco è quasi costretto a ragionare più o meno in questi termini: io sono un ottimo sindaco perché, trovato il comune in dissesto di *tot* miliardi, ho portato questo dissesto a dieci volte tanto; c'è veramente, purtroppo, qualche sindaco che oggi ragiona così, sostenendo di aver fatto bene per il proprio comune.

È necessario invece che si cerchi di raggiungere il pareggio dei bilanci, per evitare che la gestione della cosa pubblica assuma un carattere di immoralità.

Guardiamo però alla situazione dei contribuenti colpiti dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui stiamo parlando. Nel nostro paese ci sono certamente innumerevoli categorie sociali. Per riandare alla sottile distinzione del Navarra fatta in tema di formazione di aggregati sociali, mi è cara quella ipotesi secondo cui l'uomo, nella sua partecipazione alla vita pubblica, si com-

porta come nel famoso gioco dei tre cerchi: un cerchio è rappresentato dalla sua famiglia, un altro dallo Stato in cui vive, un altro dalla propria categoria di lavoro. A prescindere dall'affermazione del poeta, non possiamo dimenticare che in Italia vi è un numero rilevante di commercianti.

Onorevoli colleghi, noi potremmo considerare l'azienda comunale e mercantile italiana, soprattutto nell'ipotesi di poco investimento di denaro e di molto investimento di lavoro, come un'azienda a carattere socializzato: vi lavora il padre, la moglie, il figlio. Costoro sviluppano la loro attività nello stesso ambito, in una comunanza di interessi e di affetti.

Ebbene, questo tributo chi colpirà? Soprattutto i piccoli commercianti che occupano spazi ed aree pubbliche. Costoro hanno, a vostro avviso, una particolare capacità contributiva oggi, in epoca di grandi magazzini, di UPM, Standa e Rinascente? Che cosa succederà allora? Ho ricordato poc'anzi la storiella del Borbone, per significare che ad un certo punto, quando lo Stato chiede delle cose impossibili in materia fiscale, il contribuente trova il modo di sottrarsi al pagamento del tributo. Così, anche in questa circostanza, il contribuente finirà col trovare il modo di eludere la legge per salvare la propria azienda e la vita di tutto il complesso sociale che gravita intorno all'azienda medesima.

Alla fine, questi aumenti tributari finiranno con il diventare inefficienti e costosi. Quante delle norme dirette ad accrescere la pressione tributaria hanno condotto al risultato di dar luogo ad un maggiore onere di gestione tributaria, piuttosto che procurare un vantaggio per l'erario! Così, nella fattispecie, le regioni finiranno con lo spendere più di quanto ricaveranno e le province ricaveranno meno di quanto ricavano attualmente.

Tra l'altro, in tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche, bisognerà considerare la area occupata dagli alberghi i cui terrazzi si proiettano sulla pubblica via? No: parliamo dell'occupazione di spazio pubblico da parte della bancarella, del venditore ambulante. Allora in questo gioco di intelligenza il cittadino sarà portato, dalle necessità del *match*, a chiedersi: sono più intelligente io è più intelligente lo Stato? E si aggrava anche la sperequazione tra nord e sud, perché questo fenomeno dell'occupazione di spazio pubblico non è un fenomeno generalizzato: è molto più sviluppato nelle zone più povere del sud che non nelle zone più ricche del nord.

E infine — mi sto avviando alla conclusione — qual è la regola della legge? La legge

deve sempre — a prescindere dal fatto che noi molte leggi le stiamo soggettivando anziché oggettivarle — avere un suo carattere di generalità: si è cittadini di uno Stato in quanto questo Stato, secondo i principi di obiettività e generalità, legifera ponendo tutti i cittadini in una uguale situazione. Non richiederò le amnistie con nome e cognome, non richiederò determinate leggi che vanno a vantaggio di taluno e a danno di talaltro, e che indubbiamente vanno a discapito di quella forza maggiore della legge che è la convinzione nei cittadini che la legge è giusta.

In questo caso, vivaddio, l'esempio tipico è quello dell'automobile. Se volessimo stare ad un'interpretazione restrittiva di questa norma, che consente ad una regione di portare la tassa di circolazione a determinati limiti e ad un'altra regione di portarla ad altri limiti (tra l'altro non è detto che sarà la regione più ricca ad abbattere questo limite e la regione più povera ad alzarlo: potrà accadere anche l'inverso) potremmo arrivare all'assurdo, per colpa di un amministratore regionale, che la automobile proveniente da Napoli, nel momento in cui attraversa una determinata regione, dovesse pagare la differenza di tassa per la territorialità del tributo.

Ma io domando (e torno all'eccezione con la quale ho iniziato questo mio modesto dire): credete proprio che sia costituzionale stabilire che taluni cittadini, per giunta delle categorie meno abbienti paghino un determinato tributo in una maniera, ed altri cittadini di un'altra regione lo paghino in una maniera diversa? Qui l'eccezione di costituzionalità vien fuori di sicuro. Il nostro popolo non è così, direi bacchettone, così formalista, così rispettoso della *res publica* e della facoltà impositiva del Parlamento da non ricorrere alla Corte costituzionale. Noi non siamo come gli inglesi. Noi abbiamo una tipica provenienza dal diritto privato romano, quindi è chiaro in noi il senso dell'io, del proprio diritto, di quello che ciascuno ha diritto ad avere e che gli altri non debbono tangere, non debbono offendere. Direi che entra in gioco in questo campo un dovere della Corte costituzionale. Non dimentichiamo del resto le recenti sentenze in tema di adulterio; di concubinato.

In questo caso io mi domando: vi sarà o non vi sarà una sentenza della Corte costituzionale che, in ossequio ad un potere-dovere o anche ad una interpretazione generalizzata di una ricorrente necessità sociale di categorie meno abbienti, bollerà la norma in discussione di incostituzionalità? Io vorrei che ognuno di voi riflettesse attentamente sulla possibi-

lità di considerare costituzionale un tributo che varia da regione a regione. Se vi sarà una causa semplice per il più modesto degli avvocati che abbia solamente letto un libro di istituzioni di diritto pubblico sarà questa. Questa è certamente una legge incostituzionale che porterà danno alla nazione, discredito alle istituzioni fondamentali della vita del paese e le getterà nel ridicolo, mentre, come è ormai da tutti riconosciuto, dal Montesquieu in poi, quale che sia l'organismo giuridico-politico-costituzionale che amministra un paese, esso deve avere il rispetto dei cittadini perché altrimenti, senza questa eticità delle strutture, non vi è uno Stato. (*Applausi a destra*).

Sostituzione di commissari.

PRESIDENTE. Annuncio che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni il deputato Damico in sostituzione del deputato Caprara e della Giunta per il regolamento il deputato Malagugini in sostituzione dello stesso deputato Caprara.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: non superiore al 150 per cento, con le parole: non superiore al 120 per cento.

5. 4. **Romeo, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Al secondo comma, sostituire le parole: non inferiore al 50 per cento, con le parole: non inferiore all'80 per cento.

5. 5. **Alfano, De Marzio, Almirante, Abelli, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. La Commissione ha introdotto al secondo comma dell'articolo in esame una sostanziale modifica, dilatando lo spazio di manovra che le regioni a statuto ordinario dovrebbero avere circa la determinazione dell'ammontare della tassa di occupazione del suolo pubblico, rispetto alla tassa che era in vigore anteriormente all'emanazione della legge stessa. Abbiamo già avuto occasione di far presente alla Camera che questa attribuzione di un vasto campo di applicazione del tributo presenta grandi differenziazioni. Se rimanesse l'emendamento della Commissione si potrebbe avere che in una regione si paga in pratica per lo stesso titolo un terzo di quanto si paga in un'altra.

Questa ampia possibilità di determinazione del tributo non risponde a criteri di ordinato ed equo carico tributario sul contribuente. Se infatti una regione dovesse stabilire, valendosi delle facoltà che attraverso il testo della Commissione le vengono attribuite, il tributo nella misura del 150 per cento di quello vigente e un'altra regione lo dovesse stabilire nella misura del 50 per cento ci sarebbe la differenza veramente notevole che io ho prima indicato, o meglio il rapporto di 1 a 3.

I nostri emendamenti intendono appunto limitare la possibilità di manovra delle regioni a statuto ordinario in ordine a questo tributo sia per quanto riguarda il massimo, riportandolo al 120 per cento, sia per quanto riguarda il minimo, riportandolo all'80 per cento. Ci pare che questo corrisponda ad una esigenza di uniformità nonché all'esigenza di evitare sperequazioni enormi fra una regione e l'altra.

Per le considerazioni che sono state svolte in precedenza dal collega che ha parlato sull'articolo e data la chiarezza degli emendamenti stessi ritengo che essi meritino l'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 5. 4, sostituire le parole: 120 per cento, con le parole: 110 per cento.

0. 5. 3. **Pazzaglia, Abelli, Franchi, De Marzio, Turchi, Nicosia, Caradonna, Servello, Marino, Guarra, Alfano, Romualdi.**

All'emendamento 5. 4, sostituire le parole: 120 per cento, con le parole: 130 per cento.

0. 5. 5. **Pazzaglia, Abelli, Franchi, De Marzio, Turchi, Nicosia, Caradonna, Servello, Marino, Guarra, Alfano, Romualdi.**

All'emendamento 5. 4, sostituire le parole: 120 per cento, con le parole: 140 per cento.

0. 5. 6. **Pazzaglia, Abelli, Franchi, De Marzio, Turchi, Nicosia, Caradonna, Servello, Marino, Guarra, Alfano, Romualdi.**

All'emendamento 5. 5, sostituire le parole: 80 per cento, con le parole: 85 per cento.

0. 5. 7. **Pazzaglia, Abelli, Franchi, De Marzio, Turchi, Nicosia, Caradonna, Servello, Marino, Guarra, Alfano, Romualdi.**

PAZZAGLIA. Rinunciamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

La Regione può prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni, limitatamente ai tributi che interessano direttamente la Regione. Gli uffici sono tenuti a riferire alla Regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

5. 6. **Delfino, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Il nostro emendamento 5. 6, che mi auguro trovi anche il consenso del relatore per la maggioranza, si riallaccia all'ultimo comma del testo dell'articolo 5, che, noi riteniamo, sarà approvato come è stato per i precedenti articoli. Se dovesse essere approvato, noi riteniamo però (e mi permetto di richiamare l'attenzione del relatore su questo) che possa anche essere tranquillamente accolto il nostro emendamento.

Si tratta del problema dell'accertamento. Noi dovremmo fare un lungo discorso (ma non lo facciamo) sui sistemi di accertamento che, purtroppo, restano quelli che sono. Noi siamo sempre pronti — e giustamente — a giudicare superati, perché inefficaci, perché spesso non giusti, i metodi di accertamento degli uffici dello Stato — per non parlare di quelli degli

enti locali, degli uffici comunali — e poi senza preoccuparci di migliorare minimamente questa situazione, finiamo con il perpetuarla trasmettendola alle regioni, che nasceranno male anche per questi motivi, proprio perché mancano tutti quei presupposti sui quali avevate giurato per venti anni: il famoso *iter* che doveva essere seguito.

Se voi aveste varato la riforma tributaria, se aveste affrontato tutti questi grossi problemi, avremmo potuto dare alle regioni, metodi, mezzi e strumenti più snelli, più moderni e più efficaci, soprattutto più giusti perché anche questi non saranno giusti.

Come avviene l'accertamento di questa tassa per l'occupazione di spazi pubblici? L'ultimo comma dell'articolo 5 così recita: « All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto delle regioni, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale ».

Ora, che la regione (vedete il nostro tentativo di migliorare le situazioni e non di peggiorarle) venga proprio avulsa completamente anche da una cosa alla quale è fondamentale interessata (cioè l'accertamento, la procedura dell'accertamento), non ci sembra giusto, per cui, appunto, domandiamo che a queste operazioni di accertamento partecipi direttamente la regione attraverso un'azione di coordinamento fra i competenti uffici dello Stato e gli uffici che la regione dovrà creare a questi fini. Questo non dovrebbe essere soltanto un potere della regione, dovrebbe essere anche un dovere perché la regione è interessata ad un accertamento preciso. Ecco perché noi proponiamo di aggiungere un comma che stabilisca che: « La regione può prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato » (questo è il minimo che si possa domandare) « e fornire ad essi dati ed informazioni, limitatamente ai tributi che interessano direttamente la Regione ».

Meglio ancora sarebbe stato se avessimo proposto: « La regione può e deve fornire agli uffici dello Stato dati ed informazioni limitatamente ai tributi di competenza regionale ». Il nostro emendamento si conclude stabilendo che: « Gli uffici sono tenuti a riferire alla regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite ».

Il nostro è un emendamento aggiuntivo che presuppone l'esistenza dell'ultimo comma dell'articolo 5 e che ci auguriamo non trovi difficoltà ad essere accolto. Bisogna considerare, d'altra parte, che ci sono disposizioni

precise che ci impegnano al coordinamento fra la finanza statale e quella regionale e degli altri enti locali. Come ciò potrà avvenire non è chiaro perché avreste dovuto procedere a riforme fondamentali prima dell'attuazione delle regioni. Ma almeno uno sforzo in questo senso vale la pena di farlo. Non dimentichiamo che spesso gli accertamenti avvengono attraverso il vecchio e superato metodo degli informatori: informatori spesso negligenti e, altre volte, più spesso ancora, interessati. Facciamo dunque sì che anche la regione possa partecipare all'opera per migliorare, come speriamo, questo sistema. In questo senso raccomandiamo l'accoglimento del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 5. 6, sostituire le parole: gli uffici, con le parole: gli uffici tributari dello Stato.

0. 5. 8. Pazzaglia, Abelli, Franchi, De Marzio, Turchi, Nicosia, Caradonna, Servello, Marino, Guarra, Alfano, Romualdi.

All'emendamento 5. 6, sopprimere le parole: limitatamente ai tributi che interessano direttamente la regione.

0. 5. 9. Pazzaglia, Abelli, Franchi, De Marzio, Turchi, Nicosia, Caradonna, Servello, Marino, Guarra, Alfano, Romualdi.

All'emendamento 5. 6, sostituire la parola: riferire, con le parole: far conoscere.

0. 5. 10. Pazzaglia, Abelli, Franchi, De Marzio, Turchi, Nicosia, Caradonna, Servello, Marino, Guarra, Alfano, Romualdi.

All'emendamento 5. 6, sostituire le parole: alle informazioni fornite, con le parole: ai dati e alle informazioni ricevute.

0. 5. 11. Pazzaglia, Abelli, Franchi, De Marzio, Turchi, Nicosia, Caradonna, Servello, Marino, Guarra, Alfano, Romualdi.

FRANCHI. Rinunciamo allo svolgimento.

RAUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUCCI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare gli articoli aggiuntivi Vespignani 5-bis (5. 0. 2) e 5-ter (5. 0. 3), da considerarsi comunque preclusi a seguito delle precedenti votazioni.

PRESIDENTE. Sta bene. Avverto che, conseguentemente, decadono i subemendamenti Pazzaglia 0. 5. 0. 2. 1, 0. 5. 0. 2. 2, 0. 5. 0. 2. 3, 0. 5. 0. 2. 4, 0. 5. 0. 2. 5, 0. 5. 0. 2. 6 e 0. 5. 0. 2. 7, riferiti all'articolo aggiuntivo Vespignani 5-bis.

DELFINO, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO, Relatore di minoranza. Signor Presidente, su quest'articolo 5 c'è una serie di emendamenti: mi pare che, tra emendamenti e subemendamenti, siano 26. Io vorrei evitare di parlarne dettagliatamente; altrimenti, anche a parlarne per un minuto l'uno, impiegherei 26 minuti e sono troppi.

La minoranza della Commissione esprime senz'altro parere favorevole all'emendamento De Marzio 5. 1 totalmente soppressivo. Abbiamo ascoltato in proposito stamane una serie di interventi ai quali mi richiamo: in particolare quello dell'onorevole Santagati, le cui molteplici e direi imprevedibili argomentazioni sono state talmente schiaccianti da convincere — io penso — l'Assemblea ad accettare lo emendamento medesimo; il quale non contrasta con l'approvazione dell'articolo 1, in quanto si tratta qui di tutta una normativa, mentre l'articolo 1 determina solo l'affermazione di principio sull'attribuzione di certi tributi.

Anche sull'emendamento Franchi 5. 2 la minoranza della Commissione esprime parere favorevole. Si tratta di un emendamento che costantemente è stato proposto in tutti gli articoli finora affrontati, giacché questa continua ripetizione della formula « per quanto non disposto dalla presente legge » ci pare veramente un inciso superfluo che possa pertanto essere soppresso.

C'è poi l'emendamento Alpino 5. 7 al quale è collegato il subemendamento Pazzaglia 0. 5. 1. Ora, mentre il subemendamento ha carattere quasi sostanzialmente ostruzionistico (mi pare evidente), per quanto invece riguarda l'emendamento come tale ci troviamo anche in questo caso di fronte ad un costante richiamo alle norme che dovranno essere emanate dalle regioni piuttosto che alla responsabilità, direi ai diritti legislativi che si danno alle regioni. Noi, per un motivo di principio, non possiamo essere favorevoli a questo emendamento, come pure non possiamo essere favorevoli al successivo emendamento 5. 8 cui è collegato il subemendamento Pazzaglia 0. 5. 2 che ha le stesse finalità ostruzionistiche del subemendamento 0. 5. 1.

Siamo favorevoli agli emendamenti Pazzaglia 5. 3 e Romeo 5. 4, con i relativi subemendamenti Pazzaglia 0. 5. 3, 0. 5. 4, 0. 5. 5 e 0. 5. 6, come siamo pure favorevoli all'emendamento Alpino 5. 9.

Dobbiamo notare come l'emendamento Delfino 5. 6, al quale sono collegati i subemendamenti Delfino 0. 5. 8, 0. 5. 9, 0. 5. 10 e 0. 5. 11, forse potrebbe essere rinviato all'articolo 7-bis. Ma se ne dovrà discutere quando arriveremo a questo punto ed anche i proponenti dovranno dire qualche cosa di più. Infatti questo comma aggiuntivo riguarda sostanzialmente la possibilità delle regioni di intervenire negli accertamenti tributari. Poiché c'è un articolo aggiuntivo presentato dai parlamentari comunisti (il 7-bis), forse sarebbe da rinviare a quella sede. Ritengo anche che l'articolo 5-bis, relativo al controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, dovrebbe obiettivamente essere considerato un articolo aggiuntivo a parte; non può essere votato insieme all'articolo 5, perché riguarda un problema che è giusto sia collocato a questo punto della legge, ma che deve essere considerato a parte perché non si tratta di un tributo proprio da normalizzare, ma di una cosa diversa (cioè di un controllo) e andrebbe, a mio avviso, discusso o comunque votato a parte con un emendamento aggiuntivo di questo tenore: « l'articolo 41 della legge n. 62 del 1953 è abrogato ». Infatti quella legge prevede all'articolo 41 un certo controllo di legittimità sugli atti amministrativi diverso da quello che viene proposto da questo articolo 5-bis.

PRESIDENTE. Qual è il parere della maggioranza della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

TARABINI, Relatore per la maggioranza. Siamo contrari all'emendamento De Marzio 5. 1 poiché si tratta della proposta di soppressione delle intere entrate. Siamo contrari all'emendamento Franchi 5. 2 che è un emendamento di valore esclusivamente formale. Siamo contrari agli emendamenti Alpino 5. 7 e 5. 8 che riflettono quella concezione particolarmente autonomistica della finanza regionale che è già stata ripetutamente contrastata in occasione della discussione dei precedenti articoli. Siamo conseguentemente contrari agli emendamenti Pazzaglia 0. 5. 1, relativo all'emendamento Alpino 5. 7 e 0. 5. 2 relativo all'emendamento Alpino 5. 8, presentati dal gruppo del Movimento sociale, che hanno un valore esclusivamente formale.

Siamo contrari all'emendamento Pazzaglia 5. 3 che propone la soppressione del secondo comma e all'emendamento Alpino 5. 9 che è di identico contenuto.

Siamo contrari all'emendamento Romeo 5. 4 il quale prevede una riduzione della manovra tributaria che invece la Commissione e il Governo hanno ritenuto di consentire, per questo particolare tributo, in una misura alquanto ampia. Conseguentemente siamo contrari ai subemendamenti Pazzaglia 0. 5. 3, 0. 5. 4, 0. 5. 5 e 0. 5. 6 che propongono delle varianti di piccolo importo in ordine ai livelli superiori dell'aliquota.

Lo stesso dicasi per l'emendamento Alfano 5. 5 e per il corrispondente subemendamento 0. 5. 7, che si riferiscono invece alla manovra in senso discendente dell'aliquota e cioè alla fissazione del livello inferiore dell'aliquota stessa.

Per ciò che concerne l'emendamento Delfino 5. 6, a giudizio della maggioranza della Commissione, detto emendamento avrebbe dovuto essere trattato più propriamente in sede di esame del proposto articolo 7-bis e del corrispondente subemendamento Raffaelli 7. 0. 1. Perciò la Commissione non ha espresso al riguardo un formale parere, pur essendo stata espressa dalla maggioranza della Commissione l'opinione che si tratti di materia che sarebbe opportuno rinviare nel quadro della disciplina che verrà a suo tempo assunta in sede di riforma generale del sistema tributario.

Sono comunque d'accordo con la proposta dell'onorevole Delfino di trasferire questo emendamento ed i relativi subemendamenti all'articolo 7.

Per l'emendamento De Marzio 5. 0. 1 con il quale si formula l'articolo aggiuntivo 5-bis, evidentemente la Commissione si rimette all'Assemblea. Debbo dire tuttavia che il parere della maggioranza della Commissione è contrario per la ragione che, pur riconoscendosi come in questa legge sia logico prevedere l'emanazione di alcune norme che sono di carattere solo indirettamente finanziario, tuttavia sembra che ci si inoltri su un terreno estremamente specifico per una materia che dovrebbe essere regolata separatamente. Perciò parere contrario per l'emendamento 5-bis e il corrispondente subemendamento De Marzio 5. 0. 1.

DELFINO, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Sol tanto per precisare che, se è sorto il problema della collocazione del mio emendamento 5. 6, non ho fatto alcuna proposta formale di collocazione.

PRESIDENTE. D'accordo. Ella del resto ha precisato che si è rimesso ai firmatari dell'emendamento.

Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con i pareri espressi dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole De Marzio, insiste sul suo emendamento 5. 1, soppressivo dell'articolo 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sull'emendamento De Marzio 5. 1 è stata chiesta la votazione per appello nominale dai deputati Alfano ed altri nel prescritto numero.

Sullo stesso emendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Canestrari ed altri, nel prescritto numero.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sull'emendamento De Marzio 5. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 411

Maggioranza 206

Voti favorevoli 35

Voti contrari 376

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Alesi
Abelli	Alfano
Achilli	Alini
Alboni	Allegri
Aldrovandi	Allera

Allocca	Bova
Amadei Giuseppe	Brandi
Amadeo	Bressani
Amasio	Brizioli
Amodei	Bronzuto
Amodio	Bruni
Andreoni	Bucalossi
Andreotti	Bucciarelli Ducci
Angrisani	Buffone
Anselmi Tina	Busetto
Antoniozzi	Caiaati
Ariosto	Calveti
Armani	Calvi
Arzilli	Canestrari
Assante	Caponi
Averardi	Capra
Azimonti	Caprara
Azzaro	Cardia
Badaloni Maria	Carenini
Balasso	Cariglia
Baldi	Caroli
Ballardini	Carrara Sutour
Ballarin	Carta
Barberi	Caruso
Barca	Cascio
Bardelli	Castelli
Bardotti	Castellucci
Baroni	Cataldo
Bartesaghi	Cattanei
Bartole	Cattaneo Petrini
Basso	Giannina
Bastianelli	Cebrelli
Battistella	Ceccherini
Beccaria	Ceravolo Sergio
Belci	Ceruti
Benedetti	Cesaroni
Beragnoli	Chinello
Berlinguer	Ciampaglia
Bernardi	Cianca
Bertè	Ciccardini
Riaggi	Cicerone
Biagini	Cirillo
Biagioni	Coccia
Biamonte	Cocco Maria
Bianchi Gerardo	Colajanni
Bianco	Colleselli
Biasini	Conte
Bignardi	Corà
Bini	Cortese
Bo	Corti
Bodrato	Cusumano
Boffardi Ines	Dagnino
Boldrin	D'Alessio
Bologna	Damico
Borraccino	D'Angelo
Bortot	D'Aquino
Bosco	D'Auria
Bottari	de' Cocci

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Degan	Gorreri	Marmugi	Piccinelli
De Laurentiis	Gramegna	Marocco	Piccoli
De Leonardis	Granata	Marraccini	Pietrobono
Delfino	Granelli	Marras	Pigni
De Lorenzo Ferruccio	Granzotto	Martelli	Pintus
De Maria	Graziosi	Martini Maria Eletta	Pirastu
De Marzio	Greggi	Maschiella	Piscitello
de Meo	Grimaldi	Masciadri	Pisoni
De Poli	Guarra	Mascolo	Pistillo
de Stasio	Guglielmino	Mattalia	Pitzalis
Di Benedetto	Guidi	Mattarella	Pochetti
Di Giannantonio	Gullo	Mattarelli	Polotti
Di Leo	Iannello	Maulini	Prearo
Di Lisa	Imperiale	Mazzarino	Principe
di Marino	Ingrao	Mazzola	Protti
Di Mauro	Iotti Leonilde	Mengozzi	Pucci di Barsento
di Nardo Ferdinando	Iozzelli	Merenda	Pucci Ernesto
Di Nardo Raffaele	Isgrò	Merli	Querci
D'Ippolito	Jacazzi	Meucci	Racchetti
Di Puccio	La Bella	Miceli	Raffaelli
Drago	Laforgia	Micheli Pietro	Raicich
Elkan	Lajolo	Milani	Rauci
Erminero	La Loggia	Minasi	Rausa
Fabbri	Lamanna	Miotti Carli Amalia	Re Giuseppina
Fanelli	Lattanzi	Miroglio	Reale Giuseppe
Fasoli	Lattanzio	Mitterdorfer	Reale Oronzo
Ferrari	Lavagnoli	Monaco	Reggiani
Ferretti	Lenoci	Monasterio	Revelli
Ferri Giancarlo	Lenti	Monsellato	Roberti
Ferri Mauro	Leonardi	Monti	Rognoni
Finelli	Lettieri	Morelli	Romanato
Fiorot	Levi Arian Giorgina	Morgana	Romeo
Fiumanò	Lezzi	Moro Dino	Rossinovich
Forlani	Libertini	Morvidi	Ruffini
Foscarini	Lima	Mussa Ivaldi Vercelli	Russo Carlo
Foschi	Lizzero	Nahoum	Russo Ferdinando
Foschini	Lobianco	Nannini	Sabadini
Fracanzani	Lodi Adriana	Napoli	Sacchi
Fracassi	Lombardi Mauro	Napolitano Francesco	Salizzoni
Franchi	Silvano	Napolitano Luigi	Salomone
Fregonese	Lombardi Riccardo	Nenni	Salvatore
Fulci	Longo Pietro	Niccolai Cesarino	Salvi
Fusaro	Longoni	Niccolai Giuseppe	Sandri
Galli	Luberti	Nucci	Sangalli
Galloni	Lucchesi	Olmini	Santagati
Galluzzi	Lucifredi	Origlia	Santoni
Gastone	Macchiavelli	Orilia	Sargentini
Gatto	Macciocchi Maria	Padula	Savoldi
Gerbino	Antonietta	Pagliarani	Scaini
Gessi Nives	Maggioni	Palmiotti	Scarlato
Giannantonio	Malagugini	Palmitessa	Schiavon
Giannini	Malfatti Francesco	Pandolfi	Scianatico
Gioia	Mammi	Pascariello	Scionti
Giolitti	Mancini Antonio	Patrini	Scipioni
Giordano	Mancini Vincenzo	Pazzaglia	Scotoni
Giovannini	Manco	Pellegrino	Scotti
Gitti	Marchetti	Pellizzari	Scutari
Giudiceandrea	Marino	Perdonà	Sedati

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Semeraro	Tempia Valenta
Senese	Terrana
Sereni	Terraroli
Serrentino	Tocco
Servadei	Todros
Servello	Tognoni
Sgarbi Bompani	Tozzi Condivi
Luciana	Traina
Sgarlata	Tremelloni
Simonacci	Tripodi Antonino
Sinesio	Tripodi Girolamo
Sisto	Trombadori
Skerk	Truzzi
Sorgi	Turnaturi
Spagnoli	Urso
Specchio	Vaghi
Speciale	Valori
Speranza	Vecchi
Sponziello	Vecchietti
Squicciarini	Vedovato
Storchi	Venturini
Sullo	Venturoli
Tagliaferri	Vespignani
Tambroni Armaroli	Vicentini
Tanassi	Zaccagnini
Tani	Zaffanella
Tantalo	Zamberletti
Tarabini	Zanibelli
Taviani	Zappa
Tedeschi	Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arnaud	Evangelisti
Borghi	Felici
Carra	Lospinoso Severini
Cavallari	Moro Aldo
Ciaffi	Romita
Colombo Emilio	Rosati
Cristofori	Scarascia Mugnozza
Dell'Andro	Spadola

(concesso nella seduta odierna):

Cattani	Magliano
Cottoni	Mazzarrino
De Ponti	Pica
Di Primio	Quaranta
Foderaro	Riccio
Girardin	Spinelli
Giraudi	Valeggiani
Grassi Bertazzi	Vecchiarelli

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, insiste per il suo emendamento 5. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FRANCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per appello nominale dai deputati Alfano ed altri, nel prescritto numero.

Sullo stesso emendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Canestrari ed altri, nel prescritto numero.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sull'emendamento Franchi 5. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	379
Maggioranza	190
Voti favorevoli	30
Voti contrari	349

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Barberi
Abelli	Bardelli
Achilli	Bardotti
Aldrovandi	Baroni
Alesi	Bartesaghi
Alessi	Bartole
Alfano	Bastianelli
Allegri	Battistella
Allera	Beccaria
Allocca	Belci
Amadei Giuseppe	Benedetti
Amadeo	Beragnoli
Amendola	Bernardi
Amodei	Bertè
Andreoni	Biaggi
Andreotti	Biagini
Anselmi Tina	Biagioni
Armani	Biamonte
Arzilli	Bianchi Gerardo
Assante	Bianco
Azimonti	Biasini
Azzaro	Bignardi
Badaloni Maria	Bima
Balasso	Bini
Baldi	Bo
Ballardini	Bodrato
Ballarin	Boffardi Ines

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Boldrin	d'Aquino	Granelli	Mattarelli
Bologna	D'Arezzo	Graziosi	Maulini
Borra	D'Auria	Greggi	Mazzarino
Borraccino	Degan	Grimaldi	Mazzola
Bortot	De Laurentiis	Guadalupi	Mengozzi
Bosco	De Leonardis	Guarra	Merenda
Bottari	De Lorenzo Ferruccio	Guerrini Giorgio	Merli
Bova	De Maria	Guerrini Rodolfo	Meucci
Brizioli	De Marzio	Guglielmino	Miceli
Bronzuto	de Meo	Gullo	Micheli Pietro
Bruni	De Poli	Ianniello	Milani
Bucalossi	de Stasio	Imperiale	Minasi
Bucciarelli Ducci	Di Giannantonio	Iozzelli	Miotti Carli Amalia
Buffone	Di Leo	Isgrò	Miroglio
Busetto	Di Lisa	Jacazzi	Monti
Caiati	di Marino	Laforgia	Morelli
Calvetti	Di Mauro	Lajolo	Morgana
Calvi	di Nardo Ferdinando	La Loggia	Moro Aldo
Canestrari	Di Nardo Raffaele	Lamanna	Morvidi
Caponi	D'Ippolito	Lattanzi	Musotto
Capra	Di Puccio	Lattanzio	Mussa Ivaldi Vercelli
Cardia	Drago	Lavagnoli	Nahoum
Carenini	Elkan	Lettieri	Nannini
Cariglia	Erminero	Levi Arian Giorgina	Napoli
Carrara Sutour	Fabbri	Lezzi	Napolitano Francesco
Carta	Fasoli	Libertini	Napolitano Giorgio
Caruso	Ferrari	Lima	Natta
Castelli	Ferretti	Lizzero	Nenni
Castellucci	Ferri Mauro	Lobianco	Niccolai Cesarino
Cataldo	Fibbi Giulietta	Lombardi Mauro	Nucci
Cattaneo Petrini	Finelli	Silvano	Ognibene
Giannina	Fiorot	Longo Pietro	Olimini
Cavaliere	Fiumanò	Longoni	Origlia
Cebrelli	Fornale	Loperfido	Padula
Ceccherini	Foscarini	Luberti	Pagliarani
Ceravolo Sergio	Foschi	Lucchesi	Palmiotti
Ceruti	Foschini	Macchiavelli	Palmitessa
Cesaroni	Fracanzani	Macciocchi Maria	Pandolfi
Chinello	Fracassi	Antonietta	Pascariello
Ciampaglia	Franchi	Maggioni	Patrini
Cianca	Fregonese	Malagugini	Pazzaglia
Ciccardini	Fusaro	Malfatti Francesco	Pellegrino
Cicerone	Galli	Mammì	Pellizzari
Cirillo	Galloni	Mancini Antonio	Pennacchini
Coccia	Gastone	Mancini Vincenzo	Perdonà
Cocco Maria	Gerbino	Manco	Piccinelli
Colajanni	Gessi Nives	Marchetti	Piccoli
Colleselli	Giachini	Marino	Pietrobono
Conte	Giannantoni	Marmugi	Pigni
Corà	Giannini	Marocco	Pintus
Corghi	Gioia	Marraccini	Pirastu
Cortese	Giordano	Marras	Piscitello
Corti	Giovannini	Martelli	Pisoni
Covelli	Gitti	Martini Maria Eletta	Pistillo
Cusumano	Giudiceandrea	Masciadri	Pitzalis
Dagnino	Gorreri	Mascolo	Pochetti
D'Alema	Gramegna	Mattalia	Prearo
D'Alessio	Granata	Mattarella	Protti

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Pucci di Barsento	Simonacci
Pucci Ernesto	Sinesio
Querci	Sisto
Racchetti	Skerk
Radi	Sorgi
Raffaelli	Spagnoli
Raich	Specchio
Raucci	Speciale
Rausa	Speranza
Re Giuseppina	Spitella
Reale Giuseppe	Squicciarini
Reale Oronzo	Stella
Reggiani	Storchi
Reichlin	Sullo
Revelli	Tagliaferri
Rognoni	Tambroni Armaroli
Romanato	Tanassi
Romeo	Tani
Rossinovich	Tantalo
Ruffini	Tarabini
Russo Carlo	Taviani
Russo Ferdinando	Tedeschi
Sabadini	Tempia Valenta
Sacchi	Terrana
Salizzoni	Terraroli
Salomone	Tocco
Salvatore	Todros
Salvi	Tognoni
Sandri	Toros
Sangalli	Tozzi Condivi
Santagati	Traina
Santoni	Traversa
Sargentini	Tremelloni
Savoldi	Tripodi Girolamo
Scaini	Trombadori
Scarlato	Truzzi
Schiavon	Turnaturi
Scianatico	Urso
Scionti	Vaghi
Scipioni	Valiante
Scotoni	Vecchi
Scutari	Vedovato
Semeraro	Vespignani
Sereni	Vicentini
Serrentino	Zaccagnini
Servello	Zaffanella
Sgarbi Bompani	Zamberletti
Luciana	Zanibelli
Sgarlata	Zappa
Silvestri	Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arnaud	Ciaffi
Borghi	Colombo Emilio
Carra	Cristofori
Cavallari	Dell'Andro

Evangelisti	Rosati
Felici	Scarascia Mugnozza
Lospinoso Severini	Spadola
Romita	

(concesso nella seduta odierna):

Cattani	Magliano
Cottoni	Mazzarrino
De Ponti	Pica
Di Primio	Quaranta
Foderaro	Riccio
Girardin	Spinelli
Giraudi	Valeggiani
Grassi Bertazzi	Vecchiarelli

Sospendo la seduta fino alle 16.

(La seduta, sospesa alle 13,20, è ripresa alle 16).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

FRACANZANI ed altri: « Modificazioni del codice penale » (2227).

Sarà stampata e distribuita. Avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, la proposta di legge sarà trasmessa alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale serico, per gli esercizi 1964 secondo semestre, 1965, 1966, 1967 e 1968 (doc. XV, n. 87/1964-1968).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'emendamento Pazzaglia 0. 5. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

L'onorevole Pazzaglia insiste?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

PRESIDENTE. Su questo subemendamento è stata chiesta la votazione per appello nominale dai deputati Turchi ed altri, nel prescritto numero.

Sullo stesso subemendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Canestrari ed altri, nel prescritto numero.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul subemendamento Pazzaglia 0. 5. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	360
Maggioranza	181
Voti favorevoli	33
Voti contrari	327

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Ballardini
Abelli	Ballarin
Achilli	Barberi
Alboni	Bardelli
Aldrovandi	Bardotti
Alesi	Baroni
Alfano	Bartesaghi
Alini	Bartole
Allegri	Baslini
Allera	Bastianelli
Allocca	Battistella
Almirante	Beccaria
Amadeo	Belci
Amasio	Benedetti
Amodei	Beragnoli
Amodio	Bernardi
Andreoni	Bertè
Andreotti	Biaggi
Anselmi Tina	Biagini
Armani	Biamonte
Arzilli	Bianco
Assante	Biasini
Azimonti	Bima
Azzaro	Bini
Badaloni Maria	Bisaglia
Balasso	Bo
Baldi	Bodrato

Boffardi Ines	Cortese
Boiardi	Cottone
Boldrin	Dagnino
Bologna	D'Alema
Borra	D'Alessio
Borraccino	Dall'Armellina
Bortot	Damico
Bosco	D'Angelo
Botta	D'Aquino
Bottari	D'Auria
Bova	Degan
Brandi	De Laurentiis
Bressani	De Leonardis
Brizioli	Delfino
Bronzuto	Della Briotta
Bruni	Dell'Andro
Bucalossi	De Lorenzo Ferruccio
Bucciarelli Ducci	De Marzio
Buffone	de Meo
Busetto	De Poli
Cacciatore	de Stasio
Caldoro	Di Benedetto
Calveti	Di Giannantonio
Calvi	Di Lisa
Canestrari	di Marino
Canestri	Di Mauro
Capra	di Nardo Ferdinando
Cardia	Di Nardo Raffaele
Carenini	D'Ippolito
Carrara Sutour	Di Puccio
Cascio	Elkan
Cassandro	Erminero
Castelli	Esposito
Castellucci	Fabbri
Cataldo	Fasoli
Cattanei	Ferrari
Cattaneo Petrini	Finelli
Giannina	Fiorot
Cavaliere	Fiumanò
Cebrelli	Fornale
Ceravolo Sergio	Foscarini
Ceruti	Foschini
Cesaroni	Fracanzani
Chinello	Franchi
Ciaffi	Fregonese
Ciampaglia	Fusaro
Cianca	Galloni
Cicerone	Gaspari
Cingari	Gastone
Cirillo	Gerbino
Coccia	Gessi Nives
Cocco Maria	Giachini
Colajanni	Giannantoni
Colleselli	Giannini
Compagna	Gioia
Conte	Giordano
Corà	Giovannini
Corghi	Gitti

[illegible]

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Alpino 5. 7.

SERRENTINO. Anche a nome degli altri firmatari ritiro gli emendamenti Alpino 5. 7. e 5. 8.

PAZZAGLIA. Noi riteniamo che sugli emendamenti 5. 7 e 5. 8 sia opportuno che la Camera si pronunci. A tal fine li facciamo nostri, senza che ciò modifichi i nostri punti di vista in ordine agli emendamenti. Inoltre sull'emendamento 5. 7, chiedo la votazione per appello nominale.

GASTONE. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sull'emendamento Alpino 5. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo, fatto proprio dagli onorevoli Pazzaglia ed altri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	389
Maggioranza	195
Voti favorevoli	28
Voti contrari	361

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Amadei
Abelli	Andreoni
Achilli	Andreotti
Alboni	Anselmi Tina
Aldrovandi	Armani
Alesi	Arzilli
Alessi	Assante
Alini	Azimonti
Allegri	Azzaro
Allera	Badaloni Maria
Allocca	Balasso
Almirante	Baldi
Amadeo	Ballardini
Amasio	Ballarin

Barberi	Cataldo
Bardelli	Cattanei
Bardotti	Cattaneo Petrini
Baroni	Giannina
Bartesaghi	Cavaliere
Bartole	Cebrelli
Baslini	Ceravolo Sergio
Basso	Ceruti
Bastianelli	Cesaroni
Battistella	Chinello
Beccaria	Ciaffi
Belci	Ciampaglia
Benedetti	Cianca
Beragnoli	Ciccardini
Bernardi	Cicerone
Bertè	Cingari
Biaggi	Cirillo
Biagini	Coccia
Biamonte	Cocco Maria
Bianchi Gerardo	Colajanni
Bianco	Colleselli
Biasini	Conte
Bima	Corà
Bini	Corghi
Bisaglia	Cortese
Bo	Cottone
Bodrato	Dagnino
Boffardi Ines	D'Alema
Boiardi	Dall'Armellina
Boldrin	Damico
Bologna	D'Angelo
Borra	D'Antonio
Borraccino	D'Aquino
Bortot	D'Arezzo
Botta	de' Cocci
Bottari	Degan
Bova	De Laurentiis
Bressani	De Leonardis
Brizioli	Delfino
Bronzuto	Della Briotta
Bruni	Dell'Andro
Bucalossi	De Lorenzo Ferruccio
Bucciarelli Ducci	De Marzio
Buffone	De Meo
Busetto	De Poli
Cacciatore	De Stasio
Caldoro	Di Benedetto
Calvetti	Di Giannantonio
Calvi	Di Leo
Canestrari	Di Lisa
Canestri	di Marino
Caponi	Di Mauro
Capra	di Nardo Ferdinando
Capua	Di Nardo Raffaele
Carenini	D'Ippolito
Carrara Sutour	Di Puccio
Castelli	Elkan
Castellucci	Erminero

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Esposito	Lobianco	Origlia	Schiavon
Fabbri	Lodi Adriana	Orilia	Scianatico
Ferrari	Longo Pietro	Orlandi	Scionti
Ferri Giancarlo	Longoni	Padula	Scipioni
Finelli	Luberti	Pagliarani	Scotoni
Fiorot	Lucchesi	Pajetta Giuliano	Scotti
Fiumanò	Macaluso	Pandolfi	Scutari
Flamigni	Macciocchi Maria	Pascariello	Semeraro
Fornale	Antonietta	Patrini	Sereni
Foscarini	Maggioni	Pazzaglia	Serrentino
Foschi	Magri	Pellegrino	Servadei
Foschini	Malagugini	Pellizzari	Servello
Fracanzani	Malfatti Francesco	Pennacchini	Sgarbi Bompani
Franchi	Mancini Vincenzo	Perdonà	Luciana
Fregonese	Manco	Piccinelli	Sgarlata
Fusaro	Marchetti	Piccoli	Silvestri
Galli	Marino	Pietrobono	Simonacci
Galloni	Marmugi	Pigni	Sinesio
Gaspari	Marocco	Pintus	Sisto
Gastone	Marraccini	Pirastu	Skerk
Gatto	Marras	Pisoni	Sorgi
Gerbino	Martelli	Pistillo	Spagnoli
Gessi Nives	Martini Maria Eletta	Pitzalis	Specchio
Giachini	Martoni	Pochetti	Speciale
Giannantoni	Maschiella	Prearo	Speranza
Giannini	Masciadri	Protti	Spitella
Gioia	Mascolo	Pucci Ernesto	Squicciarini
Giolitti	Mattalia	Racchetti	Stella
Giordano	Mattarella	Radi	Storchi
Giovannini	Mattarelli	Raich	Sullo
Giudiceandrea	Maulini	Rampa	Tagliaferri
Gorreri	Mazza	Raucci	Tambroni Armaroli
Gramegna	Mazzola	Rausa	Tani
Granata	Mengozzi	Reale Giuseppe	Tantalo
Granelli	Menicacci	Reale Oronzo	Tarabini
Granzotto	Merenda	Reichlin	Tedeschi
Graziosi	Merli	Riccio	Terrana
Grimaldi	Meucci	Rognoni	Terraroli
Guarra	Micheli Pietro	Romanato	Todros
Guerrini Giorgio	Milani	Romeo	Tognoni
Guerrini Rodolfo	Miroglio	Rossinovich	Tozzi Condivi
Guglielmino	Mitterdorfer	Ruffini	Traina
Guidi	Monasterio	Russo Carlo	Traversa
Imperiale	Monti	Russo Ferdinando	Tremelloni
Ingrao	Morelli	Russo Vincenzo	Tripodi Antonino
Iozzelli	Morgana	Sabadini	Tripodi Girolamo
Isgrò	Morvidi	Sacchi	Truzzi
Jacazzi	Musotto	Salomone	Tuccari
Lajolo	Mussa Ivaldi Vercelli	Salvatore	Urso
La Loggia	Nahoum	Salvi	Vaghi
Lamanna	Napoli	Sangalli	Valiante
Lattanzio	Napolitano Luigi	Sanna	Valori
Lavagnoli	Niccolai Cesarino	Santagati	Vecchi
Lenti	Niccolai Giuseppe	Santi	Venturoli
Leonardi	Nicolazzi	Santoni	Vespignani
Levi Arian Giorgina	Nucci	Savoldi	Vetrano
Lezzi	Ognibene	Scaglia	Vicentini
Lizzero	Olmini	Scaini	Volpe

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Zaffanella
Zamberletti
Zanibelli

Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arnaud	Felici
Borghi	Lospinoso Severini
Carra	Romita
Cavallari	Rosati
Colombo Emilio	Scarascia Mugnozza
Cristofori	Spadola
Evangelisti	

(concesso nella seduta odierna):

Cattani	Magliano
Cottoni	Mazzarrino
De Ponti	Pica
Di Primio	Quaranta
Foderaro	Spinelli
Girardin	Valeggiani
Giraudi	Vecchiarelli
Grassi Bertazzi	

**Presentazione
di un disegno di legge.**

GASPARI, *Ministro dei trasporti e della aviazione civile*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARI, *Ministro dei trasporti e della aviazione civile*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia - Costa Smeralda - e completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico civile ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, insiste per la votazione del suo emendamento 0. 5. 2. all'emendamento Alpino 5. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

SERVELLO. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul subemendamento Pazzaglia 0. 5. 2.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione, e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	362
Votanti	225
Astenuti	137
Maggioranza	113
Voti favorevoli	29
Voti contrari	196

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Azimonti
Abelli	Badaloni Maria
Achilli	Balasso
Alboni	Baldi
Aldrovandi	Ballardini
Alesi	Barberi
Alfano	Barbi
Alini	Bardelli
Allegri	Bardotti
Allera	Baroni
Allocca	Bartole
Amadeo	Baslini
Amasio	Bastianelli
Amodei	Battistella
Amodio	Beccaria
Andreoni	Belci
Andreotti	Benedetti
Angrisani	Beragnoli
Anselmi Tina	Berlinguer
Armani	Bernardi
Arzilli	Biagini
Assante	Biagioni

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Biamonte	Ciccardini	Fracassi	Malagugini
Bianchi Gerardo	Cicerone	Franchi	Mancini Antonio
Bianco	Cingari	Fregonese	Mancini Vincenzo
Biasini	Cirillo	Fusaro	Manco
Bima	Coccia	Galli	Marchetti
Bini	Cocco Maria	Galloni	Marino
Bisaglia	Colajanni	Gaspari	Marmugi
Bo	Colleselli	Gerbino	Marocco
Bodrato	Conte	Gessi Nives	Marraccini
Boffardi Ines	Corà	Giachini	Marras
Boiardi	Corgbi	Giannantoni	Martini Maria Eletta
Boldrin	Cortese	Giannini	Martoni
Bologna	Cottone	Gioia	Maschiella
Borra	Dagnino	Giolitti	Mascolo
Borraccino	D'Alema	Giordano	Massari
Bortot	D'Alessio	Giovannini	Mattalia
Botta	Dall'Armellina	Gitti	Mattarella
Bottari	Damico	Giudiceandrea	Mattarelli
Bova	D'Angelo	Gorreri	Maulini
Bressani	D'Antonio	Gramegna	Mazza
Bronzuto	d'Aquino	Granata	Mazzola
Bruni	D'Arezzo	Granelli	Mengozzi
Bucalossi	D'Auria	Graziosi	Merenda
Bucciarelli Ducci	de' Cocci	Grimaldi	Merli
Buffone	Degan	Guarra	Meucci
Busetto	De Laurentiis	Guerrini Giorgio	Miceli
Cacciatore	De Leonardis	Guerrini Rodolfo	Micheli Pietro
Caiati	Della Briotta	Guglielmino	Milani
Caiazza	Dell'Andro	Guidi	Miotti Carli Amalia
Caldoro	De Lorenzo Ferruccio	Helfer	Monasterio
Calveti	De Marzio	Ianniello	Monti
Calvi	de Meo	Imperiale	Morelli
Canestrari	De Mita	Ingrao	Morgana
Canestri	De Poli	Iotti Leonilde	Morvidi
Cantalupo	de Stasio	Iozzelli	Musotto
Caponi	Di Benedetto	Isgrò	Mussa Ivaldi Vercelli
Capra	Dietl	Jacazzi	Nahoum
Carenini	Di Giannantonio	Laforgia	Napolitano Luigi
Carrara Sutour	Di Leo	Lajolo	Niccolai Cesarino
Carta	di Marino	La Loggia	Nicolazzi
Caruso	Di Mauro	Lamanna	Nucci
Cascio	Di Nardo Raffaele	Lattanzio	Ognibene
Cassandro	Di Puccio	Lavagnoli	Olmini
Castelli	Erminero	Lenoci	Origlia
Castellucci	Esposto	Lenti	Padula
Cataldo	Fabbri	Leonardi	Pajetta Giuliano
Cattanei	Fasoli	Levi Arian Giorgina	Pandolfi
Cattaneo Petrini	Ferrari	Lizzero	Pascariello
Giannina	Ferrari Aggradi	Lobianco	Patrini
Cavaliere	Ferretti	Lodi Adriana	Pazzaglia
Cebrelli	Finelli	Lombardi Mauro	Pellegrino
Ceravolo Sergio	Fiorot	Silvano	Pellizzari
Ceruti	Fiumanò	Longo Pietro	Pennacchini
Cervone	Flamigni	Longoni	Perdonà
Cesaroni	Foscarini	Luberti	Piccinelli
Chinello	Foschi	Macciocchi Maria	Piccoli
Ciaffi	Foschini	Antonietta	Pietrobono
Cianca	Fracanzani	Maggioni	

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Pigni	Silvestri	Biagini	Lenti
Pirastu	Simonacci	Biamonte	Leonardi
Pisoni	Sisto	Bini	Levi Arian Giorgina
Pistillo	Skerk	Bo	Lizzero
Pitzalis	Sorgi	Borraccino	Lodi Adriana
Pochetti	Spagnoli	Bortot	Lombardi Mauro
Prearo	Specchio	Bronzuto	Silvano
Protti	Speciale	Bruni	Luberti
Pucci Ernesto	Speranza	Busetto	Macciocchi Maria A.
Racchetti	Squicciarini	Canestri	Malagugini
Raich	Stella	Caponi	Marmugi
Rausa	Storchi	Caruso	Marras
Reale Giuseppe	Sullo	Cataldo	Maschiella
Reale Oronzo	Tambroni Armaroli	Cebrelli	Mascolo
Reggiani	Tani	Ceravolo Sergio	Maulini
Riccio	Tantalo	Cesaroni	Miceli
Rognoni	Taormina	Chinello	Milani
Romeo	Tarabini	Cianca	Monasterio
Rossinovich	Tedeschi	Cicerone	Morelli
Ruffini	Tempia Valenta	Cirillo	Morgana
Russo Carlo	Terrana	Coccia	Morvidi
Russo Ferdinando	Terraroli	Colajanni	Nahoum
Russo Vincenzo	Tocco	Conte	Napolitano Luigi
Sabadini	Todros	Corgi	Niccolai Cesarino
Sacchi	Tognoni	D'Alema	Ognibene
Salomone	Toros	D'Alessio	Olmini
Salvatore	Tozzi Condivi	Damico	Pajetta Giuliano
Salvi	Traina	D'Angelo	Pascariello
Sangalli	Traversa	D'Auria	Pellegrino
Santagati	Tremelloni	De Laurentiis	Pellizzari
Santi	Tripodi Antonino	Di Benedetto	Pietrobono
Santoni	Tripodi Girolamo	di Marino	Pigni
Savoldi	Trombadori	Di Mauro	Pirastu
Scaglia	Truzzi	Di Puccio	Pistillo
Scaini	Urso	Esposito	Pochetti
Schiavon	Vaghi	Fasoli	Reichlin
Scianatico	Valiante	Ferretti	Rossinovich
Scionti	Vecchi	Fiumanò	Sabadini
Scipioni	Venturoli	Flamigni	Sacchi
Scotoni	Vespignani	Fregonese	Santoni
Scutari	Vetrano	Gessi Nives	Scaini
Semeraro	Vicentini	Giachini	Scionti
Sereni	Volpe	Giannantoni	Scotoni
Serrentino	Zaffanella	Giannini	Scutari
Servadei	Zamberletti	Giovannini	Sereni
Sgarbi Bompani	Zanibelli	Giudiceandrea	Sgarbi Bompani
Luciana	Zappa	Gorreri	Luciana
Sgarlata	Zucchini	Gramegna	Skerk
		Granata	Spagnoli
		Guerrini Rodolfo	Specchio
		Guglielmino	Speciale
		Guidi	Tani
		Ingrao	Taormina
		Iotti Leonilde	Tedeschi
		Jacazzi	Tempia Valenta
		Lajolo	Terraroli
		Lamanna	Todros
		Lavagnoli	Tognoni

Si sono astenuti:

Alboni	Assante
Aldrovandi	Bardelli
Alini	Bastianelli
Allera	Battistella
Amasio	Benedetti
Amodei Fausto	Beragnoli
Arzilli	Berlinguer

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Traina	Venturoli
Tripodi Girolamo	Vespignani
Trombadori	Vetrano
Vecchi	Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arnaud	Evangelisti
Borghi	Felici
Carra	Lospinoso Severini
Cavallari	Romita
Colombo Emilio	Scarascia Mugnozza
Cristofori	Spadola

(concesso nella seduta odierna):

Cattani	Magliano
Cottoni	Mazzarrino
De Ponti	Pica
Di Primio	Quaranta
Foderaro	Spinelli
Girardin	Valeggiani
Giraudi	Vecchiarelli
Grassi Bertazzi	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, mantiene l'emendamento Alpino 5. 8, che ella ha fatto proprio, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

SERVELLO. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sull'emendamento Alpino 5. 8, fatto proprio dall'onorevole Pazzaglia.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	383
Maggioranza	192
Voti favorevoli	24
Voti contrari	359

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Boffardi Ines
Achilli	Boiardi
Alboni	Boldrin
Aldrovandi	Bologna
Alesi	Borra
Alfano	Borraccino
Alini	Bortot
Allegri	Bosco
Allera	Bottari
Allocca	Bova
Amadeo	Bozzi
Amodei	Brandi
Amodio	Bressani
Andreoni	Brizioli
Andreotti	Bronzuto
Angrisani	Bruni
Anselmi Tina	Bucciarelli Ducci
Armani	Buffone
Arzilli	Busetto
Assante	Caiati
Avolio	Caiazza
Azimonti	Calveti
Badaloni Maria	Calvi
Balasso	Canestrari
Baldi	Cantalupo
Ballardini	Caponi
Barberi	Capra
Barbi	Carenini
Barca	Carrara Sutour
Bardelli	Caruso
Bardotti	Cascio
Baroni	Cassandro
Bartole	Castelli
Baslini	Castellucci
Bastianelli	Cataldo
Battistella	Cattanei
Beccaria	Cattaneo Petrini
Belci	Giannina
Benedetti	Cavaliere
Beragnoli	Cebrelli
Bernardi	Ceravolo Sergio
Bertè	Ceruti
Biamonte	Cervone
Bianchi Gerardo	Cesaroni
Bianco	Chinello
Biasini	Ciaffi
Bima	Cianca
Bini	Ciccardini
Bisaglia	Cicerone

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Cingari	Gaspari	Mancini Antonio	Perdonà
Cirillo	Gastone	Mancini Vincenzo	Piccinelli
Coccia	Gatto	Manco	Piccoli
Cocco Maria	Gerbino	Marchetti	Pigni
Colajanni	Giachini	Marino	Pintus
Colleselli	Giannantoni	Marmugi	Pirastu
Conte	Giannini	Marocco	Piscitello
Corà	Gioia	Marraccini	Pisoni
Corghi	Giolitti	Marras	Pistillo
Cortese	Giordano	Martini Maria Eletta	Pitzalis
Cottone	Giovannini	Martoni	Pochetti
Dagnino	Gitti	Maschiella	Polotti
D'Alema	Giudiceandrea	Masciadri	Prearo
D'Alessio	Gorreri	Mascolo	Protti
Dall'Armellina	Gramegna	Massari	Pucci di Barsento
Damico	Granata	Mattalia	Pucci Ernesto
D'Arezzo	Granelli	Mattarella	Racchetti
D'Auria	Granzotto	Mattarelli	Raicich
de' Cocci	Graziosi	Maulini	Raucci
De Laurentiis	Grimaldi	Mazzarino	Rausa
De Leonardis	Guarra	Mazzola	Reale Oronzo
Della Briotta	Guerrini Rodolfo	Mengozzi	Reggiani
Dell'Andro	Guglielmino	Menicacci	Reichlin
De Lorenzo Ferruccio	Gui	Merenda	Riccio
de Meo	Guidi	Merli	Romita
De Mita	Gullo	Meucci	Rossinovich
de Stasio	Gullotti	Mezza Maria Vittoria	Ruffini
Di Benedetto	Helfer	Miceli	Russo Carlo
Di Giannantonio	Ianniello	Micheli Pietro	Russo Ferdinando
Di Leo	Imperiale	Milani	Russo Vincenzo
Di Lisa	Iotti Leonilde	Miotti Carli Amalia	Sacchi
di Marino	Iozzelli	Miroglio	Salomone
Di Mauro	Isgrò	Mitterdorfer	Salvi
Di Nardo Raffaele	Jacazzi	Monasterio	Sangalli
Di Puccio	Laforgia	Monti	Sanna
Erminero	Lajolo	Morelli	Santi
Esposito	La Loggia	Morgana	Santoni
Evangelisti	Lamanna	Morvidi	Sargentini
Fabbri	Lattanzi	Musotto	Savoldi
Fasoli	Lattanzio	Mussa Ivaldi Vercelli	Scaglia
Ferrari	Lavagnoli	Nahoum	Scaini
Ferretti	Lenti	Napolitano Francesco	Schiavon
Finelli	Lezzi	Napolitano Luigi	Scianatico
Fiorot	Libertini	Niccolai Cesarino	Scionti
Fiumanò	Lizzero	Nucci	Scipioni
Flamigni	Lobianco	Ognibene	Scotoni
Fornale	Lombardi Mauro	Olmini	Scutari
Foscarini	Silvano	Orilia	Semeraro
Foschi	Longoni	Padula	Senese
Foschini	Luberti	Palmiotti	Sereni
Fracanzani	Lucchesi	Pandolfi	Sgarbi Bompani
Fracassi	Macaluso	Passoni	Luciana
Franchi	Macciocchi Maria	Patrini	Sgarlata
Fregonese	Antonietta	Pazzaglia	Simonacci
Fusaro	Maggioni	Pellegrino	Sinesio
Galli	Magri	Pellicani	Sisto
Galloni	Malagugini	Pellizzari	Skerk
Galluzzi	Malfatti Franco	Pennacchini	Sorgi

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Specchio	Traversa
Speciale	Tremelloni
Speranza	Tripodi Antonino
Spitella	Tripodi Girolamo
Sponziello	Trombadori
Squicciarini	Tuccari
Stella	Urso
Storchi	Vaghi
Sullo	Valiante
Tambroni Armaroli	Valori
Tani	Vecchi
Tantalo	Vecchietti
Taormina	Vespignani
Tarabini	Vetrano
Tedeschi	Vicentini
Terrana	Volpe
Terraroli	Zaccagnini
Tocco	Zaffanella
Tognoni	Zamberletti
Toros	Zanibelli
Tozzi Condivi	Zappa
Traina	Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arnaud	Felici
Borghi	Lospinoso Severini
Carra	Rosati
Cavallari	Scarascia Mugnozza
Colombo Emilio	Spadola
Cristofori	

(concesso nella seduta odierna):

Cattani	Magliano
Cottoni	Mazzarrino
De Ponti	Pica
Di Primio	Quaranta
Foderaro	Spinelli
Girardin	Valeggiani
Giraudi	Vecchiarelli
Grassi Bertazzi	

Presentazione di disegni di legge.

SCAGLIA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAGLIA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi onoro presentare, a nome del ministro della pubblica istruzione, il disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 14 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sul trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo ».

Presento altresì, a nome del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il disegno di legge:

« Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'ultimo quadrimestre dell'anno 1968 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 5. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo, identico all'emendamento Alpino 5. 9?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente, e chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sugli identici emendamenti Pazzaglia 5. 3 e Alpino 5. 9.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	395
Maggioranza	198
Voti favorevoli	30
Voti contrari	365

(*La Camera respinge*).

Sospendo la seduta fino alle 18,40 per consentire la costituzione delle Commissioni permanenti.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Aldrovandi
Abelli	Alesi
Achilli	Alfano
Alboni	Alini

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Allegrì	Bova	D'Arezzo	Graziosi
Allera	Bozzi	D'Auria	Guadalupi
Allocca	Bressani	de' Cocci	Guarra
Amadeo	Brizioli	Degan	Guerrini Rodolfo
Amasio	Bronzuto	De Laurentiis	Guglielmino
Amodei	Bruni	De Leonardis	Gui
Amodio	Bucciarelli Ducci	De Marzio	Gullo
Andreoni	Busetto	De Meo	Gullotti
Andreotti	Cacciatore	De Mita	Helfer
Angrisani	Caiati	De Stasio	Ianniello
Anselmi Tina	Caiazza	Di Benedetto	Imperiale
Antoniozzi	Calveti	Di Giannantonio	Iotti Leonilde
Armani	Calvi	Di Leo	Iozzelli
Arzilli	Camba	di Marino	Isgrò
Assante	Canestrari	Di Mauro	Jacazzi
Avolio	Canestri	Di Nardo Raffaele	La Bella
Azimonti	Capra	Di Puccio	Lajolo
Balasso	Capua	Drago	La Loggia
Baldi	Cardia	Erminero	Lattanzio
Ballarin	Carenini	Esposito	Lavagnoli
Barberi	Carrara Sutour	Evangelisti	Lenti
Bardelli	Caruso	Fabbri	Leonardi
Bardotti	Cascio	Fasoli	Lettieri
Baroni	Cassandro	Ferrari	Lezzi
Bartole	Castelli	Ferretti	Libertini
Baslini	Castellucci	Ferri Giancarlo	Lima
Bastianelli	Cataldo	Finelli	Lizzero
Battistella	Cattanei	Fiorot	Lobianco
Beccaria	Cattaneo Petrini	Flamigni	Lodi Adriana
Belci	Giannina	Fornale	Lombardi Mauro
Benedetti	Cebrelli	Foscarini	Silvano
Beragnoli	Ceravolo Sergio	Foschi	Longoni
Berlinguer	Ceruti	Foschini	Luberti
Bernardi	Cervone	Fracanzani	Lucchesi
Bersani	Cesaroni	Fracassi	Macaluso
Bertè	Chinello	Franchi	Macciocchi Maria
Biaggi	Ciaffi	Fregonese	Antonietta
Biagini	Ciampaglia	Fulci	Maggioni
Biamonte	Cianca	Fusaro	Malagugini
Bianchi Gerardo	Cicerone	Galli	Mancini Antonio
Bianco	Cingari	Galloni	Mancini Vincenzo
Biasini	Cirillo	Galluzzi	Manco
Bima	Coccia	Gaspari	Marchetti
Bini	Cocco Maria	Gastone	Marino
Biondi	Colajanni	Gerbino	Marmugi
Bisaglia	Colleselli	Gessi Nives	Marraccini
Bo	Conte	Giachini	Marras
Bodrato	Corà	Giannantonio	Martini Maria Eletta
Boffardi Ines	Corgi	Giannini	Martoni
Boiardi	Cortese	Gioia	Maschiella
Boldrin	Cottone	Giordano	Masciadri
Bologna	D'Alema	Giovannini	Mascolo
Borra	D'Alessio	Gitti	Massari
Borraccino	Dall'Armellina	Giudiceandrea	Mattalia
Bortot	Damico	Gramegna	Mattarella
Bosco	D'Angelo	Granata	Mattarelli
Botta	D'Antonio	Granelli	Maulini
Bottari	D'Aquino	Granzotto	Mazzarino

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Mazzola	Prearo
Mengozzi	Protti
Merenda	Pucci di Barsento
Merli	Pucci Ernesto
Meucci	Querci
Miceli	Racchetti
Micheli Pietro	Raicich
Milani	Rampa
Miotti Carli Amalia	Raucci
Mitterdorfer	Rausa
Molè	Reale Oronzo
Monaco	Reichlin
Monasterio	Riccio
Monti	Romanato
Morelli	Romeo
Morgana	Rossinovich
Moro Dino	Ruffini
Morvidi	Russo Carlo
Mosca	Russo Ferdinando
Musotto	Russo Vincenzo
Mussa Ivaldi Vercelli	Sabadini
Nahoum	Sacchi
Nannini	Salizzoni
Napolitano Francesco	Salomone
Niccolai Cesarino	Salvi
Niccolai Giuseppe	Sangalli
Nicolazzi	Sanna
Nicosia	Santi
Nucci	Santoni
Ognibene	Sargentini
Olmini	Savio Emanuela
Origlia	Savoldi
Padula	Scaglia
Pagliarani	Scaini
Pajetta Giuliano	Schiavon
Palmiotti	Scianatico
Pandolfi	Scionti
Pascariello	Scipioni
Passoni	Scotoni
Patrini	Scotti
Pavone	Scutari
Pazzaglia	Semeraro
Pellegrino	Senese
Pellicani	Sereni
Pellizzari	Servadei
Pennacchini	Sgarbi Bompani
Perdonà	Luciana
Piccinelli	Sgarlata
Piccoli	Simonacci
Pigni	Sinesio
Pintus	Sisto
Pirastu	Skerk
Piscitello	Sorgi
Pisoni	Specchio
Pistillo	Speciale
Pitzalis	Speranza
Pochetti	Spitella
Polotti	Sponziello

Squicciarini	Tripodi Antonino
Stella	Tripodi Girolamo
Storchi	Trombadori
Sullo	Truzzi
Tagliaferri	Turnaturi
Tambroni Armaroli	Urso
Tani	Vaghi
Tantalo	Valiante
Tarabini	Valori
Tedeschi	Vecchi
Tempia Valenta	Vecchietti
Terrana	Venturini
Terraroli	Venturoli
Tocco	Vicentini
Tognoni	Villa
Toros	Zaffanella
Tozzi Condivi	Zamberletti
Traina	Zanibelli
Traversa	Zappa
Tremelloni	Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arnaud	Felici
Borghi	Lospinoso Severini
Carra	Rosati
Cavallari	Scarascia Mugnozza
Colombo Emilio	Spadola
Cristofori	

(concesso nella seduta odierna):

Cattani	Magliano
Cottoni	Mazzarrino
De Ponti	Pica
Di Primio	Quaranta
Foderaro	Spinelli
Girardin	Valeggiani
Giraudi	Vecchiarelli
Grassi Bertazzi	

(La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 18,40).

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa:

alla II Commissione (Interni):

« Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili » (2190) *(con parere della V Commissione);*

alla X Commissione (Trasporti):

« Trasporto su strada di merci pericolose » (2178) *(con parere della II, della III e della IV Commissione);*

alla XII Commissione (Industria):

BASTIANELLI ed altri: « Nuova data per le elezioni delle commissioni provinciali dell'artigianato e degli organi mutue artigiani » (2195) *(con parere della XIII Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Considerato che la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Andreotti ed altri: « Nuove norme in materia di trattamento pensionistico in favore dei non vedenti » (979), assegnata alla II Commissione permanente (Interni) in sede referente, tratta la materia del disegno di legge n. 2190 testè deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche la proposta Andreotti ed altri debba essere deferita alla Commissione stessa in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti altri provvedimenti sono, invece, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

MANCINI VINCENZO e SENESE: « Modificazioni alla legge 13 ottobre 1969, n. 691, riguardante norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti » (2197) *(con parere della V Commissione);*

MANCINI VINCENZO ed altri: « Estensione ai dipendenti degli enti pubblici a carattere nazionale delle norme di cui all'articolo 200 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e delle norme riguardanti la partecipazione ai concorsi per l'immissione tra il personale delle magistrature speciali amministrative » (2198) *(con parere della II Commissione);*

alla VIII Commissione (Istruzione):

Senatori LA ROSA ed altri: « Inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento » *(approvato dalla VI Commissione del Senato)* (2194) *(con parere della V Commissione);*

alla XII Commissione (Industria):

LATTANZI ed altri: « Acquisizione delle aree estrattive nel Mezzogiorno » (2182) *(con parere della IV Commissione);*

alla XIII Commissione (Lavoro):

ZAPPA: « Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 » (2181) *(con parere della V e della XII Commissione);*

alla XIV Commissione (Sanità):

TAGLIAFERRI ed altri: « Concessione ai donatori di sangue volontari della medaglia al merito della sanità pubblica » (2196).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 0. 5. 3 all'emendamento Romeo 5. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

SERVELLO. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul subemendamento Pazzaglia 0. 5. 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	374
Maggioranza	188
Voti favorevoli	29
Voti contrari	345

(La Camera respinge).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Bologna	Dagnino	Gioia
Abelli	Borra	D'Alema	Giordano
Achilli	Borraccino	Dall'Armellina	Giovannini
Alboni	Bortot	Damico	Gitti
Aldrovandi	Botta	D'Angelo	Giudiceandrea
Alessandrini	Bottari	d'Aquino	Gramegna
Alessi	Bova	D'Arezzo	Granelli
Alfano	Bozzi	D'Auria	Granzotto
Alini	Brandi	Degan	Graziosi
Allegri	Bressani	De Laurentiis	Grimaldi
Allera	Bronzuto	Del Duca	Guarra
Allocca	Bruni	De Leonardis	Guerrini Rodolfo
Amadeo	Bucalossi	Delfino	Guglielmino
Amasio	Busetto	De Lorenzo Ferruccio	Gui
Amodei	Cacciatore	De Lorenzo Giovanni	Guidi
Amodio	Caiati	De Maria	Gullotti
Andreoni	Calveti	de Meo	Helfer
Andreotti	Calvi	De Mita	Ianniello
Anselmi Tina	Camba	De Poli	Imperiale
Armani	Canestrari	de Stasio	Iotti Leonilde
Arzilli	Canestri	Dietl	Iozzelli
Assante	Caponi	Di Giannantonio	Isgrò
Avolio	Capra	Di Leo	Jacazzi
Azimonti	Carenini	Di Lisa	La Bella
Badaloni Maria	Carrara Sutour	di Marino	Laforgia
Balasso	Carta	Di Mauro	La Loggia
Baldi	Caruso	di Nardo Ferdinando	Lamanna
Ballarin	Cascio	Di Puccio	Lattanzio
Barberi	Castelli	Donat-Cattin	Lavagnoli
Bardelli	Castellucci	Drago	Lenti
Bardotti	Cataldo	Erminero	Leonardi
Baroni	Cattaneo Petrini	Esposito	Lettieri
Bartole	Giannina	Evangelisti	Levi Arian Giorgina
Baslini	Cavaliere	Fabbri	Lezzi
Battistella	Cebrelli	Fasoli	Libertini
Beccaria	Cecati	Ferrari	Lima
Belci	Ceravolo Sergio	Ferretti	Lizzero
Benedetti	Ceruti	Fibbi Giulietta	Lobianco
Beragnoli	Cervone	Finelli	Lodi Adriana
Bernardi	Cesaroni	Fiorot	Lombardi Mauro
Bersani	Chinello	Flamigni	Silvano
Bertè	Cianca	Fornale	Longo Pietro
Biaggi	Cicerone	Foscarini	Longoni
Biagini	Cingari	Foschi	Lospinoso Severini
Biamonte	Cirillo	Foschini	Luberti
Bianchi Gerardo	Coccia	Fracanzani	Lucchesi
Bianco	Cocco Maria	Fracassi	Macciocchi Maria
Biasini	Colajanni	Fregonese	Antonietta
Bini	Colleselli	Fusaro	Maggioni
Biondi	Conte	Galli	Mancini Antonio
Bisaglia	Corà	Galloni	Mancini Vincenzo
Bo	Corghi	Galluzzi	Manco
Bodrato	Cortese	Gastone	Marchetti
Boffardi Ines	Cottone	Gerbino	Marino
Boiardi	Curti	Gessi Nives	Marmugi
Boldrin	Cusumano	Giachini	Marocco
		Giannantoni	Marotta
		Giannini	Marraccini

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Marras	Piscitello
Martelli	Pisoni
Martoni	Pistillo
Maschiella	Pitzalis
Masciadri	Pochetti
Mascolo	Prearo
Massari	Principe
Mattalia	Protti
Mattarella	Racchetti
Mattarelli	Raffaelli
Maulini	Raicich
Mazzola	Rausa
Mengozzi	Reale Giuseppe
Merenda	Reale Oronzo
Merli	Reggiani
Meucci	Riccio
Miceli	Romanato
Micheli Pietro	Romeo
Milani	Romita
Miotti Carli Amalia	Romualdi
Miroglio	Rossinovich
Monaco	Ruffini
Monasterio	Russo Carlo
Morelli	Russo Ferdinando
Moro Dino	Sabadini
Morvidi	Sacchi
Musotto	Salizzoni
Nahoum	Salomone
Nannini	Salvi
Napolitano Francesco	Sandri
Napolitano Luigi	Sangalli
Niccolai Cesarino	Santoni
Niccolai Giuseppe	Sargentini
Nicosia	Savio Emanuela
Nucci	Savoldi
Ognibene	Scaglia
Olmini	Scaini
Origlia	Schiavon
Orlandi	Scianatico
Padula	Scionti
Pajetta Giuliano	Scipioni
Palmiotti	Scotoni
Palmitessa	Scotti
Pandolfi	Scutari
Pascariello	Semeraro
Patrini	Senese
Pavone	Sereni
Pazzaglia	Serrentino
Pellegrino	Sgarbi Bompani
Pellizzari	Luciana
Pennacchini	Sgarlata
Perdonà	Silvestri
Piccinelli	Simonacci
Piccoli	Sinesio
Pietrobono	Sisto
Pigni	Skerc
Pintus	Speciale
Pirastu	Spitella

Squicciarini	Traversa
Stella	Tripodi Antonino
Storchi	Tripodi Girolamo
Sullo	Trombadori
Tagliaferri	Truzzi
Tani	Urso
Tantalo	Vaghi
Taormina	Vassalli
Tarabini	Vecchi
Tedeschi	Venturoli
Tempia Valenta	Vetrano
Terrana	Vicentini
Terraroli	Villa
Tocco	Zaffanella
Todros	Zamberletti
Tognoni	Zanibelli
Toros	Zappa
Tozzi Condivi	Zucchini
Traina	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arnaud	Cristofori
Borghi	Felici
Carra	Scarascia Mugnozza
Cavallari	Spadola
Colombo Emilio	

(concesso nella seduta odierna):

Cattani	Magliano
Cottoni	Mazzarrino
De Ponti	Pica
Di Primio	Quaranta
Foderaro	Spinelli
Girardin	Valeggiani
Giraudi	Vecchiarelli
Grassi Bertazzi	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 0. 5. 5 all'emendamento Romeo 5. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

GUARRA. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul subemendamento Pazzaglia 0. 5. 5.

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	378
Maggioranza	190
Voti favorevoli	29
Voti contrari	349

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Baroni
Abelli	Bartole
Aldrovandi	Bastianelli
Alessandrini	Battistella
Alfano	Beccaria
Alini	Belci
Allegri	Benedetti
Allera	Beragnoli
Allocca	Bernardi
Amadei Giuseppe	Bersani
Amadeo	Bertè
Amasio	Biaggi
Amodei	Biagini
Amodio	Biamonte
Andreoni	Bianchi Gerardo
Andreotti	Bianco
Anselmi Tina	Biasini
Antoniozzi	Bima
Ariosto	Bini
Armani	Biondi
Arzilli	Bisaglia
Assante	Bo
Azimonti	Bodrato
Azzaro	Boffardi Ines
Badaloni Maria	Boiardi
Balasso	Boldrin
Baldi	Bologna
Ballarin	Borra
Barberi	Bortot
Barbi	Bosco
Bardelli	Botta

Bottari	De Laurentiis
Bova	Del Duca
Bozzi	De Leonardis
Bressani	Delfino
Brizioli	De Lorenzo Ferruccio
Bronzuto	De Maria
Bruni	de Meo
Bucciarelli Ducci	De Mita
Busetto	de Stasio
Cacciatore	Di Giannantonio
Caiaati	Di Leo
Caldoro	di Marino
Calvetti	Di Mauro
Calvi	di Nardo Ferdinando
Canestrari	Di Puccio
Canestri	Donat-Cattin
Caponi	Drago
Capra	Elkan
Carrara Sutour	Erminero
Carta	Esposito
Caruso	Evangelisti
Cassandro	Fabbri
Castelli	Fasoli
Castellucci	Ferrari
Cataldo	Ferretti
Cattaneo Petrini	Ferri Giancarlo
Giannina	Fibbi Giulietta
Cavaliere	Finelli
Cebrelli	Fiorot
Cecati	Fiumanò
Ceccherini	Flamigni
Ceravolo Sergio	Fornale
Ceruti	Foscarini
Cervone	Foschi
Cesaroni	Fracanzani
Chinello	Fracassi
Ciampaglia	Fregonese
Cianca	Fulci
Ciccardini	Fusaro
Cicerone	Galloni
Cingari	Galluzzi
Cirillo	Gastone
Coccia	Gatto
Cocco Maria	Gerbino
Colajanni	Gessi Nives
Colleselli	Giachini
Corà	Giannantoni
Corghi	Giannini
Cortese	Gioia
Cottone	Giordano
Curti	Giovannini
Dall'Armellina	Gorreri
Damico	Gramegna
D'Antonio	Granata
d'Aquino	Granelli
D'Arezzo	Graziosi
D'Auria	Grimaldi
Degan	Guarra

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Guerrini Rodolfo	Miotti Carli Amalia	Re Giuseppina	Specchio
Guglielmino	Miroglio	Reale Giuseppe	Speciale
Guidi	Monaco	Reale Oronzo	Speranza
Gullo	Monasterio	Reggiani	Squicciarini
Gullotti	Monti	Revelli	Stella
Gunnella	Morelli	Riccio	Storchi
Helper	Morgana	Romanato	Sullo
Ianniello	Moro Dino	Romeo	Tagliaferri
Imperiale	Morvidi	Romita	Tambroni Armaroli
Iotti Leonilde	Musotto	Rossinovich	Tani
Iozzelli	Mussa Ivaldi Vercelli	Ruffini	Tantalo
Isgrò	Nahoum	Russo Carlo	Taormina
La Bella	Nannini	Sabadini	Tarabini
Laforgia	Napoli	Sacchi	Tedeschi
Lajolo	Napolitano Francesco	Salomone	Tempia Valenta
Lattanzi	Napolitano Luigi	Salvi	Terrana
Lattanzio	Nenni	Sandri	Terraroli
Lenti	Niccolai Cesarino	Sanna	Tocco
Leonardi	Niccolai Giuseppe	Santoni	Tognoni
Levi Arian Giorgina	Nicosia	Savoldi	Toros
Libertini	Nucci	Scaglia	Tozzi Condivi
Lima	Olmini	Scaini	Traina
Lizzero	Origlia	Scarlato	Traversa
Lodi Adriana	Orlandi	Schiavon	Tremelloni
Longo Luigi	Padula	Scianatico	Tripodi Girolamo
Longo Pietro	Pagliarani	Scionti	Trombadori
Luberti	Pajetta Giuliano	Scipioni	Truzzi
Lucchesi	Palmiotti	Scotoni	Tuccari
Macciocchi Maria	Palmitessa	Scotti	Turnaturi
Antonietta	Pandolfi	Scutari	Vaghi
Maggioni	Pascariello	Semeraro	Vassalli
Malfatti Franco	Patrini	Senese	Vecchi
Mancini Antonio	Pavone	Sereni	Venturini
Mancini Vincenzo	Pazzaglia	Sgarbi Bompani	Verga
Manco	Pellegrino	Luciana	Vetrano
Marchetti	Pellizzari	Sgarlata	Vicentini
Marino	Pennacchini	Silvestri	Villa
Marocco	Perdonà	Simonacci	Zaffanella
Marraccini	Piccinelli	Sinesio	Zamberletti
Marras	Piccoli	Sisto	Zanibelli
Martelli	Pigni	Skerk	Zappa
Martini Maria Eletta	Pintus	Sorgi	Zucchini
Martoni	Pirastu	Spadola	
Maschiella	Piscitello		
Masciadri	Pisoni	<i>Sono in congedo</i> (concesso nelle sedute precedenti):	
Mascolo	Pistillo	Arnaud	Cristofori
Mattalia	Pitzalis	Borghi	Felici
Mattarella	Pochetti	Carra	Rosati
Mattarelli	Prearo	Cavallari	Scarascia Mugnozza
Maulini	Principe	Colombo Emilio	
Mazzarino	Protti		
Mazzola	Pucci di Barsento	(concesso nella seduta odierna):	
Mengozzi	Pucci Ernesto	Cattanei	Di Primio
Menicacci	Querci	Cottoni	Foderaro
Merli	Raffaelli	De Ponti	Girardin
Meucci	Raicich		
Micheli Pietro	Raucci		
Milani	Rausa		

Giraudi
Grassi Bertazzi
Magliano
Mazzarrino
Pica

Quaranta
Spinelli
Valeggiani
Vecchiarelli

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 0. 5. 6 all'emendamento Romeo 5. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

GUARRA. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(E appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul subemendamento Pazzaglia 0. 5. 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	349
Maggioranza	175
Voti favorevoli	20
Voti contrari	329

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Amodio
Achilli	Andreoni
Alboni	Andreotti
Aldrovandi	Anselmi Tina
Alessandrini	Antoniozzi
Alfano	Armani
Alini	Arzilli
Allegri	Assante
Allera	Azimonti
Allocca	Azzaro
Amadei Giuseppe	Badaloni Maria
Amadeo	Balasso
Amasio	Baldi
Amodei	Ballarin

Barberi	Ceravolo Sergio
Barbi	Ceruti
Bardelli	Cervone
Bardotti	Cesaroni
Baroni	Chinello
Bartole	Ciampaglia
Bastianelli	Cianca
Battistella	Ciccardini
Beccaria	Cicerone
Belci	Cingari
Benedetti	Cirillo
Beragnoli	Coccia
Bernardi	Cocco Maria
Bersani	Colleselli
Bertè	Conte
Biaggi	Corà
Biagini	Corgi
Biamonte	Cortese
Bianchi Gerardo	Covelli
Bianco	Dagnino
Bini	Dall'Armellina
Bisaglia	D'Angelo
Bodrato	D'Antonio
Boffardi Ines	d'Aquino
Boiardi	D'Arezzo
Boldrin	D'Auria
Bologna	de' Cocci
Borra	Degan
Borraccino	De Laurentiis
Bortot	Del Duca
Botta	De Leonardis
Bottari	De Lorenzo Ferruccio
Bressani	De Maria
Bronzuto	de Meo
Busetto	De Mita
Caiati	De Poli
Caldoro	de Stasio
Calvetti	Di Benedetto
Calvi	Di Giannantonio
Camba	Di Lisa
Canestrari	di Marino
Canestri	Di Mauro
Caponi	di Nardo Ferdinando
Capra	Di Nardo Raffaele
Caprara	Di Puccio
Cardia	Drago
Carrara Sutour	Elkan
Carta	Erminero
Caruso	Esposito
Cascio	Evangelisti
Cassandro	Fasoli
Castelli	Ferrari
Castellucci	Ferretti
Cataldo	Fibbi Giulietta
Cattanei	Finelli
Cattaneo Petrini	Fiorot
Giannina	Fiumanò
Cebrelli	Fornale

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

[illegible]

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Giraudi
Grassi Bertazzi
Magliano
Mazzarrino
Pica

Quaranta
Spinelli
Valeggiani
Vecchiarelli

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Romeo, mantiene il suo emendamento 5. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROMEO. Sì, signor Presidente.

PAZZAGLIA. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sull'emendamento Romeo 5. 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 385

Maggioranza 193

Voti favorevoli 25

Voti contrari 360

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Amadeo
Abelli	Amasio
Achilli	Amodei
Alboni	Amodio
Aldrovandi	Andreoni
Alesi	Andreotti
Alfano	Anselmi Tina
Allegri	Antoniozzi
Allera	Ariosto
Allocca	Armani
Almirante	Arzilli
Amadei Giuseppe	Assante
Amadei Leonetto	Avolio

Azimonti	Caroli
Azzaro	Carrara Sutour
Badaloni Maria	Carta
Balasso	Caruso
Baldi	Cascio
Ballarin	Cassandro
Barberi	Castelli
Bardelli	Castellucci
Bardotti	Cataldo
Baroni	Cattanei
Bartole	Cattaneo Petrini
Bastianelli	Giannina
Battistella	Cavaliere
Beccaria	Cebrelli
Belci	Cecati
Benedetti	Ceccherini
Beragnoli	Ceravolo Sergio
Bersani	Ceruti
Bertè	Cervone
Biaggi	Cesaroni
Biagini	Chinello
Biamonte	Ciaffi
Bianchi Gerardo	Cianca
Bianco	Ciccardini
Biasini	Cicerone
Bima	Cingari
Bini	Cirillo
Bisaglia	Coccia
Bo	Cocco Maria
Bodrato	Colleselli
Boffardi Ines	Colombo Vittorino
Boiardi	Conte
Boldrin	Corà
Boldrini	Corgi
Bologna	Corona
Borra	Cortese
Borraccino	Cottone
Bortot	Dagnino
Bosco	Dall'Armellina
Botta	Damico
Bottari	D'Angelo
Bozzi	d'Aquino
Bressani	D'Arezzo
Bronzuto	D'Auria
Bruni	de' Cocci
Bucalossi	Degan
Bucciarelli Ducci	De Laurentiis
Busetto	Del Duca
Caldoro	De Leonardis
Calvetti	Delfino
Calvi	Della Briotta
Camba	De Lorenzo Ferruccio
Canestrari	De Lorenzo Giovanni
Canestri	De Maria
Caponi	de Meo
Capra	De Mita
Cardia	De Poli
	de Stasio

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Di Benedetto	Isgro	Musotto	Salvatore
Di Giannantonio	La Bella	Mussa Ivaldi Vercelli	Salvi
Di Lisa	Lamanna	Nahoum	Sangalli
di Marino	Lattanzi	Nannini	Santoni
Di Mauro	Lattanzio	Napoli	Savoldi
di Nardo Ferdinando	Lavagnoli	Napolitano Francesco	Scaini
Di Nardo Raffaele	Lenoci	Napolitano Luigi	Scarlatto
Di Puccio	Leonardi	Nenni	Schiavon
Donat-Cattin	Levi Arian Giorgina	Niccolai Cesarino	Scianatico
Drago	Libertini	Nucci	Scionti
Elkan	Lima	Ognibene	Scipioni
Erminero	Lizzero	Origlia	Scotti
Esposito	Lobianco	Orlandi	Scutari
Evangelisti	Lodi Adriana	Padula	Semeraro
Fabbri	Lombardi Mauro	Pajetta Giuliano	Senese
Fasoli	Silvano	Palmiotti	Serrentino
Ferrari	Longoni	Pandolfi	Servadei
Ferrari Aggradi	Luberti	Pascariello	Servello
Ferretti	Lucchesi	Patrini	Sgarbi Bompani
Ferri Giancarlo	Luzzatto	Pellegrino	Luciana
Finelli	Macciocchi Maria	Pellicani	Sgarlata
Fiorot	Antonietta	Pellizzari	Simonacci
Fiumanò	Maggioni	Pennacchini	Sisto
Flamigni	Malagugini	Perdonà	Skerk
Forlani	Mancini Antonio	Piccinelli	Sorgi
Fornale	Marchetti	Piccoli	Specchio
Foscarini	Marmugi	Pietrobono	Speranza
Foschi	Marocco	Pigni	Spitella
Fracanzani	Marraccini	Pintus	Squicciarini
Fracassi	Marras	Pirastu	Stella
Frasca	Martelli	Pisoni	Storchi
Fregonese	Martoni	Pitzalis	Sullo
Fusaro	Maschiella	Pochetti	Tagliaferri
Galloni	Masciadri	Polotti	Tambroni Armaroli
Gastone	Mascolo	Prearo	Tani
Gatto	Mattalia	Protti	Tantalo
Gerbino	Mattarella	Pucci di Barsento	Taormina
Gessi Nives	Mattarelli	Pucci Ernesto	Tarabini
Giachini	Maulini	Racchetti	Tedeschi
Giannantoni	Mazzarino	Raichich	Tempia Valenta
Giglia	Mazzola	Raucci	Terrana
Gioia	Mengozi	Rausa	Terraroli
Giordano	Menicacci	Re Giuseppina	Tognoni
Giovannini	Merli	Reale Giuseppe	Toros
Gitti	Meucci	Reale Oronzo	Traversa
Giudiceandrea	Mezza Maria Vittoria	Reichlin	Tremelloni
Gorreri	Miceli	Revelli	Tripodi Girolamo
Granelli	Micheli Pietro	Romanato	Trombadori
Granzotto	Milani	Romita	Truzzi
Graziosi	Miotti Carli Amalia	Rossinovich	Tuccari
Greggi	Miroglio	Ruffini	Turnaturi
Guarra	Monaco	Rumor	Urso
Guerrini Rodolfo	Monasterio	Russo Carlo	Usvardi
Guglielmino	Monsellato	Russo Ferdinando	Vaghi
Helper	Monti	Russo Vincenzo	Valori
Ianniello	Morelli	Sabadini	Vassalli
Imperiale	Morgana	Sacchi	Vecchi
Iozzelli	Morvidi	Salizzoni	Venturoli

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Verga	Zaffanella
Vespignani	Zamberletti
Vetrano	Zanibelli
Vicentini	Zappa
Villa	Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arnaud	Cristofori
Borghi	Felici
Carra	Rosati
Cavallari	Scarascia Mugnozza
Colombo Emilio	Spadola

(concesso nella seduta odierna):

Cattani	Magliano
Cottoni	Mazzarrino
De Ponti	Pica
Di Primio	Quaranta
Foderaro	Spinelli
Girardin	Valeggiani
Giraudi	Vecchiarelli
Grassi Bertazzi	

Costituzione delle Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi le seguenti Commissioni permanenti hanno proceduto alla propria costituzione, che è risultata la seguente:

Affari costituzionali (I): presidente, Bucciarelli Ducci; vicepresidenti, Di Primio e Gullo; segretari, Bressani e Tuccari;

Affari interni (II): presidente, Corona; vicepresidenti, Mattarelli e Maulini; segretari, Terrana e Jacazzi;

Affari esteri (III): presidente, Cariglia; vicepresidenti, Vedovato e Galluzzi; segretari, Storchi e Pistillo;

Giustizia (IV): presidente, Bucalossi; vicepresidenti, Cacciatore e Alessi; segretari, Lenoci e Re Giuseppina;

Bilancio (V): presidente, Tremelloni; vicepresidenti, Fabbri e Barca; segretari, Corà e Ferri Giancarlo;

Difesa (VII): presidente, Mattarella; vicepresidenti, Napoli e D'Ippolito; segretari, Buffone e Fasoli;

Istruzione (VIII): presidente, Romanato; vicepresidenti, Moro Dino e Sanna; segretari, Dall'Armellina e Levi Arian Giorgina;

Lavori pubblici (IX): presidente, Baroni; vicepresidenti, Achilli e Busetto; segretari, Calveti e Amodei;

Trasporti (X): presidente, Guerrini Giorgio; vicepresidenti, Bianchi Gerardo e Gatto; segretari, Amadei Giuseppe e Pirastu;

Agricoltura (XI): presidente, Truzzi; vicepresidenti, Masciadri e Miceli; segretari, Prearo e Giannini;

Industria (XII): presidente, Servadei; vicepresidenti, Longoni e Libertini; segretari, Baldani Guerra e Milani;

Lavoro (XIII): presidente, Biaggi; vicepresidenti, Mosca e Sulotto; segretari, Mancini Vincenzo e Rossinovich;

Igiene e sanità (XIV): presidente, Graziosi; vicepresidenti, Usvardi e Di Mauro; segretari, Bartole e Zanti Tondi Carmen.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 0. 5. 7 all'emendamento Alfano 5. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Onorevole Alfano, mantiene il suo emendamento 5. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALFANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Avverto che l'emendamento Delfino 5. 6 e i relativi subemendamenti Pazzaglia 0. 5. 8, 0. 5. 9, 0. 5. 10 e 0. 5. 11 sono rinviati in sede di esame dell'articolo aggiuntivo 7-*bis*.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, mantiene l'articolo aggiuntivo De Marzio 5. 0. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Lo ritiriamo, signor Presidente, riservandoci di ripresentarlo in seguito con una migliore formulazione e una più idonea collocazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario, avverso l'accertamento e la riscossione nonché per il rimborso dei tributi regionali può essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali, il ricorso in via amministrativa al presidente della giunta regionale.

Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali.

Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal presidente della giunta regionale. Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, a proposito dell'articolo 6 che noi stiamo ora discutendo e del quale proponiamo la soppressione, non porterò argomenti politici, né mi soffermerò su motivazioni varie, anche se validissime, che già altri colleghi hanno illustrato, come del resto io stesso ho illustrato nel corso della discussione generale, per confermare quelle ragioni di principio che hanno sempre guidato il Movimento sociale italiano nell'opposizione a questa legge.

Porterò invece, da modesto cultore di diritto e da esercente la professione forense, argomentazioni di natura giuridica che sottopongo all'attenzione del ministro, nella sua qualità di guardasigilli e all'attenzione del relatore per la maggioranza, onorevole Tarabini, che io conosco ed apprezzo perché anch'egli esercita la professione forense in modo esemplare ed appassionato. Basta, a mio modo di vedere, leggere soltanto il testo di questo articolo 6 per rilevare l'inutilità delle norme in esso contenute. Dice infatti l'articolo 6: « Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario » (e questo è ovvio) « avverso l'accertamento e la riscossione nonché per il rimborso dei tributi regionali, può essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti

dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali, il ricorso in via amministrativa al presidente della giunta regionale ».

Questa dizione dimostra che si è voluta seguire un'impostazione che, a dir poco, lascia perplessi perché pone dal punto di vista giuridico gravi interrogativi. Infatti questo articolo prevede che, in luogo del ricorso amministrativo a norma delle leggi vigenti, possa essere fatto ricorso al presidente della giunta regionale.

In altri termini, l'impugnativa in via amministrativa ha due possibilità di scelta: una, che è quella, per così dire normale, che viene seguita attualmente mediante il ricorso alla commissione comunale di primo grado, e quindi alla commissione di secondo grado, e infine alla commissione centrale (considerando a parte il ricorso all'autorità giudiziaria). La seconda via è quella del ricorso al presidente della giunta regionale.

Ciò, a mio modo di vedere, significa che seguendo la procedura attualmente in vigore gli organi decidenti dei ricorsi resterebbero avulsi dalla regione e dalla sua influenza, cioè il contribuente il quale ritiene di dovere ricorrere alla commissione di prima istanza o a quella di seconda istanza per un tributo determinato dalla regione vedrebbe trattare, discutere e decidere del suo ricorso da dette commissioni, senza alcuna partecipazione della regione.

A questo punto è preliminare osservare che prima del ricorso debbono essere stabiliti dalla legge i modi per l'accertamento e la esazione dell'imposta. Sono proprio l'accertamento e la sua notifica che possono determinare il motivo del ricorso. Invece questo articolo, senza nulla disporre circa il modo di accertamento e di notificazione del tributo al contribuente, introduce la possibilità di presentare ricorso al presidente della giunta regionale. Nessuna norma di questa legge finanziaria, infatti, determina quali sono le modalità da seguire sia per accertare il tributo, sia per determinare la riscossione, sia per proporre il ricorso.

Alla regione è attribuito dall'articolo 1, oltre le tasse sulle concessioni, il gettito delle imposte erariali, e più particolarmente di quelle sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati. Questi tributi, cioè il reddito agrario, il reddito dominicale e quello dei fabbricati, non si baseranno sull'attuale imponibile, ma, per effetto dell'articolo 1, avranno soltanto un limite minimo di gettito. L'articolo 1 della legge, infatti, dice esplicitamente: « Alle regioni è at-

tribuito il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati. All'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il gettito di tali imposte sarà sostituito da una quota del gettito derivante da una imposta corrispondente » (della quale non conosciamo il nome) « di importo non inferiore al gettito dell'ultimo anno di applicazione delle imposte fondiarie ».

È prevista una nuova imposta della quale non conosciamo il nome, ma sappiamo soltanto che il gettito minimo « non può essere inferiore al gettito dell'ultimo anno di applicazione delle imposte fondiarie », mentre non viene determinato il massimo. Il contribuente prima di proporre il ricorso deve essere messo in condizioni di conoscere in base a quali accertamenti si è giunti a determinare l'ammontare del tributo perciò devono essere stabilite le norme per la notificazione ed i termini entro i quali il contribuente può proporre ricorso.

Di tutto questo, che è stabilito in tutte le disposizioni riguardanti i tributi erariali, in questa legge non troviamo alcuna traccia. Constatiamo soltanto che, in base a questo famoso articolo 6, il contribuente, oltre ad avere la possibilità di proporre ricorso alla commissione di prima e di seconda istanza ed eventualmente alla commissione centrale, ha la facoltà di proporre ricorso al presidente della giunta regionale, ma non sono stabiliti né il modo per determinare il tributo, né le forme per la notificazione del tributo; e per giunta non viene stabilito neppure il termine entro il quale il contribuente può far ricorso avverso l'accertamento o avverso la riscossione.

Né mi si obietti che si tratta di vie alternative e che, conseguentemente il contribuente può seguire la strada maestra. Ciò non è possibile, onorevoli colleghi, e per una semplice considerazione: perché a un certo momento questi tributi erariali, secondo la legge, non esisteranno più. L'articolo 1 infatti stabilisce che il gettito di queste imposte erariali, sarà sostituito da una quota del gettito derivante da una nuova imposta. Si tratta, come ho detto, di una nuova imposta della quale non viene indicato il nome e di cui si sa soltanto che il minimo del gettito deve essere quello dell'ultimo anno di applicazione delle imposte fondiarie, mentre non sono in alcun modo indicate le aliquote in base alle quali essa sarà determinata. E il giorno in cui — sarà prossimo, attraverso la realizzazione delle regioni — non esisteranno più le imposte erariali, non vi sarà più la possibilità del ricorso

per le normali vie, cioè alle commissioni di prima e di seconda istanza o a quella centrale, ma vi sarà soltanto la possibilità del ricorso al presidente della giunta regionale.

Ora, a me pare che un sistema di questo genere non possa essere accettabile. Infatti, bisogna innanzi tutto domandarsi quali saranno i criteri per applicare l'imposta. Le imposte erariali — sui fabbricati, sul reddito agrario, sul reddito dominicale — sono per legge determinate in base a una certa aliquota e in base al reddito accertato: il reddito catastale iscritto a ruolo, il reddito dominicale, e via di seguito. Quando questi redditi non saranno più tassati come tali, ma diventeranno indipendenti, quali aliquote saranno stabilite per questo tributo di nuova specie, quali saranno i criteri di accertamento per lo meno dell'imponibile? Tanto più che, sostituite le imposte erariali con la nuova imposta, ancora non qualificata, non si potrà più fare, come dicevo, ricorso alle impugnative normali. Secondo le leggi vigenti, invece, il contribuente ha le massime garanzie perché, per quanto riguarda il reddito dominicale, agrario e dei fabbricati vi è tutto un complesso di norme che regolano e che stabiliscono quale è la quota franca del reddito lordo e su quale quota di reddito netto deve essere determinata la imposta. Invece, con questa legge, al momento in cui saranno scomparse queste imposte erariali e saranno state sostituite dalla nuova imposta, non vi sarà più la base di imposizione e tanto meno le norme che stabiliscono la aliquota da pagare.

Così stando le cose, onorevoli colleghi, in quale triste situazione sarà messo il contribuente? Voi dite, affermate e ripetete che questa legge regionale è fatta principalmente per avvicinarsi al popolo, per avvicinarsi direttamente al contribuente. Voi, invece, attraverso questa legge mettete il contribuente nella condizione di non conoscere il mezzo attraverso il quale è fatto l'accertamento e non vi preoccupate nemmeno di stabilire — e questo è più grave — i modi di notificazione dell'accertamento stesso. Noi invece sappiamo — e mi appello all'onorevole Vicentini, che è maestro in materia, quale presidente della Commissione finanze — che è necessario che l'ufficio comunichi al contribuente qual è il reddito accertato. Il contribuente deve fare una denuncia, che può essere accettata, come può essere integrata o modificata, ma sempre mediante un avviso di accertamento comunicato al contribuente.

Ora io mi domando o vi domando qual'è la ragione che vi induce a mantenere una si-

mile disposizione in questa legge, questo pleonastico articolo 6. Mi rendo conto che forse nell'intenzione di chi ha proposto questa norma vi era la volontà di andare incontro al contribuente offrendo, oltre alla strada del normale ricorso in via amministrativa, un altro rimedio, il ricorso al presidente della giunta regionale.

Viceversa, in virtù di questo articolo della legge, il contribuente è messo nella situazione di non potersi difendere contro l'accertamento, di non conoscere in base a quali criteri esso sia stato effettuato, di non sapere attraverso quali strumenti sia possibile presentare ricorso. Ciò tanto più perché né questo articolo né alcuna altra norma della legge stabiliscono quale sia il sistema di notificazione delle imposte e quale sia il termine entro il quale il contribuente può inoltrare ricorso. In altre parole la legge si limita a trasferire alle regioni determinati tributi senza precisare alcunché per quanto riguarda gli accertamenti. Ora è perfettamente inutile stabilire la facoltà di ricorrere al presidente della giunta regionale se non si danno concretamente al contribuente i mezzi per far valere i suoi diritti.

Si tenga presente che attualmente, per quanto riguarda le imposte fondiarie, quella sui redditi dominicali, agrari e dei fabbricati, gli uffici finanziari devono comunque notificare l'accertamento e indicare i motivi per i quali il reddito denunziato dal contribuente è stato elevato; il contribuente ha il diritto di conoscerli e di fare le sue controdeduzioni. Tutto questo non è invece previsto per quanto riguarda i rapporti tra il contribuente e gli uffici regionali.

Contro l'iscrizione in ruolo i contribuenti possono attualmente ricorrere agli uffici delle imposte sia per omessa o irregolare notificazione dell'avviso di accertamento, sia per l'inesistenza totale o parziale del reddito che viene addebitato, sia per violazione delle norme relative agli accertamenti o alla notificazione degli stessi. Per quanto riguarda invece le regioni, in questa legge non vi è alcuna norma che determini le modalità per gli accertamenti, per le notificazioni, per i ricorsi.

A che vale, dunque, questo articolo 6? È inutile attribuire una potestà di ricorso davanti al presidente della giunta regionale se contemporaneamente non si stabiliscono le modalità con le quali la regione rende concretamente operante tale facoltà, mettendo a disposizione del contribuente tutti gli elementi che hanno portato gli uffici finanziari della regione a determinate conclusioni in merito all'ammontare dei redditi da assoggettare all'imposta.

Come è possibile, mi domando, ricorrere al presidente della giunta regionale se non sono stabilite le forme dell'accertamento e della notificazione dei tributi?

Si deve tener conto inoltre, come dicevo, che questi tributi in futuro non avranno più per base dei redditi accertati catastalmente, attraverso cioè un sistema di accertamento stabilito per legge, sia nella determinazione del reddito dominicale, sia nella determinazione del reddito agrario o di quello derivante dai fabbricati. Grazie all'articolo 1 della presente legge, già approvato, questa nuova imposta sarà determinata soltanto secondo il criterio che il gettito dell'imposta nel suo minimo non debba essere inferiore a quello che è stato il gettito delle imposte fondiarie erariali nell'ultimo anno di applicazione. E quale sarà il massimo? In ogni imposizione fiscale si ha una scala grazie alla quale si determinano le contribuzioni dovute; anche per quanto riguarda l'imposta complementare sul reddito, nonché per la cosiddetta imposta di famiglia, gli enti impositori sanno se ad un reddito di 10 deve corrispondere una certa aliquota, se ad un reddito di 100 deve corrispondere un'altra aliquota, e se al reddito di 100 milioni deve corrispondere l'aliquota massima del 10 per cento. In questo caso, al contrario, vengono completamente eliminate le basi sulle quali oggi vengono accertati i tributi erariali. Soltanto l'articolo 1 del provvedimento stabilisce che questa nuova imposta che va a favore della regione deve avere come gettito un certo minimo, mentre non è stabilito il massimo.

Ebbene, per raggiungere quel massimo che noi non conosciamo, che non sappiamo quale potrà essere, che evidentemente nella scala dei valori può arrivare anche all'assurdo, in base a quale criterio l'ufficio della regione, che impone il tributo, determina il tributo stesso? Se tutto questo non è stato fatto e dovrà essere considerato da una legislazione nuova oppure dalla riforma tributaria, a che vale stabilire, attraverso la disposizione dell'articolo 6, che il contribuente ha il diritto di fare ricorso al presidente della giunta regionale, oltre ad avere il mezzo di ricorrere alle normali vie amministrative, cioè alle commissioni di primo e secondo grado o a quella centrale?

Altre ragioni possono dimostrare la necessità di sopprimere l'articolo 6. Quest'ultimo, come dicevo, forse è stato determinato dalla buona intenzione di offrire un altro mezzo di gravame al contribuente; in realtà, invece, si dimostra inidoneo a questo fine e dannoso per

il contribuente medesimo. Infatti, prevedendo il ricorso al presidente della giunta regionale, la legge non stabilisce il termine entro il quale il ricorso deve essere prodotto, e tanto meno dà la facoltà — che è invece prevista dalla legge vigente — che anche prima del suo esame l'interessato possa essere esonerato dal pagamento dei tributi. Oggi avviene (lo sappiamo tutti come contribuenti, anche se non siamo cultori di diritto) che contro l'accertamento fatto dall'ufficio delle imposte, esperito il ricorso alla commissione competente, senza entrare nel merito del ricorso, l'agente delle imposte ha la facoltà di sospendere il ruolo; ciò invece non è previsto per l'ente regione. Il giorno in cui l'ente regione, a torto o a ragione, ha notificato al povero contribuente un accertamento (e lo ha notificato senza alcuna garanzia, perché non gli può dire, secondo questa legge, quale sia stato il sistema di accertamento, quali mezzi abbia usato, quali siano le informazioni assunte e in base alle quali il suo tributo è stato determinato), chi si vede notificare detto avviso non ha la possibilità di chiedere, in attesa della discussione del ricorso, almeno la sospensione dell'iscrizione al ruolo.

Lo Stato, oggi, offre tale possibilità, e molto spesso i contribuenti se ne avvalgono; molte volte — e lo so anche in base alla mia esperienza professionale — il dirigente dell'ufficio delle imposte, di fronte, magari, all'evidente errore in cui è caduto, in attesa di quella che sarà la decisione della commissione di prima o seconda istanza o di quella centrale, adotta un provvedimento in via provvisoria, e cioè autorizza la non iscrizione a ruolo, o la sospensione dell'iscrizione a ruolo. Nel caso dei tributi regionali, invece, tutto questo non è previsto, e non sarà possibile; secondo questo articolo 6 — articolo che può anche essere stato determinato dalla volontà di andare incontro al contribuente, ma che nella realtà danneggia il contribuente — non si conosce il sistema ed il metodo dell'accertamento.

Non vi è una norma che stabilisca per il presidente della giunta regionale il dovere di comunicare al contribuente in base a quali elementi, in base a quali prove sia stato determinato l'accertamento. Una volta che al contribuente sarà stato notificato l'avviso di accertamento, e specialmente quando non esisteranno più le imposte erariali, e cioè le imposte per le quali oggi si può fare ricorso alle commissioni, il contribuente non saprà cosa fare. Sarebbe strano dover ricorrere alla commissione di prima istanza, e cioè alla commissione comunale, per un tributo, il giorno in

cui questo tributo sarà esclusivamente regionale.

Questo povero contribuente a chi si potrà rivolgere, allora? Se si rivolge alla commissione di prima istanza, e cioè alla commissione comunale, si verificherà che nell'organo giudicante non vi sarà la rappresentanza della regione, perché le commissioni comunali, voi lo sapete, sono costituite secondo un criterio che non prevede la rappresentanza regionale. Se il contribuente ricorre invece attenendosi agli strumenti che voi gli avete dato, e cioè ricorre al presidente della giunta regionale, quest'ultimo non potrà neanche sospendere la iscrizione a ruolo, perché la legge non l'autorizza a fare ciò! Ed il presidente della giunta regionale, onorevoli colleghi — questa è la cosa più grave — finisce con l'essere il giudice di se stesso. Ecco perché mi rivolgo al ministro, ecco perché — e mi spiace sia assente in questo momento — mi rivolgo al relatore per la maggioranza, che è un avvocato; non faccio, come potete rilevare, questioni di natura politica, ma soltanto questioni di diritto finanziario, di rispetto di quelli che sono i diritti del contribuente, di quelle che sono le garanzie del contribuente. Devo impetrare, a nome dei contribuenti della regione, la soppressione di questo articolo. Se l'articolo fosse soppresso, la legge resterebbe comunque in piedi; non chiedo dunque cose che, se fossero accettate, porterebbero alla caduta della legge o fermerebbero il suo iter.

Ma evidentemente le nostre parole non servono a nulla. Le nostre sono voci perdute nel deserto; per tutto il resto voi potrete dire che sono ispirate a principi politici, ma questa che faccio, onorevoli colleghi, se voi vorrete porre attenzione alle mie modeste considerazioni, dovete riconoscere che è una richiesta avanzata non in nome di un principio politico, non per difendere quelli che sono i principi che noi abbiamo sempre affermato in relazione a questo provvedimento da noi sempre tanto contrastato, ma nell'interesse dei lavoratori, nell'interesse di tutti i contribuenti.

In fondo questi tributi, e particolarmente quelli di cui parlava questa mattina l'onorevole Guarra, andranno a carico dei lavoratori; mi riferisco ai famosi tributi per l'occupazione delle aree pubbliche. Desidero pormi un quesito: se un povero lavoratore, ad un certo momento, dovesse vedere accertata nei propri confronti un'imposta per una concessione di area, qualora vi fosse un duplicato di tale imposta — cosa che può capitare, non per malvolere, nella realtà della vita —, una volta che tale imposta fosse stata notificata dall'ufficio

regionale, potrebbe fare ricorso secondo le norme vigenti per i tributi erariali? No, questo non sarà possibile, perché questi tributi erariali ad un certo momento scompariranno. Farà ricorso al presidente della giunta regionale, senza avere la possibilità di sapere come e perché vi sia stata tale notifica, senza che nella legge vi sia la minima norma che stabilisca dei termini per la comunicazione, da parte di chi abbia imposto il tributo, di come sia stato compiuto l'accertamento. Il provvedimento inoltre non stabilisce il termine entro il quale il contribuente ha il diritto di fare ricorso. Nel disegno di legge non vi è nulla di tutto questo. La maggioranza ha avuto fretta nella stesura del disegno di legge. Non si legiferi in una così complessa materia in questa legge, ma si rimandi ogni decisione ad ulteriori leggi: del resto, la norma dell'articolo 6, presa in se stessa, non ha alcuna ragion d'essere, ma serve soltanto a complicare le cose, a danneggiare i poveri contribuenti della regione i quali, badate, saranno principalmente dei modesti contribuenti, dei lavoratori.

Onorevoli colleghi, voi affermate che le regioni servono a stabilire un più diretto contatto con i lavoratori, a porre in essere un sistema tributario più rispondente alle loro esigenze. No, con queste norme voi ponete il contribuente nella condizione di non potersi difendere. Invece, il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, come tutti sappiamo, o per la nostra attività professionale o nella nostra veste di contribuenti, stabilisce che lo ufficio delle imposte, qualora non ritenga di accogliere il ricorso, lo deve trasmettere alla competente commissione tributaria entro 60 giorni dalla data in cui gli è pervenuto, dandone avviso al ricorrente. Nel disegno di legge al nostro esame vi è, soltanto, la possibilità di fare ricorso al presidente della giunta regionale. Anzitutto vi è da rilevare che è strano che si debba fare ricorso allo stesso organo che ha provveduto a determinare il tributo. Questo è contro la logica. Infatti, contro un accertamento per reddito agrario, di ricchezza mobile o di imposta complementare sui redditi si ricorre non al dirigente dell'ufficio delle imposte, ma alla commissione di primo grado.

È giustizia quella che risulta dall'articolo 6 del disegno di legge? Evidentemente si è trascurato ogni principio basilare della perequazione tributaria e del rispetto del contribuente. L'articolo 6, oltre a non prevedere le modalità di accertamento e di iscrizione a ruolo per le imposte dovute alla regione, non prevede neanche il termine entro il quale il

ricorso può essere prodotto al presidente della giunta regionale e tanto meno prevede le modalità per produrre tale ricorso. Presentato il ricorso, il contribuente deve limitarsi ad attendere la decisione del presidente della giunta regionale, decisione per altro non appellabile. Se il contribuente non accetta tale decisione, non gli resta che il ricorso all'autorità giudiziaria. Vi sembra, onorevoli colleghi, che sia un sistema logico di amministrare la finanza pubblica quello di consentire alla regione poteri dispositivi senza preordinare alcun controllo sul modo di esercizio di questi?

Oggi il contribuente può ricorrere, come dicevo, alla commissione di prima istanza e a quella di seconda istanza e può giungere anche alla commissione centrale. Invece, contro i tributi accertati dalla regione, al contribuente non resta che una via (questo lo dico specificamente per le imposte sulle aree pubbliche ed altre imposte applicate ai redditi): o ricorrere all'autorità giudiziaria o ricorrere, in via amministrativa, al presidente della giunta regionale. Ma nel disegno di legge non è previsto alcun termine entro il quale questi deve rendere giustizia al contribuente, dichiarando se accoglie o meno il ricorso, che può pertanto rimanere pendente per anni. Inoltre il contribuente potrà proporre l'azione giudiziaria solo dopo che sarà trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

Ma vi pare questo un modo idoneo per tutelare degnamente il contribuente? E queste insufficienze della norma in esame sono particolarmente gravi perché, a parte l'imposta sostitutiva dell'imposta fondiaria, è da tenere presente che sono attribuite alle regioni anche le imposte sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni demaniali. Per tali tributi, come stabilisce l'articolo 6, è impossibile il ricorso previsto dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali. Infatti, nel caso di duplicazione di un tributo per effetto della tassa di concessione applicata dalla regione, come si può concepire un ricorso presentato alla commissione di primo grado, che svolge la sua funzione in un luogo diverso dal comune di appartenenza del contribuente?

Oggi il contribuente, se l'ufficio delle imposte di Milano, per esempio, gli notifica un determinato accertamento, può ricorrere, nel caso in cui risieda a Legnano, alla commissione che ha sede a Legnano. Secondo l'articolo 6, invece, il contribuente che debba presentare ricorso un via amministrativa al pre-

sidente della giunta regionale, che ha sede nel capoluogo, è costretto a spostarsi da Legnano o da un'altra zona della Lombardia per andare a Milano. E l'esempio di Milano vale anche per Roma. E se un ricorso del genere (questo non è previsto in questa legge, però) dovesse essere discusso davanti alla stessa autorità che ha stabilito il tributo, il contribuente sarebbe costretto ugualmente a spostarsi da Legnano a Milano. Oggi, invece, il contribuente, nel caso in cui ricorra avverso l'accertamento notificatogli dal comune o dalla provincia, ha la possibilità di svolgere la sua difesa *in loco*, perché la commissione di primo grado ha sede nel comune stesso. In sostanza perciò, attraverso questa norma, voi costringete il contribuente a spostarsi dal proprio luogo di origine o di residenza al capoluogo della regione.

Onorevoli colleghi, lo ripeto: approvate pure la legge finanziaria regionale, ma eliminate questa norma che non è determinante per l'esistenza o meno della legge e non serve agli obiettivi politici o altri, che con questa legge volete raggiungere. È una disposizione del tutto inutile e che nessun contributo porta all'istituto regionale; è una disposizione che serve soltanto ad aggravare le condizioni del contribuente.

La mia richiesta non è determinata da ragioni politiche, non ha una motivazione politica, ma mira soltanto alla difesa del contribuente. L'articolo 6, come dicevo poc'anzi, è così involuto nella sua formulazione che non è possibile neanche ricavare da esso l'indicazione di chi deve decidere il ricorso del contribuente. Infatti, esso si limita a dire che il ricorso può essere proposto al presidente della giunta comunale.

Ed allora mi permetto di domandare al relatore per la maggioranza: si vuole con questa norma stabilire che è devoluta al presidente della giunta regionale la decisione in materia di tributi regionali, in modo che egli decida come un organo monocratico, senza che contro la sua decisione vi sia possibilità di appello, all'infuori del mero ricorso all'autorità giudiziaria? Perché volete fare del presidente della giunta regionale, cioè dello stesso organo che determina il tributo, un nuovo Minosse che « giudica e manda secondo ch'avvinghia? ». Perché non prevedere, invece, commissioni di primo e di secondo grado e la possibilità di ricorso alla commissione centrale, come avviene per i tributi erariali, comunali e provinciali? Perché — ed è questa, a mio modo di vedere, l'osser-

vazione fondamentale che non può essere trascurata — per i tributi imposti in sede regionale non vi deve essere la possibilità di conoscere come è stato accertato il tributo, di conoscere gli atti e i documenti che sono serviti all'accertamento? Perché non dare al contribuente la possibilità di essere ascoltato personalmente nel corso della discussione del suo ricorso? Perché non consentirgli di presentare note e memorie?

Sono garanzie che il contribuente oggi ha attraverso il sistema fiscale vigente, sono garanzie che il contribuente ha il diritto di avere. Invece mancano in questo articolo 6 norme che riguardino il sistema di accertamento dei tributi, il sistema di determinazione delle aliquote di imposta, il termine entro il quale debba essere fatta la notificazione dell'accertamento, il termine entro il quale il contribuente abbia il diritto di ricorrere, il termine entro il quale l'autorità che deve giudicare sul ricorso abbia il dovere di esprimere il suo giudizio. Attraverso tutte queste omissioni, nonché attraverso la mancata previsione per il contribuente della potestà di fare ricorso in secondo grado, voi venite effettivamente ad avvilire la situazione del contribuente.

Ma vi è di più. Questa norma è stata fatta senza neanche un confronto con le leggi che vengono richiamate: e lo si può affermare in base alla seguente considerazione. Nel terzo comma è detto: « Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali ». Evidentemente si fa riferimento alla legge che detta le norme per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie relative ai tributi dello Stato. Perché i compilatori di questa legge non hanno fatto un confronto con i testi che richiamavano? Non vedo infatti come si possa parlare di « sanzioni amministrative », come si fa al successivo quarto comma, quando la violazione di una norma contenuta nelle leggi finanziarie costituisce — e questo lo dice esplicitamente la legge — delitto o contravvenzione; oppure, se non costituisce reato, sorge per il trasgressore l'obbligazione al pagamento di una somma e questa obbligazione ha carattere civile. Perché dunque ci venite a parlare invece di sanzioni amministrative che nel sistema attuale non esistono? Insomma, o vi è reato, cioè delitto o contravvenzione, o vi è sanzione civile. Non si parla mai nella legge statale vigente di sanzioni amministrative. Voi in questo articolo 6 invece ne parlate; parlate del procedimento con cui vengono applicate le sanzioni amministrative. Quali sono

queste sanzioni amministrative? Quelle che determinerà la regione? Ma allora la regione non sarà soltanto un organo che imporrà tributi, ma anche un organo che stabilirà sanzioni.

La repressione delle suddette violazioni — quelle stabilite dalla legge statale vigente — è devoluta all'intendente di finanza quando le violazioni importano la sola pena dell'ammenda, al tribunale quando si tratta di ogni altro reato. E la legge stessa detta le norme di competenza, le norme per la constatazione e per l'accertamento delle infrazioni, le misure cautelative applicabili. Invece voi qui parlate di sanzioni amministrative, ma non dite quali possono essere, come possono essere applicate e di chi è la competenza ad applicarle. Il sistema fiscale vigente in Italia dice chiaramente che, quando vi sono infrazioni, queste o costituiscono reato — delitto o contravvenzione — o costituiscono titolo per sanzioni civili. In questo articolo 6, invece, voi inventate le sanzioni amministrative, senza stabilire e senza determinare come e in quali casi queste si applicano. La legislazione statale vigente dunque dà maggiore garanzia, perché stabilisce che, se vi sono sanzioni da applicare, queste, ove costituiscano contravvenzione, sono applicate dall'intendente di finanza; e il decreto dell'intendente di finanza, che deve essere comunicato al trasgressore con certe modalità, con certe garanzie, diventa esecutivo soltanto dopo che sono trascorsi 20 giorni senza che sia intervenuta opposizione. Invece voi in questo articolo vi limitate a parlare di sanzioni che il presidente della giunta regionale applica e non stabilite con quale criterio esse vengano determinate, con quale metodo debbano essere comunicate, con quali mezzi il contribuente abbia il diritto di opporsi alle sanzioni.

Ripeto, questo presidente della giunta regionale è colui che dispone del destino del contribuente senza alcuna possibilità di ricorso.

Qui, evidentemente, il compilatore di questa norma ha fatto una grande confusione. Quando ha parlato di sanzioni amministrative, caro onorevole Guarra, evidentemente ha inteso riferirsi a quelle che la legislazione vigente definisce misure amministrative di sicurezza, che sono una cosa ben diversa; ha pensato cioè alla facoltà dell'intendente di finanza di ricorrere, nel caso di trasgressioni particolarmente gravi, a misure cautelative come il sequestro conservativo. Queste sono misure amministrative di sicurezza. Invece in questo articolo 6 si parla abusivamente di sanzioni amministrative, che la legislazione fi-

scale non conosce e che sarebbero un'invenzione esclusiva di questa norma.

Concludendo, dirò che ho prospettato le ragioni — che, ripeto, non sono di natura politica, ma squisitamente giuridiche, tendendo esse soltanto a tutelare e a difendere il contribuente dalla giurisdizione fiscale regionale — le quali raccomandano in nome dell'equità la soppressione di questo articolo 6. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 6.

6. 1. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Al primo comma, aggiungere le parole: la cui decisione deve avvenire entro 30 giorni e deve essere motivata e pubblicata. Avverso la decisione amministrativa del presidente della Regione qualsiasi cittadino della Regione può ricorrere al giudice ordinario entro tre mesi.

6. 2. **Pazzaglia, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, *con le parole:* tre mesi.

6. 3. **Romeo, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

GUARRA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Le parole che sono state pronunciate dal collega Romeo hanno ancor più radicato in me la convinzione che questa legge è stata un parto frettoloso per poter adempiere il precetto dell'articolo 22 della legge elettorale regionale, essendosi capovolta la logica

che avrebbe richiesto, nell'*iter* costitutivo dell'ordinamento regionale, prima le leggi istitutive — le cosiddette leggi-quadro — determinanti i compiti e il funzionamento dell'ente regione, poi la legge finanziaria apprestante i mezzi per l'attività della regione e infine la legge elettorale.

Comincerò con il dire che nell'ormai famoso convegno che si tenne a Napoli, indetto dal comitato regionale per la programmazione economica della Campania, ho ascoltato allibito un'affermazione dell'onorevole Galloni secondo cui il predetto *iter* nell'attuazione dell'ordinamento regionale — cioè prima le leggi-quadro, poi la legge finanziaria e infine la legge elettorale — era nella logica delle maggioranze centriste; mentre ora il procedimento è stato capovolto e così prima si è fatta la legge elettorale, poi quella finanziaria e successivamente si faranno le leggi-quadro. Lo onorevole Galloni non si rendeva conto che, così facendo, si agisce irrazionalmente, costituendo un ente regione che alla prova dei fatti si dimostrerebbe poi incapace di funzionare.

Per restare nell'argomento dell'articolo 6 e quindi del nostro primo emendamento soppressivo, dirò che non ho fiducia alcuna nel presidente della giunta regionale come giudice tributario. Io voglio porre un interrogativo all'onorevole sottosegretario che qui rappresenta il Ministero delle finanze, rappresenta il Governo (è vero che egli è sottoposto a un supplizio, al supplizio di... Tantalo, dovendo esser presente a tutta la seduta per ascoltare le nostre deduzioni e poi per deporre anch'egli il suo voto nelle urne). Io voglio — dicevo — porre questo interrogativo: il presidente della giunta regionale decide sui ricorsi, e inappellabilmente, soltanto quando è nella pienezza delle sue funzioni, oppure anche quando è dimissionario e in carica per la sola ordinaria amministrazione? Pongo questo quesito perché ho presente la situazione di fatto che abbiamo in Italia almeno per due regioni a statuto speciale, che pure hanno poteri di gran lunga superiori a quelli delle regioni a statuto ordinario che qui si vanno tanto faticosamente costruendo. Attualmente il presidente della giunta regionale siciliana è dimissionario, così come è dimissionario il presidente della giunta regionale sarda. Dalla lettura di alcuni giornali sardi, si apprende inoltre che le dimissioni del presidente della giunta regionale sarda ne hanno coinvolto anche altre, quale quella del sottosegretario per la difesa onorevole Cossiga, che ancora non sono state annunciate in questa Camera. Secondo i giornali, l'onorevole Cossiga si sarebbe dimesso

proprio per la caotica situazione che esiste nella sua regione sarda. Dunque il presidente della giunta regionale, quando la giunta sarà in crisi e dimissionaria, potrà decidere o non potrà decidere su questi ricorsi?

Ma soprattutto, signor Presidente, onorevoli colleghi, a me piace mettere in risalto quanto è stato affermato dal collega Romeo circa questa coincidenza, questa duplicità di funzioni nella persona del presidente della giunta regionale, il quale, come capo dell'amministrazione, rappresenta tutti gli uffici della regione e quindi anche gli uffici tributari, mentre poi viene chiamato a giudicare su rapporti litigiosi nascenti da atti di questi uffici, cioè da suoi atti.

Ebbene, quale garanzia di giustizia tributaria vi potrà mai essere? Né vale controbattere che vi sono nel nostro ordinamento giuridico esempi di ricorsi al ministro, che è il capo di un determinato settore dell'amministrazione. Vi sono per esempio, nel campo del lavoro, i ricorsi al ministro contro le decisioni prese da alcuni istituti, che però non dipendono dal ministro, ma sono sotto la sua sorveglianza. In questo caso si giustifica il giudizio dato dal ministro. Ma, poiché qui vertiamo in tema di diritti soggettivi, in materia di imposte, il giudice non può che essere un soggetto diverso.

Io non posso non richiamare una recente decisione della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale la formazione delle giunte provinciali amministrative, e un'altra recentissima decisione, sempre della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale il procedimento per decreto penale dell'intendente di finanza, motivate entrambe con l'impossibilità di riunire nella stessa persona, nello stesso ufficio, nello stesso organo la funzione amministrativa e quella giurisdizionale.

Questo articolo 6, è indubbiamente la disposizione più infelice di tutto il progetto di legge. Si ritorna così all'impostazione di fondo da noi sostenuta: era molto più opportuno, nel dettare una disciplina provvisoria della finanza regionale, limitarsi ad attribuire alle regioni una parte del gettito dei tributi erariali, senza procedere alla istituzione di tributi propri che avrebbero richiesto la costituzione di organi di giustizia tributaria di cui in questo provvedimento manca la benché minima traccia. Noi non vediamo come possa giustificarsi questa configurazione del presidente della giunta regionale come supremo giudice dei procedimenti tributari regionali,

quando manca una qualsiasi parvenza di organizzazione tributaria regionale.

Ma è la stessa relazione di maggioranza che mostra proprio la pochezza delle argomentazioni in contrario quando dice: « Resta dunque l'articolo 6, alla stregua del quale il tributo, dopo l'accertamento o, rispettivamente, dopo la riscossione, esce dalla simbiosi in cui è vissuto con i connessi tributi erariali o locali, per imboccare la strada del ricorso gerarchico improprio al presidente della giunta regionale e, in seguito, dell'azione giudiziaria. A questo riguardo sono stati respinti per ragioni tecniche due emendamenti dell'onorevole Delfino, con il primo dei quali si assegna al presidente della giunta regionale un termine per decidere, mentre con il secondo il termine per l'azione giudiziaria viene ridotto da sei mesi (termine ordinario del nostro sistema) a tre mesi ».

Vorrei conoscere (certamente ne avrà chiesto notizia e ragione l'onorevole Delfino che è stato presentatore di questi emendamenti in Commissione) quali siano i motivi tecnici che hanno impedito l'assegnazione al presidente della giunta regionale di un termine entro il quale emettere il suo giudicato. Mi pare che il cammino della civiltà giuridica, anche in sede tributaria, sia contrassegnato dalla certezza dei rapporti e soprattutto dalla certezza dei termini in cui questi rapporti devono consolidarsi. Per quali motivi, quando tutti i giudici hanno un termine per emettere le loro decisioni, il presidente della giunta regionale — che in questa fattispecie assume le vesti di supremo giudice tributario — può invece decidere senza limiti di tempo? Non vi è forse l'esigenza che anche il rapporto tributario tra il cittadino e la regione trovi tempestiva definizione?

Questo è il motivo ispiratore dei nostri ultimi due emendamenti, che non sono in contrasto tra loro, integrandosi anzi a vicenda: sia l'assegnazione al presidente della giunta regionale di un termine entro il quale emettere la propria decisione sia l'abbreviazione del termine per il ricorso al giudice ordinario si propongono infatti di contribuire alla certezza dei rapporti giuridici.

Ma è chiaro che questi emendamenti sono invece alternativi rispetto al primo emendamento che è quello soppressivo. Tutta la disciplina dettata da questo articolo 6 appare incerta ed imprecisa. Mi basterà leggere una considerazione fatta nella relazione di maggioranza, là dove, alla fine delle considerazioni da me testé lette, si dice: « Analogo

discorso vale per le sanzioni amministrative, per le quali, peraltro, non è prevista alcuna procedura amministrativa, ma l'azione immediata avanti l'autorità giudiziaria: il che lascia un poco perplessi ».

Onorevole relatore per la maggioranza e onorevoli deputati della maggioranza, se la procedura contenuta nel testo governativo vi lascia perplessi perché non avete presentato emendamenti per modificarla? Né vale osservare che la sanzione amministrativa è decisa dallo stesso presidente della giunta regionale, perché in forza del rapporto organico che lega tutto l'ente pubblico regionale il presidente della regione risponde in proprio come capo dell'organizzazione anche per ciò che fanno i suoi uffici dipendenti. Perciò il ricorso al presidente della giunta regionale previsto per l'accertamento dei tributi e per le altre procedure tributarie deve essere indubbiamente previsto anche per le sanzioni di carattere amministrativo.

Credo che le nostre perplessità non possano restare inascoltate dalla Camera. In questo momento noi stiamo erigendo un sistema tributario regionale che è vessatorio, un sistema che non consente al cittadino alcuna possibilità di difesa, un sistema, soprattutto, che non dà la garanzia della certezza dei rapporti tributari tra il cittadino e la regione.

Questi sono i motivi per cui il Movimento sociale italiano conferma la sua opposizione all'articolo 6 nel suo complesso, mentre in linea subordinata mantiene gli altri due emendamenti ritenuti migliorativi, nell'interesse dei cittadini italiani. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 6. 2, sostituire le parole: 30 giorni, con le parole: 45 giorni.

0. 6. 1. **De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino.**

All'emendamento 6. 2, sopprimere la parola: pubblicata.

0. 6. 2. **De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino.**

All'emendamento 6. 2, sopprimere la parola: amministrativa.

0. 6. 3. **De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino.**

All'emendamento 6. 2, sostituire le parole: qualsiasi cittadino della Regione, con le parole: l'interessato.

0. 6. 4. **De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino.**

All'emendamento 6. 2, sopprimere le parole: entro tre mesi.

0. 6. 5. **De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino.**

All'emendamento 6. 2, sostituire le parole: entro tre mesi, con le parole: entro 120 giorni.

0. 6. 6. **d'Aquino, De Marzio, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino.**

All'emendamento 6. 3, sostituire le parole: tre mesi, con le parole: 120 giorni.

0. 6. 7. **De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino.**

GUARRA. Mi associo a questi emendamenti e dichiaro che rinunciamo a svolgerli, pur mantenendoli.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Nella nostra relazione di minoranza abbiamo già sottolineato come questo articolo 6 sui ricorsi e le sanzioni, che tra l'altro non trova serio coordinamento con il contenzioso tributario, costituisca il peggiore completamento possibile della parte relativa ai tributi propri. Ciononostante, come è stato ricordato dai colleghi del mio gruppo, in Commissione non sono stati accettati neppure gli emendamenti migliorativi che ci sembravano di evidenza solare.

Esprimo parere favorevole a tutti gli emendamenti e subemendamenti presentati, compreso l'emendamento De Marzio interamente soppressivo dell'articolo, cui avevo espresso parere contrario in sede di Comitato dei nove. Gli argomenti svolti dai miei colleghi, Romeo e Guarra, mi hanno infatti convinto che questo articolo è così malconcepito da consigliarne la completa soppressione. Per questo, mo-

dificando il mio precedente parere, esprimo ora parere favorevole anche nei confronti dell'emendamento De Marzio 6. 1.

PRESIDENTE. Quale è il parere della maggioranza della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

TARABINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione ha espresso all'unanimità, come del resto ha confermato testè l'onorevole Delfino, parere contrario all'emendamento De Marzio 6. 1.

La Commissione, a maggioranza esprime parere contrario all'emendamento Pazzaglia 6. 2 e ai relativi subemendamenti De Marzio 0. 6. 1 (che prevede un diverso termine per la pronuncia del provvedimento amministrativo da parte del presidente della giunta), 0. 6. 2, 0. 6. 3, 0. 6. 4, 0. 6. 5 e d'Aquino 0. 6. 6 (che disciplinano con alcune varianti di carattere prevalentemente formale il ricorso al presidente della giunta).

Sottolineo a questo riguardo, in relazione a quanto detto dall'onorevole Guarra, che il ricorso al presidente della giunta regionale è un ricorso gerarchico improprio al quale si applica, per quanto riguarda in particolare i termini, la disciplina generale in materia di ricorsi gerarchici quale è stata definita dalla dottrina e dalla giurisprudenza sulla base della legge comunale e provinciale.

Per quanto riguarda l'emendamento Romeo 6. 3 e il relativo subemendamento De Marzio 0. 6. 7 la Commissione esprime a maggioranza parere contrario, rilevando come il termine di sei mesi sia il termine generale previsto dall'ordinamento giuridico per i ricorsi al giudice ordinario in materia tributaria, compresi i tributi locali, per cui la fissazione di un termine particolare per i tributi regionali si risolverebbe in un danno anziché in un vantaggio per i contribuenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con le conclusioni del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Servello mantiene l'emendamento De Marzio 6. 1, soppressivo dell'intero articolo 6, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SERVELLO. Sì, signor Presidente, e chiedo l'appello nominale.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*E appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sull'emendamento De Marzio 6. 1.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	369
Maggioranza	185
Voti favorevoli	32
Voti contrari	337

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Baldi
Achilli	Ballardini
Aldrovandi	Ballarin
Alesi	Barberi
Alfano	Bardelli
Allegri	Bardotti
Allera	Baroni
Allocca	Bartole
Amadei Giuseppe	Bastianelli
Amadei Leonetto	Beccaria
Amadeo	Belci
Amasio	Benedetti
Amodei	Beragnoli
Amodio	Bernardi
Andreoni	Bersani
Andreotti	Bertè
Anselmi Tina	Biaggi
Antoniozzi	Biagini
Ariosto	Biagioni
Armani	Biamonte
Arzilli	Bianchi Fortunato
Avolio	Bianchi Gerardo
Azimonti	Bianco
Azzaro	Biasini
Badaloni Maria	Bima
Badini Confalonieri	Bini
Balasso	Biondi
Baldani Guerra	Bisaglia

Bo	Damico
Bodrato	d'Aquino
Boffardi Ines	D'Arezzo
Boiardi	D'Auria
Boldrin	Degan
Boldrini	De Laurentiis
Borghì	Del Duca
Borra	De Leonardis
Borraccino	Delfino
Bortot	Della Briotta
Bosco	De Martino
Bottari	De Marzio
Brandi	de Meo
Bressani	De Mita
Bruni	De Poli
Busetto	de Stasio
Cacciatore	Di Giannantonio
Caldoro	Di Leo
Calvetti	Di Lisa
Calvi	di Marino
Canestrari	Di Mauro
Canestri	di Nardo Ferdinando
Caponi	Di Nardo Raffaele
Capra	D'Ippolito
Cardia	Di Primio
Carenini	Di Puccio
Carrara Sutour	Drago
Caruso	Elkan
Cascio	Erminero
Castelli	Esposto
Castellucci	Evangelisti
Cataldo	Fabbri
Cattanei	Ferri Giancarlo
Cattaneo Petrini	Finelli
Giannina	Fiorot
Cebrelli	Flamigni
Cecati	Fornale
Ceravolo Sergio	Foscarini
Ceruti	Foschini
Cervone	Fracanzani
Cesaroni	Fracassi
Chinello	Franchi
Ciaffi	Frasca
Cianca	Fregonese
Ciccardini	Fusaro
Cicerone	Galloni
Cingari	Gastone
Cirillo	Gatto
Cocco Maria	Gerbino
Colleselli	Gessi Nives
Colombo Vittorino	Giachini
Compagna	Giannini
Corà	Gioia
Corghi	Giolitti
Cortese	Giordano
Dagnino	Giovannini
D'Alessio	Giudiceandrea
Dall'Armellina	Gorreri

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Gramegna	Mazzola	Romanato	Stella
Granata	Mengozzi	Romita	Storchi
Granelli	Menicacci	Romualdi	Sullo
Graziosi	Meucci	Rossinovich	Tagliaferri
Greggi	Mezza Maria Vittoria	Ruffini	Tambroni Armaroli
Guarra	Micheli Pietro	Russo Carlo	Tanassi
Guerrini Giorgio	Milani	Russo Ferdinando	Tani
Guglielmino	Miotti Carli Amalia	Sacchi	Tantalo
Gullotti	Monaco	Salomone	Taormina
Helfer	Monasterio	Salvatore	Tarabini
Ianniello	Monti	Salvi	Tempia Valenta
Imperiale	Morelli	Sangalli	Terrana
Iotti Leonilde	Morgana	Sanna	Terraroli
Isgrò	Moro Dino	Santoni	Tognoni
Jacazzi	Morvidi	Savio Emanuela	Toros
La Bella	Musotto	Scaglia	Traina
Laforgia	Mussa Ivaldi Vercelli	Scaini	Tripodi Antonino
Lajolo	Nahoum	Scarlato	Tripodi Girolamo
La Loggia	Nannini	Schiavon	Trombadori
Lamanna	Napolitano Luigi	Scianatico	Truzzi
Lattanzi	Niccolai Cesarino	Scionti	Tuccari
Lattanzio	Niccolai Giuseppe	Scipioni	Turnaturi
Lavagnoli	Ognibene	Scotoni	Urso
Lenoci	Origlia	Scutari	Usvardi
Lenti	Orilia	Semeraro	Vaghi
Leonardi	Orlandi	Senese	Valiante
Lettieri	Pajetta Giuliano	Serrentino	Vecchi
Levi Arian Giorgina	Palmiotti	Servadei	Vecchietti
Lezzi	Pandolfi	Sgarbi Bompani	Venturini
Libertini	Pascariello	Luciana	Venturoli
Lima	Passoni	Silvestri	Verga
Lizzero	Patrini	Sinesio	Vergani
Lodi Adriana	Pazzaglia	Sisto	Vespignani
Longoni	Pellegrino	Skerk	Vetrano
Luberti	Pellicani	Sorgi	Vicentini
Lucchesi	Pellizzari	Spagnoli	Villa
Luzzatto	Perdonà	Specchio	Volpe
Macciocchi Maria	Piccoli	Speranza	Zagari
Antonietta	Pigni	Spitella	Zamberletti
Maggioni	Pintus	Sponziello	Zanibelli
Mammi	Piscitello	Squicciarini	Zucchini
Mancini Antonio	Pisoni	Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):	
Mancini Giacomo	Pistillo		
Mancini Vincenzo	Pitzalis		
Manco	Pochetti		
Marchetti	Prearo		
Marino	Principe	Arnaud	Felici
Marmugi	Protti	Carra	Rosati
Marocco	Pucci Ernesto	Cavallari	Scarascia Mugnozza
Marraccini	Racchetti	Colombo Emilio	Spadola
Marras	Radi	Cristofori	
Martelli	Rauci	(concesso nella seduta odierna):	
Martini Maria Eletta	Rausa		
Maschiella	Reale Giuseppe		
Mascolo	Reale Oronzo		
Mattalia	Reggiani		
Mattarelli	Reichlin		
Maulini	Rognoni		
		Cattani	Mazzarrino
		Cottoni	Pica
		De Ponti	Quaranta
		Foderaro	Spinelli
		Girardin	Valeggiani
		Grassi Bertazzi	Vecchiarelli
		Magliano	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene l'emendamento De Marzio 0. 6. 1 all'emendamento Pazzaglia 6. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ABELLI. Sì, signor Presidente, e chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di votazione segreta prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul subemendamento De Marzio 0. 6. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	361
Maggioranza	181
Voti favorevoli	31
Voti contrari	330

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Anselmi Tina
Achilli	Antoniozzi
Aldrovandi	Armani
Alesi	Arzilli
Alfano	Assante
Alini	Azimonti
Allegri	Azzaro
Allera	Badaloni Maria
Allocca	Badini Confalonieri
Amadei Giuseppe	Balasso
Amadei Leonetto	Baldani Guerra
Amadeo	Baldi
Amasio	Ballarin
Amodei	Barberi
Amodio	Barca
Andreoni	Bardelli
Andreotti	Bardotti

Baroni	Cecati
Bartole	Ceravolo Sergio
Bastianelli	Ceruti
Beccaria	Cervone
Belci	Cesaroni
Benedetti	Chinello
Beragnoli	Ciaffi
Bernardi	Cianca
Bersani	Ciccardini
Bertè	Cicerone
Biaggi	Cirillo
Biagini	Coccia
Biagioni	Cocco Maria
Biamonte	Colleselli
Bianchi Fortunato	Colombo Vittorino
Bianchi Gerardo	Compagna
Bianco	Conte
Biasini	Corà
Bima	Cortese
Bini	Dagnino
Biondi	Dall'Armellina
Bisaglia	D'Amico
Bo	D'Angelo
Bodrato	D'Antonio
Boldrin	d'Aquino
Boldrini	D'Auria
Bologna	Degan
Borghi	De Laurentiis
Borra	Del Duca
Borraccino	De Leonardis
Bortot	De Martino
Bosco	De Marzio
Bottari	de Meo
Brandi	De Poli
Bressani	de Stasio
Bruni	Di Giannantonio
Bucciarelli Ducci	Di Lisa
Busetto	di Marino
Cacciatore	Di Mauro
Caldoro	Di Nardo Raffaele
Calveti	D'Ippolito
Calvi	Di Puccio
Canestrari	Drago
Canestri	Elkan
Caponi	Erminero
Capra	Esposito
Carenini	Evangelisti
Cárolì	Fabbri
Carrara Sutour	Fasoli
Carta	Fibbi Giulietta
Caruso	Finelli
Castelli	Fiorot
Castellucci	Flamigni
Cataldo	Fornale
Cattaneo Petrini	Foscarini
Giannina	Foschini
Cebrelli	Fracanzani
	Fracassi

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Franchi	Mancini Giacomo	Pintus	Servadei
Frasca	Mancini Vincenzo	Piscitello	Sgarbi Bompani
Fregonese	Manco	Pisoni	Luciana
Fusaro	Marchetti	Pistillo	Sinesio
Galloni	Marino	Pitzalis	Sisto
Galluzzi	Marmugi	Pochetti	Skerk
Gastone	Marocco	Polotti	Sorgi
Gerbino	Marraccini	Prearo	Spagnoli
Gessi Nives	Marras	Protti	Specchio
Giachini	Martelli	Pucci di Barsento	Speranza
Giannini	Martini Maria Eletta	Pucci Ernesto	Sponziello
Gioia	Maschiella	Quilleri	Squicciarini
Giolitti	Mascolo	Racchetti	Stella
Giordano	Mattalia	Radi	Storchi
Giovannini	Mattarelli	Raucci	Sullo
Giudiceandrea	Maulini	Rausa	Tagliaferri
Gorreri	Mazzola	Reale Giuseppe	Tambroni Armaroli
Gramegna	Mengozzi	Reale Oronzo	Tani
Granata	Menicacci	Reggiani	Tantalo
Granelli	Merenda	Rognoni	Tarabini
Graziosi	Meucci	Romanato	Tedeschi
Greggi	Mezza Maria Vittoria	Romeo	Tempia Valenta
Guarra	Micheli Pietro	Romualdi	Terrana
Guerrini Rodolfo	Milani	Rossinovich	Terraroli
Guglielmino	Miotti Carli Amalia	Ruffini	Tognoni
Gullotti	Monaco	Russo Carlo	Toros
Helfer	Monasterio	Russo Ferdinando	Traina
Ianniello	Monti	Sabadini	Traversa
Imperiale	Morelli	Sacchi	Tripodi Girolamo
Isgrò	Morgana	Salomone	Trombadori
Jacazzi	Morvidi	Salvatore	Truzzi
La Bella	Mosca	Salvi	Tuccari
Laforgia	Mussa Ivaldi Vercelli	Sangalli	Turnaturi
Lajolo	Nahoum	Sanna	Urso
La Loggia	Nannini	Santoni	Vaghi
Lamanna	Napolitano Luigi	Sarti	Valiante
Lattanzi	Niccolai Cesarino	Savio Emanuela	Valori
Lattanzio	Niccolai Giuseppe	Scaglia	Vecchi
Lavagnoli	Nicosia	Scaini	Venturini
Lenoci	Nucci	Scarlato	Venturoli
Lenti	Ognibene	Schiavon	Vespignani
Levi Arian Giorgina	Olmini	Scianatico	Vetrano
Lezzi	Origlia	Scionti	Vicentini
Libertini	Orlandi	Scipioni	Villa
Lima	Padula	Scotoni	Volpe
Lodi Adriana	Pagliarani	Scutari	Zamberletti
Lombardi Mauro	Palmiotti	Semeraro	Zanibelli
Silvano	Pandolfi	Senese	Zucchini
Longoni	Pascariello	Serrentino	
Luberti	Patrini		
Lucchesi	Pazzaglia		
Lucifredi	Pellegrino		
Macaluso	Pellicani		
Macciocchi Maria	Pellizzari		
Antonietta	Perdonà		
Maggioni	Piccoli		
Mammi	Pigni		
Mancini Antonio			

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arnaud	Cristofori
Carra	Felici
Cavallari	Rosati
Colombo Emilio	Scarascia Mugnozza

(concesso nella seduta odierna):

Cattanei	Magliano
Cottoni	Mazzarrino
De Ponti	Pica
Foderaro	Quaranta
Girardin	Spinelli
Giraudi	Valeggiani
Grassi Bertazzi	Vecchiarelli

**Presentazione
di disegni di legge.**

RUSSO CARLO, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO CARLO, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dei lavori pubblici, i disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto comunale di Gorizia »;

« Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città di Bari ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene i suoi emendamenti 0. 6. 2, 0. 6. 3, 0. 6. 4 e 0. 6. 5 all'emendamento Pazzaglia 6. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento De Marzio 0. 6. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento De Marzio 0. 6. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento De Marzio 0. 6. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento De Marzio 0. 6. 5.

(È respinto).

Onorevole d'Aquino, mantiene il suo emendamento 0. 6. 6 all'emendamento Pazzaglia 6. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

d'AQUINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 6. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 0. 6. 7 all'emendamento Romeo 6. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Romeo, mantiene il suo emendamento 6. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROMEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Svolgimento
di interrogazioni urgenti.**

PRESIDENTE. Il Governo ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alle seguenti interrogazioni, non iscritte al-

l'ordine del giorno, dirette al ministro degli affari esteri, delle quali riconosce l'urgenza:

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro degli affari esteri, per chiedere — in relazione al fatto che il giovane italiano che ha effettuato una manifestazione di protesta ad Atene contro il regime greco è stato prontamente rilasciato, mentre non si ha notizia della sorte dei giovani italiani, autori di uguale manifestazione a Mosca, in relazione al fatto che il diverso comportamento delle autorità dei suddetti paesi mette in evidenza come il regime russo, non rispettando regole fondamentali della convivenza umana, abbia i caratteri della massima degradazione morale; tenuto conto delle motivazioni moralistiche della politica estera italiana — se non ritenga che, alla stregua dei fatti citati, non vadano modificati gli atteggiamenti politici verso la Grecia — finora ispirati alle maggiori ostilità — e gli atteggiamenti politici verso la Russia ispirati, anche dopo l'invasione della Cecoslovacchia, alla ostentata convinzione che la Russia intende contribuire alla pace e alla diffusione del progresso civile.

« Per conoscere se non intenda promuovere un passo verso la Russia di tutti gli Stati che hanno accettato la Carta della difesa dei diritti dell'uomo ».

(2-00440) « DE MARZIO, ROMEO, SERVELLO, TRIPODI ANTONINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri per sapere quali passi siano stati compiuti presso le autorità di Mosca e presso la rappresentanza diplomatica dell'URSS a Roma per la sorte dei due giovani italiani arrestati nei magazzini *Zum* della capitale sovietica per avere diffuso manifestini invocanti giustizia e libertà a favore di esponenti militari e della cultura di quel paese a "democrazia progressiva".

« Gli interroganti chiedono, altresì, di sapere se il Governo non giudichi l'episodio sintomatico del permanere nello Stato bolscevico di un clima e di metodi prettamente stalinisti che, riallacciandosi alla tragedia d'Ungheria e della Cecoslovacchia, sono ben lontani dalle pericolose illusioni di quei "democratici" nostrani che sognano una evoluzione umana e civile del comunismo, dottrina flessibile per ogni momentaneo trasformismo ma intrinsecamente estranea ad ogni libertà.

(3-02689) « SERVELLO, DE MARZIO, ROMEO, GUARRA, TRIPODI ANTONINO »;

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se corrispondano a verità le affermazioni quasi incredibili riportate dalla stampa secondo le quali da sabato pomeriggio 17 gennaio 1970, cioè ormai da quattro giorni, manca qualsiasi notizia sulla condizione nella quale si trovano i due cittadini italiani e romani Teresa Marinuzzi e Waltemio Tacchi, arrestati a Mosca mentre stavano lanciando manifesti di protesta nell'interno dei magazzini *Zum*.

« Gli interroganti chiedono di avere assicurazione di immediati interventi dell'autorità italiana intanto per avere notizie e poi per tutelare, secondo principi di comune diritto internazionale, che dovrebbero essere rispettati in un paese come la Russia sovietica che aderisce all'ONU, i due cittadini italiani.

« Gli interroganti chiedono anche di sapere se il Governo italiano non ritenga, anche sulla base della dichiarazione dei diritti dell'uomo, della quale proprio in questi ultimi tempi l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha festeggiato il ventennale, di investire immediatamente della questione l'ONU stessa per impedire che si usino nei riguardi di due giovani metodi degni dei peggiori assolutismi precristiani, senza alcun rispetto per i diritti della persona umana ed anche evidentemente senza alcun rispetto per il paese democratico, del quale i due giovani sono cittadini.

(3-02694) « GREGGI, ALLOCCA, AMODIO, ARMANI, BALASSO, BALDI, BARBERI, BARTOLE, BECCARIA, BERNARDI, BERTÈ, BIMA, BOFFARDI INES, BOLDRIN, BOLOGNA, BOTTA, CALVETTI, CANESTRARI, CARENINI, CASTELLUCCI, CATTANEO PETRINI GIANINA, CAVALIERE, CERUTI, CICCARDINI, COCCO MARIA, DALL'ARMELLINA, DEGAN, DEL DUCA, DE STASIO, FANELLI, FORNALE, FRACASSI, GIRARDIN, GITTI, HELFER, ISGRÒ, LONGONI, MAGGIONI, MEUCCI, MIOTTI CARLI AMALIA, NAPOLITANO FRANCESCO, PALMITESSA, PICCINELLI, PISICCHIO, PITZALIS, PREARO, REALE GIUSEPPE, SANGALLI, SARTOR, SCHIAVON, SCIANATICO, SGARLATA, SIMONACCI, SORGI, STELLA, TARABINI, TERRANOVA, TOZZI CONDIVI, VAGHI, VEDOVATO, ZAMBERLETTI, BORRA, GALLI, MARCHETTI »;

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere

quali iniziative il Governo italiano ha preso in relazione all'arresto da parte della polizia dell'URSS dei due giovani italiani che nella capitale di quel paese hanno manifestato a favore della libertà, e quale atteggiamento intenderà assumere qualora le autorità sovietiche rifiutassero di fornire all'Italia notizie sulla sorte dei due giovani.

(3-02719) « BOZZI, MALAGODI, COTTONE, CANTALUPO, MONACO, BIONDI ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

COPPO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. I fatti relativi ai due giovani fermati a Mosca sono noti e pertanto ritengo utile soffermarmi in modo particolare sugli interventi dell'amministrazione degli esteri. L'episodio si è svolto sabato 17 corrente nel magazzino *Zum* di Mosca ed è stato seguito all'indomani da un analogo gesto ad opera di un belga. Nella stessa circostanza sono stati fermati quindici giornalisti, tra cui due corrispondenti di quotidiani italiani.

Immediatamente dopo l'avvenimento la nostra rappresentanza a Mosca ha compiuto un passo presso il ministero degli esteri sovietico perché fosse consentito di prendere contatto con i due connazionali fermati. Nel contempo la nostra rappresentanza è intervenuta per un chiarimento della posizione dei nostri giornalisti, ottenendo il loro rilascio.

Oggi il nostro incaricato d'affari ha avuto con il viceministro degli esteri Kozyrev un colloquio di un'ora, durante il quale ha vivamente richiamato l'attenzione sulla preoccupazione che l'episodio del fermo dei nostri giovani connazionali aveva suscitato nell'opinione pubblica italiana e nel Parlamento. Il nostro rappresentante ha richiesto l'immediato rimpatrio dei due italiani, in analogia, del resto, con quanto avvenuto in un simile episodio di cui erano stati protagonisti, nello scorso ottobre, due scandinavi. Ha aggiunto inoltre che una differente soluzione nei confronti della Marinuzzi e del Tacchi sarebbe da considerare in contrasto con la comune volontà dei due paesi di intensificare i rapporti politico-economici già esistenti, della quale volontà la visita in URSS del ministro Misasi costituiva l'ultima testimonianza in ordine di tempo. Il signor Kozyrev, nel prendere atto delle dichiarazioni del nostro rappresentante, gli ha comunicato che era già stata aperta un'istruttoria a carico dei due nostri connazionali e che l'azione penale avrebbe seguito il suo corso secondo la legislazione sovietica.

(*Commenti a destra*). Il nostro rappresentante ha ottenuto che un funzionario incaricato degli affari consolari, in base alla convenzione consolare che per altro ancora non è stata ratificata, venisse messo in contatto con i due giovani. Successivamente alle 15 il nostro incaricato ha incontrato i due connazionali in stato di fermo, e ha avuto un colloquio nel corso del quale essi hanno dichiarato di essere in buone, normali condizioni. (*Commenti*).

DE MARZIO. Vogliamo un'ispezione della Croce rossa !

COPPO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Successivamente il nostro funzionario ha avuto un colloquio con il giudice istruttore, il quale gli ha comunicato che nei confronti della Marinuzzi e del Tacchi è in corso una istruttoria in base all'articolo 206 (paragrafo secondo) del codice penale sovietico, il quale prevede sanzioni per chi abbia commesso azioni volontarie che violano l'ordine pubblico e che esprimono una mancanza di rispetto nei confronti della società.

DE MARZIO. Ci dica qual è la pena prevista. La pena di morte ?

COPPO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'articolo 206 del codice penale sovietico dice: « Il teppismo, cioè le azioni volontarie che violano l'ordine pubblico in maniera grossolana e che esprimono una chiara mancanza di rispetto nei confronti della società, sarà punito con la privazione della libertà per un periodo non superiore a un anno, o con lavori forzati per lo stesso termine, o con una ammenda non superiore a 50 rubli, o con la sanzione della censura ».

DE MARZIO. Questo per la mancanza di rispetto ?

COPPO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. « Il teppismo aggravato, cioè la stessa azione compiuta da una persona precedentemente condannata per teppismo, o che abbia resistito a rappresentanti delle autorità o a privati cittadini che cerchino di tutelare l'ordine pubblico, o che si distingue per eccezionale cinismo o impudenza, sarà punito con la privazione della libertà per un termine non superiore a anni cinque ». (*Vivi commenti a destra*).

DE MARZIO. Il cinismo è un reato !

COPPO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il giudice ha aggiunto che la istruttoria durerà almeno 15 giorni.

Contemporaneamente a questa azione svolta a Mosca, l'incaricato d'affari dell'ambasciata dell'URSS a Roma è stato convocato alla Farnesina; gli sono state espresse le preoccupazioni del Governo per il prolungato fermo dei nostri connazionali e per l'apertura di una istruttoria a loro carico, e non si è mancato di sottolineare che l'episodio poteva incidere sull'attuale favorevole fase dei rapporti italo-sovietici.

L'incaricato d'affari sovietico ha assicurato che avrebbe informato il suo governo di quanto avestogli alla Farnesina e del vivo desiderio che il Parlamento e il Governo italiano esprimono affinché si pervenga ad una favorevole e rapida soluzione della questione nell'interesse delle relazioni fra i due paesi, non mancando di sottolineare, però, la esigenza, da parte sovietica, di evitare il ripetersi di analoghi episodi.

Le famiglie dei due giovani sono state informate, a cura del Ministero degli affari esteri, della situazione in cui si trovano i loro congiunti e della continua opera di assistenza che verrà svolta nei loro confronti dalla nostra rappresentanza a Mosca.

Il Governo italiano è fiducioso che, nello ambito dei rapporti bilaterali italo-sovietici, sia possibile portare a rapida e favorevole soluzione questo episodio, e ciò nell'interesse dei due paesi e nel quadro dell'evoluzione in atto dei loro rapporti.

PRESIDENTE. L'onorevole De Marzio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DE MARZIO. Se per dovere regolamentare debbo replicare al Governo, dal punto di vista dialettico non sono in grado di replicare, perché non si può replicare al silenzio. Infatti, onorevole rappresentante del Governo, ella non si è riferito in alcuna maniera alla mia interrogazione, nella quale avevo fatto presente che, a fronte della circostanza che un giovane italiano, animato da un sentimento di libertà, aveva svolto una manifestazione di protesta ad Atene e tuttavia era stato rimandato in patria, stava la circostanza che due giovani nostri connazionali, spinti dallo stesso sentimento, avevano dato luogo nella Unione Sovietica alla stessa manifestazione di protesta e, come ella ci ha informato, non solo sono stati trattenuti in stato di fermo, ma sono oggetto di una istruttoria e nei loro confronti sarà esercitata un'azione penale.

A questo punto, vorrei chiedere ai rappresentanti del partito socialista italiano se l'onorevole De Martino, per caso, non pensi di far pervenire al governo sovietico, tramite l'ambasciatore russo a Roma, la richiesta di una amnistia per questi « gravi » reati che sarebbero « mancanza di rispetto » (siamo, insomma, a monsignor Della Casa...), « cinismo » ed « impudenza ».

Onorevole rappresentante del Governo, se i due giovani che hanno protestato a Mosca fossero stati rimpatriati e il giovane che ha protestato ad Atene fosse stato invece trattenuto e fatto oggetto di una istruttoria, ed ella fosse stato costretto questa sera a dirci che nei confronti di quel giovane era in corso un'azione penale, vorrei sapere quale altro linguaggio ella avrebbe usato, quali altre parole avrebbe pronunciato e quali manifestazioni non si sarebbero avute in questa Camera e nel paese da parte del partito che vi ricatta tutti e a tutti chiede solidarietà — e voi gliela date — per protestare contro le dittature anti-comuniste, mentre allorché si tratta di oppressioni e di attentati alla libertà praticati da dittature comuniste si guarda bene dal dir motto ! Stasera, discutendosi questo argomento, quel partito tiene in aula alcuni suoi rappresentanti silenziosi, e da parte del Governo ci si limita ad una formale, burocratica risposta, per la quale io mi sarei dichiarato soddisfatto se fosse pervenuta non dal rappresentante del Governo, ma dal rappresentante della Croce rossa internazionale.

Signor rappresentante del Governo, la politica estera italiana — e questo era l'argomento della mia interrogazione — si riferisce non a impostazioni realistiche, ma ad impostazioni moralistiche. Voi ci venite sempre a dire che l'Italia deve tener conto del regime interno dei vari Stati e che, a seconda del regime interno dei vari Stati, deve assumere determinati atteggiamenti sul terreno della politica internazionale. Il ministro degli affari esteri, onorevole Moro, parlando in questa Camera il 21 ottobre, disse: « Sono noti i nostri sentimenti verso il popolo ellenico e il nostro proposito di adoperarci per il ristabilimento della libertà in quel paese di antica e grande civiltà. Mi sia consentito di ricordare ancora una volta che noi abbiamo svolto e continueremo a svolgere in ogni sede opportuna, insieme con i governi dei paesi amici, un'azione intesa ad indurre le autorità elleniche ad accelerare il ritorno alle istituzioni democratiche, alla reintegrazione delle libertà individuali ». Non so quale azione abbia svolto il Governo italiano perché in Grecia si ritornasse alle istituzioni

democratiche. Qualche cosa è stato fatto: si dà cioè protezione ai greci nemici del governo ellenico; il signor Papandreu venne qui e fu ospite del nostro ministro degli esteri; se tornasse ancora una volta, potrebbe forse essere ospite dei socialisti, sicuramente non dei comunisti... perché la Russia proprio oggi ha firmato un trattato commerciale con la Grecia, che il Governo italiano in ogni occasione dice essere un paese da mettere al bando! Ad ogni modo, le istituzioni democratiche non sono state ristabilite in Grecia. Però, come dico, in occasione di una manifestazione di protesta identica a questa, che secondo il codice sovietico è definita « mancanza di rispetto » dovuta a « cinismo o impudenza », le autorità greche si sono comportate diversamente da quelle sovietiche.

Allora, se voi volete difendere la libertà nei rapporti internazionali, dovete tener conto del fatto che le maggiori offese alla libertà non vengono sicuramente dalla Grecia. E dovete tener conto del fatto che, considerando sempre che ogni offesa alla libertà è da condannarsi, c'è una differenza tra le dittature anticomuniste e quelle comuniste. Le dittature comuniste non hanno limite; le dittature anticomuniste hanno dei limiti: c'è una differenza tra una dittatura rimasta ancorata ai valori della civiltà occidentale e una dittatura barbarica e orientale. (*Vivi applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Servello ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SERVELLO. Desidero innanzitutto dichiarare che mi associo in pieno alle argomentazioni e alla replica che sono state espresse dal presidente del mio gruppo. Desidero però aggiungere qualche cosa — non certamente augurandomi di aggravare dal punto di vista, per così dire, psicologico la posizione dei due ragazzi italiani che sono attualmente nelle carceri sovietiche — a quanto ha detto con tanta autorità e precisione l'onorevole De Marzio.

Questa sera ho ascoltato, oltre che la comunicazione del sottosegretario Coppo, anche la televisione italiana; la quale ci ha riferito testualmente che nel corso di una visita fatta dall'incaricato d'affari Tamagnini al vice ministro degli esteri sovietico, « tra le altre questioni », il nostro diplomatico ha attirato l'attenzione dell'interlocutore sulla vicenda dei due ragazzi italiani, aggiungendo che tale vicenda « è seguita con interesse in Italia ». Mi sembra che il tono usato dalla televisione, se

traduce fedelmente lo spirito del passo compiuto dal nostro incaricato di affari, sia tale da preoccuparci vivamente.

L'opinione pubblica italiana non segue « con interesse » la vicenda. La segue con preoccupazione: preoccupazione per i giovani, preoccupazione per le loro famiglie, preoccupazione per le conseguenze che, come fa temere la lettura dell'articolo 206 del codice penale sovietico, e come sembra confermare la durata dell'istruttoria, potrebbero arrivare fino ad una detenzione preventiva di diverse settimane e forse anche ad una condanna.

Ma ciò che più preoccupa noi, come uomini politici, è un diffuso silenzio e disinteresse da parte delle forze politiche che più contano, che determinano il corso della vita politica italiana, su questa vicenda che, se fosse accaduta — come diceva l'onorevole De Marzio — sotto altre latitudini, indubbiamente avrebbe mobilitato i soliti intellettuali, la cosiddetta *intelligentsia* dei Pasolini, dei Moravia, delle Maraini, a costituire l'ennesimo comitato per la difesa della libertà, per la difesa dei giovani incarcerati in altre capitali che non fossero Mosca o Pechino.

Ebbene, in questa circostanza gli intellettuali non si sono mossi, il Governo ha risposto in maniera burocratica, le forze politiche che più contano non hanno reagito. Perché? Questa è la domanda che si pone. Perché il Governo non ha una sua volontà, perché le forze politiche che determinano il corso delle nostre vicende in questo Parlamento (e soprattutto fuori di questo Parlamento, nelle segreterie dei partiti) sono convinte o si mostrano convinte, attraverso dichiarazioni di uomini che dovrebbero essere responsabili, che la Russia sia cambiata, che in Russia vi sia il « disgelo », che il comunismo avrebbe manifestato e manifesterebbe un suo « volto umano ». E, allora, di qui nasce il silenzio, di qui la nessuna manifestazione o reazione apprezzabile. Oggi si è tenuta a Milano una manifestazione non autorizzata promossa dai soliti Capanna, protetti dal partito comunista e dal PSIUP. Per che cosa? Non certo per l'anniversario della tragedia di Praga, non certo per l'anniversario del sacrificio di Jan Palach, non certo per solidarietà con coloro che sono stati arrestati a Mosca nei giorni scorsi. Si è manifestato « contro la repressione »: cioè, in buona sostanza, contro lo Stato, contro l'autorità, contro la legge, contro il diritto dei cittadini a vivere e a lavorare in pace.

Queste sono le manifestazioni che si svolgono e che forze politiche che dovrebbero essere responsabili della cosa pubblica del no-

stro paese non solo tollerano, ma addirittura promuovono e indubbiamente legittimano con il loro silenzio !

Noi desideriamo rappresentare qui il sentimento di protesta della parte sana del popolo italiano, preoccupata di questo scivolamento a sinistra della politica italiana, preoccupata soprattutto che non si sia manifestato da parte del Governo e neanche — mi permetta, signor Presidente — da parte della Presidenza della Camera un sentimento di reazione contro questo gesto assolutamente sproporzionato, che non dovrebbe aver luogo in alcun paese civile. Parimenti, nessun sentimento di protesta viene espresso da sedi ufficiali per il clima di terrore che ancora regna in Cecoslovacchia. Di fronte ai trentamila fermi e arresti che si sono avuti in quel paese nei giorni scorsi, di fronte al clima, che il *Corriere della sera* in una sua corrispondenza di ieri definiva allucinante, regnante nelle strade di Praga l'altro ieri, si osserva il silenzio. Quale contrasto con il tono truculento della *Pravda*, che non annuncia nulla di buono circa il risultato di questo procedimento penale a carico dei due giovani italiani !

Ma, in verità, questo tono truculento della *Pravda*, questo atteggiamento minaccioso assunto dalle autorità diplomatiche e dalle autorità giudiziarie di Mosca, rivela anche un senso di debolezza nel mondo sovietico, nel bolscevismo. Queste reazioni così incivili alla beffa dei due giovani italiani sono il segno di una intrinseca debolezza, dell'impossibilità che il comunismo cambi i suoi connotati e i suoi metodi. Esso potrà ripudiare determinati metodi di più evidente barbarie, come avvenne per quelli di Stalin e della sua dittatura, ma rimane intrinsecamente un fenomeno illiberale, antiliberal, contrario alla libertà dei popoli e dei cittadini.

Ripeto, la reazione di Mosca al gesto dei due giovani, il clamore esagitato della *Pravda*, il suo chiedere una severa condanna, se da una parte ripugnano, come sempre ripugna la prepotenza e la viltà del più forte, dall'altra denunciano eloquentemente l'intima debolezza di un regime che teme persino le ombre. Bastano pochi volantini lanciati da due ragazzi perché il colosso tremi e faccia bava alla bocca, con disdoro non solo per i comunisti, ma anche per coloro che in altri partiti e in altre forze politiche auspicano l'abbraccio mortale col comunismo. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Gregg ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GREGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa vicenda è piuttosto triste, forse più triste di quanto potevamo pensare fino a qualche minuto fa ed è ancora e pericolosamente incompiuta, mentre forse, fino a qualche minuto fa, tutti noi speravamo che fosse già compiuta.

Questa vicenda si presta evidentemente, ai più ampi commenti politici, commenti direi doverosi per chiunque operi, in Italia e nel mondo, per la libertà e per il rispetto dell'uomo contro ogni ingiusta oppressione.

Ma non farò, in questa sede, alcuno di questi commenti, del resto ovvi — mi sembra per chiunque abbia il senso della dignità umana e capacità di giudizio civile. Mi asterrò da qualsiasi commento politico, anche per rispettare pienamente lo spirito e la finalità dell'interrogazione che ho presentato con altri 64 colleghi. Spirito e finalità della nostra interrogazione erano e sono prettamente umani, direi universali e prepolitici, essendo noi tutti essenzialmente preoccupati della sorte anche fisica di questi due giovani romani; due giovani appena maggiorenni, partiti da Roma, afflitta dagli scioperi dei mezzi pubblici, ma libera e viva, per andare lontani, a Mosca, per manifestare pacificamente, senza armi, senza violenza, senza predicazione di violenza, per la libertà degli uomini e in particolare per la libertà degli uomini di cultura, degli uomini di cultura del popolo russo.

Questi giovani compiono il loro gesto pacificamente, poi scompaiono per cinque giorni. Solo mercoledì sera abbiamo finalmente delle notizie. Scompaiono per cinque giorni malgrado (e qui non so se sia più esatto il riferimento del *Messaggero* di questa mattina, su cui vorrei dal Governo una più precisa informazione) una convenzione consolare in base alla quale, se non erro, le rispettive rappresentanze dei due paesi, URSS e Italia, debbono essere immediatamente avvertite nel caso di reati compiuti da connazionali; convenzione che non mi sembra sia stata in questo caso rispettata.

Per cinque giorni, in particolare ieri, molti a Roma, i parenti, gli amici, il popolo romano, si sono domandati dove si trovassero questi giovani, e, se in carcere, in quale carcere. Nessuno li aveva visti, nessuno poteva assisterli. Ci domandavamo perché fossero trattenuti e perché in forma tanto segreta. Ci domandavamo di che cosa potessero essere incolpati e se erano stati incolpati, considerata anche la flagranza del loro reato. E pensavamo che in fondo era difficile dall'Italia

giudicare di certi fatti, per fare un qualsiasi confronto. Ci domandavamo come stavano, fisicamente; e fino a qualche ora fa potevamo pensare tutto, e i parenti sicuramente hanno pensato e temuto tutto sulla loro condizione e sul trattamento, anche fisico, loro riservato. Le notizie che abbiamo avuto questa sera ci dovrebbero da questo punto di vista tranquillizzare. Speriamo; ma mi pare che anche il sottosegretario abbia avuto una venatura di incertezza, quando ci ha informati sulla condizione fisica, personale, corporale, direi, ed anche psicologica di questi due giovani.

Purtroppo, a questo punto (e non voglio dilungarmi), l'attenzione preoccupata si sposta fatalmente su una considerazione di carattere più generale. Abbiamo sentito leggere in quest'aula disposizioni del codice penale sovietico. Chiedo scusa a tutti i colleghi, ma non posso fare a meno di esprimere un pensiero che mi è venuto alla lettura di quegli articoli. Questi giovani sapevano sicuramente che andavano incontro ad un rischio: sicuramente hanno coscientemente voluto questo rischio e sicuramente saranno orgogliosi di sopportare le conseguenze cui rischiavano di andare incontro. Ma forse questi giovani non sapevano (e spesso anche noi ce lo dimentichiamo) di recarsi in un paese dove purtroppo mi pare esista (dalla lettura di quelle disposizioni risulta chiaramente) una guerra permanente e quotidiana contro l'uomo: non solo contro i letterati sovietici o contro i cittadini sovietici, ma anche contro i giovani stranieri che vanno in quel paese a manifestare, anche se in modo completamente pacifico.

Qui si inserisce una domanda al Governo che investe, mi pare, la dignità del nostro Parlamento. Se non sbaglio, il Governo ci ha detto che in un episodio analogo che riguardava due giovani scandinavi si è avuto l'immediato rilascio degli interessati. E qui il problema diventa piuttosto delicato. Perché i nostri giovani non sono stati rilasciati, se le circostanze sono, se non uguali, per lo meno analoghe? Forse c'è più rispetto per la Svezia e meno rispetto per l'Italia? Questo è un punto sul quale credo che il Governo abbia tutto il diritto e il dovere di fare le sue rimozioni, facendo presente questa inammissibile disparità di trattamento nei confronti di giovani che hanno osservato un analogo comportamento.

Ringrazio il Governo per quello che ha fatto, ma vorrei avere precisazioni nel punto relativo al rispetto da parte dell'Unione Sovietica della ricordata convenzione consolare.

A nome di tutti i colleghi (penso, a nome di tutti i colleghi presenti in quest'aula), prego inoltre il Governo di continuare ad essere presente non soltanto sul piano giuridico, ma anche (ne ho preso nota da alcune delicate, ma precise affermazioni della risposta) sul piano politico, per cercare di risolvere nel modo migliore questa delicata questione.

Vorrei concludere esprimendo un augurio, che forse (è triste anche questo) è l'unico augurio concreto e possibile in questa circostanza: l'augurio che il governo e lo Stato sovietico si considerino e vogliano in ogni caso apparire tanto forti e stabili da non doversi ritenere messi in crisi o in pericolo dal gesto dei due giovani inermi che non hanno fatto congiure (i riferimenti anche nostrani sono troppo doverosi e facili), non hanno installato bombe, non hanno tirato sassi, non hanno rotto vetri, non hanno usato spranghe di ferro o bottiglie Molotov, non hanno incendiato niente, né sono scappati dopo aver compiuto i fatti. Due giovani che hanno soltanto diffuso dei volantini inoffensivi; sì, in un luogo pubblico, ma a poche centinaia di persone, in una manifestazione che credo sia durata qualche minuto; sì, in un paese molto grande, con 220 milioni di abitanti, ma in un paese dove non c'è (non so se qui il riferimento può essere duro o ironico) né un *Paese Sera* né una « TV/7 » pronti a diffondere, ad agitare, a scandalizzare un popolo intero su un piccolo episodio. Quindi hanno compiuto un fatto la cui portata è assai limitata. Forse in Russia, su 220 milioni di cittadini appena 200-300 mila moscoviti hanno avuto notizia del fatto. Quindi mi pare che non esista neanche la materia di un possibile reato. Ripeto, forse questo è l'unico augurio che si possa fare e il più efficace. Ed anche a questo proposito mi pare che non vi sia bisogno di aggiungere altri commenti.

Concludo appunto con questo augurio, anche perché ho la sensazione, a prescindere da ogni altra considerazione, che se la vicenda non dovesse essere subito e bene chiarita, se agli italiani dovesse essere usato un trattamento diverso da quello che è stato fatto ai due giovani scandinavi, la reazione popolare in Italia (dico popolare, non dico la reazione dell'opinione pubblica) sarebbe molto pesante. (*Commenti a destra*). Mi auguro che questo non avvenga e che l'azione del Governo e le considerazioni, quali che possano essere, che vorrà fare il governo sovietico ci permettano di riavere al più presto questi giovani, liberi, nel nostro paese libero. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Monaco, cofirmatario dell'interrogazione Bozzi, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MONACO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la nostra interrogazione mirava a conoscere le iniziative del Governo in relazione all'arresto da parte della polizia di Mosca dei due giovani romani che hanno manifestato in quella capitale per la libertà; e anche l'atteggiamento che il nostro Governo avrebbe assunto o intendeva assumere di fronte al persistere del rifiuto delle autorità sovietiche di dare notizia sulla sorte dei due giovani gettati in carcere.

Dobbiamo innanzi tutto fare un'amara constatazione: è veramente triste che nel 1970 vi siano in Europa paesi, un grande paese, dove, per riaffermare elementari principi di libertà, è necessario ricorrere a quei mezzi cui hanno fatto ricorso i due giovani italiani.

Indubbiamente l'episodio ha commosso la pubblica opinione, particolarmente quella romana. Ieri sera se ne è avuta un'eco anche in Campidoglio durante la seduta del consiglio comunale, il quale alla quasi unanimità, con la sola eccezione di una parte politica che non si è associata alla manifestazione, ha deliberato di fare un passo presso le competenti autorità al fine di ottenere notizie e il rilascio dei giovani arrestati.

Noi che fortunatamente viviamo oggi in un paese dove la libertà è ampiamente tutelata dalla Costituzione e dove tutte le forme di espressione di questa libertà sono consentite, dove la sorte dei colpevoli dei reati non viene tenuta nascosta, ma anzi viene resa di pubblico dominio con fotografie, trasmissioni televisive, eccetera, non possiamo restare insensibili di fronte a metodi per noi inconcepibili.

Sta di fatto — e qui entro anche nel merito della risposta data dall'onorevole sottosegretario — che l'episodio incriminato si è verificato nel pomeriggio di sabato 17. Il rappresentante del Governo ci ha detto qui, in quello stile burocratico che distingue in genere le risposte alle interrogazioni, senza un'anima, senza un apprezzamento, che la nostra rappresentanza a Mosca ha compiuto immediatamente un passo presso il ministero degli esteri sovietico. Gradirei su questo sapere qualche cosa di più.

Ad ogni modo, sta di fatto che da sabato 17, secondo quello che l'onorevole sottosegretario ha riferito, solamente oggi abbiamo avuto qualche notizia. Né le autorità diplomatiche italiane, né, a quanto pare, un nostro mini-

stro che si trovava a Mosca in visita amichevole sono riusciti per ben cinque giorni ad avere notizie sulla sorte di questi due giovani arrestati.

Io non conosco la legislazione sovietica e solo questa sera ho preso conoscenza dell'articolo 206, paragrafo secondo, del codice penale sovietico. Ho sentito parlare di violazione dell'ordine pubblico e, da parte della stampa sovietica, di « atti di teppismo ». Noi sappiamo quali sono stati in altre occasioni questi atti di teppismo. Dicevo di non conoscere la legislazione sovietica, ma tengo ad affermare che al di sopra del diritto positivo vi sono dei principi dai quali non si può prescindere, perché essi reggono e debbono reggere qualsiasi società civile. Sono i principi sanciti nella « Dichiarazione dei diritti dell'uomo » delle Nazioni unite, che anche l'Unione Sovietica ha sottoscritto, e che tutelano i diritti della persona umana.

Ora, il ritardo con cui vengono date notizie sulla sorte di questi giovani è una palese violazione di questi elementari principi, di fronte alla quale riteniamo che il Governo avrebbe dovuto assumere un ben diverso atteggiamento senza limitarsi nella risposta a riferire semplicemente la comunicazione fornita dalle autorità sovietiche. Onorevole sottosegretario, il Governo non ha detto una sola parola sul merito di quanto è avvenuto a Mosca: per questo motivo non posso dichiararmi soddisfatto. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento di interrogazioni urgenti.

Annunzio di interrogazioni.

BIGNARDI, Segretario, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BALLARIN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALLARIN. Desidero sollecitare la risposta ad una interrogazione mia e di altri colleghi sul naufragio del cargo *Fusina*. Nella sciagura hanno trovato la morte 14 lavoratori del mare di Chioggia. Mi si permetta anche di protestare e di esprimere il mio sdegno per il fatto che il Governo non ha trovato il modo e il tempo di rispondere alla mia interrogazione, che è stata presentata molto tempo prima di quelle alle quali il Governo ha risposto questa sera. (*Vive proteste al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Ballarin, la prego di astenersi dal fare commenti in questa sede.

LIZZERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIZZERO. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Ballarin per una mia interrogazione sullo stesso oggetto.

BIONDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI. Desidererei avere al più presto dal Governo la risposta ad una mia interrogazione, presentata tre giorni fa, sulla sorte di un nostro connazionale arrestato in Egitto, nella quale chiedevo quali iniziative il Governo avesse assunto e intendesse assumere in ordine a una situazione che ha molti punti di riferimento con quella trattata questa sera. È un problema, anche questo, di libertà e di civiltà che io richiamo all'attenzione della Presidenza perché se ne faccia eco nei confronti del Governo.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà i ministri competenti.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di giovedì 22 gennaio 1970, alle 9,30:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1807);

e della proposta di legge:

INGRAO ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (*Urgenza*) (1342);

— *Relatori:* Tarabini, *per la maggioranza;* Delfino, *di minoranza.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Istituzione del fondo di solidarietà nazionale (1661);

e delle proposte di legge:

BONOMI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale (59);

SERENI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura (113);

ROMITA ed altri: Istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti a calamità atmosferiche (421);

MONTANTI ed altri: Istituzione di un fondo di solidarietà nazionale contro le avversità atmosferiche (446);

— *Relatore:* De Leonardis.

3. — *Discussione delle proposte di legge:*

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505);

ABELLI ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);

ROBERTI ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358);

— *Relatore:* De Ponti.

La seduta termina alle 22,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA

PISICCHIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per soddisfare le legittime richieste degli utenti della TV di Cagnano Varano (Foggia), espresse attraverso un ordine del giorno votato da quel consiglio comunale, per l'installazione di una nuova antenna, ed in attesa, se non si ritiene opportuno potenziare quella esistente a Monte Devio, in modo da eliminare i frequenti disturbi che si verificano da parte di canali esteri.

La popolazione, delusa dal mancato rispetto degli impegni a suo tempo assunti dalla RAI-TV, in segno di protesta, minaccia di non versare i canoni di abbonamento.

(4-10217)

PISICCHIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare per la sollecita definizione delle pratiche di concessione dell'ordine di Vittorio Veneto e dell'assegno vitalizio ai combattenti della guerra 1915-1918, i quali, tutti anziani, attendono da molto tempo di vedere realizzato il tanto sospirato riconoscimento.

(4-10218)

PISICCHIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se rispondono al vero le notizie secondo le quali sarebbe in corso un provvedimento per l'assunzione di tutti gli idonei del concorso a 130 posti di datilografo giudiziario.

Nel caso affermativo, si desidera sapere se e quando intenda provvedere alla sistemazione degli amanuensi giudiziari di cui all'articolo 99 del regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 745, la cui validità va a scadere il 31 dicembre 1970, come risulta dalla legge 2 aprile 1969, n. 151.

Si precisa che il numero degli amanuensi attualmente in servizio è di circa 400 unità, per cui sarebbe opportuno provvedere innanzitutto alla sistemazione di questi lavoratori che, com'è noto, prestano la loro opera negli uffici giudiziari da 15-20 anni.

(4-10219)

FANELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi per i quali la fiera di Cassino non è stata iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni del 1970.

Per sapere inoltre se tale diniego non costituisca mancanza di sensibilità verso la città martire — medaglia d'oro — meritevole di una maggiore solidarietà.

(4-10220)

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere — premesso che la rada di Vado Ligure costituisce l'unica naturale grande direttrice di espansione del porto di Savona — quale risoluzione intenda adottare affinché venga incluso come componente di diritto il rappresentante del comune di Vado nel comitato direttivo dell'Ente autonomo del porto di Savona.

(4-10221)

PISICCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti s'intendono adottare per affrontare l'ormai insostenibile e quasi drammatica situazione deficitaria in cui si trovano gli enti ospedalieri italiani, per il mancato pagamento delle rette arretrate, che ammontano ad alcune centinaia di miliardi, da parte degli istituti mutualistici.

Tenuto conto che allo stato attuale risulta impossibile, per i predetti enti mutualistici, far fronte ai loro ingenti debiti, per la nota precarietà di mezzi finanziari, infatti, ad oltre 250 miliardi di lire ascende il loro deficit, ed, in mancanza di un intervento immediato da parte del Governo, creerebbero serissime difficoltà agli ospedali, i quali si troverebbero nella condizione di non poter corrispondere gli stipendi e gli emolumenti al personale amministrativo e sanitario, dal mese di gennaio 1970, e di non poter assicurare il normale servizio dietetico ai ricoverati.

Inoltre l'interrogante chiede di conoscere se per l'eccezionale lavoro svolto e la maggiore spesa sopportata dagli enti mutualistici per l'epidemia che ha colpito l'intero paese, non si ritiene di intervenire con un provvedimento finanziario straordinario in favore degli enti predetti.

(4-10222)

TOCCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se gli sia noto che l'ufficio postale di Monastir (Cagliari) sin dal mese di marzo del 1969 è stato

privato di una impiegata andata in pensione e non sostituita.

Che di conseguenza il lavoro grava sul solo impiegato dirigente che, nonostante ogni sua buona volontà non riesce a soddisfare con la richiesta rapidità le necessità del pubblico, che tutto ciò ha portato a proteste legittime della popolazione costretta a lunghe attese; che tale intollerante situazione si aggrava in maniera veramente preoccupante in occasione del pagamento delle pensioni essendoci a Monastir oltre 700 pensionati.

Per sapere infine se non ritenga di dover tempestivamente disporre perché l'ufficio postale di Monastir venga al più presto rinforzato con l'impiegato mancante. (4-10223)

TOCCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
— Per sapere se gli sia noto che da anni i pescatori di Porto Torres attendono che vengano costruiti gli scivoli per tirare in secco le loro barche e che dovrebbero sorgere ai due lati della capitaneria di porto.

Per sapere se sia a sua conoscenza che la vecchia darsena adibita alla piccola pesca è per buona parte priva di banchine e che le barche vengono ormeggiate in una vera e propria palude oleosa e catramosa per l'assenza degli scivoli più sopra menzionati, con quale continuo e degradante sacrificio dei pescatori è facile intuire.

Per sapere infine se non creda di dover dare una prova concreta della solidarietà dello Stato verso questi silenziosi ma tenaci lavoratori del mare dando precise disposizioni ai competenti uffici periferici per la sollecita stesura dei progetti delle modeste opere richieste, e per una altrettanto sollecita realizzazione. (4-10224)

TOCCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
— Per sapere se gli siano note le pessime condizioni in cui versa la banchina ad alto fondale di Porto Torres (Sassari).

Se sia a conoscenza che la banchina è divenuta pressoché intransitabile per buche, cedimenti, avvallamenti e con un pezzo della testata addirittura in bilico.

Se parimenti sia a sua conoscenza che trattasi della più interessante banchina dello scalo turritano dove le navi traghetto attraccano spesso due alla volta, una regolarmente al « dente », l'altra perpendicolare alla banchina, oltre naturalmente, a servire le altre navi di tipo tradizionale che vi compiono simultaneamente le operazioni di carico e scarico.

Se infine sia stato informato delle condizioni inumane in cui sulla banchina in argomento e nelle condizioni ricordate, si trovano a lavorare i portuali costretti ad operare su un terreno dove acqua e fango pongono a repentaglio la stessa incolumità fisica dei lavoratori.

Per sapere infine, tutto ciò premesso, se non ritenga giusto ed urgente disporre affinché il genio civile opere marittime intervenga con tempestività sia per adottare ogni possibile transitorio rimedio, sia per progettare ed adottare al più presto i rimedi radicali che la situazione domanda. (4-10225)

TOCCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se gli siano note le deficienze dell'ufficio postale di Porto Torres che si palesa di giorno in giorno sempre più insufficiente a fronte della costante crescita della popolazione e della richiesta dei relativi servizi postali.

Per sapere se sia a conoscenza che lo sviluppo urbanistico in corso a Porto Torres, il suo indirizzo, e tutto quanto più sopra detto, non solo consigliano, ma rendono inderogabile la costruzione di una filiale postale adeguata alle nuove esigenze di una città in rapida crescita.

Per sapere infine se non ritenga opportuno predisporre una ispezione ministeriale al fine di accertare quanto sopra e porre così fine a qualsiasi errata informativa che possa aver determinato il Ministero ad adottare la politica attendistica che gli ha finora impedito di affrontare con la necessaria tempestività il problema in argomento. (4-10226)

TOCCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
— Per sapere se gli sia noto che la strada Calangianus-Sant'Antonio-Arzachena (Sassari) è intransitabile a causa del fondo stradale totalmente rovinato che non solo costituisce un attentato permanente contro gli autoveicoli, ma mette a repentaglio la stessa incolumità fisica di chi è costretto a percorrerla.

Per sapere infine se intenda disporre perché i lavori di rifacimento alla strada siano sollecitamente portati avanti, assicurando in pari tempo quel minimo di manutenzione e transitabilità al quale gli utenti hanno diritto. (4-10227)

TOCCO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere, premesso che a Silanus (Nuoro) la popolazione è fortemente allarmata a causa del propagarsi dei casi di epatite virale e

lamenta la mancanza di scorte di vaccino e l'inadeguatezza della profilassi da parte delle autorità sanitarie, quanto di vero ci sia in queste notizie e quali misure abbia eventualmente disposto al fine di garantire il massimo di assistenza sanitaria a quella popolazione.

(4-10228)

TOCCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza delle condizioni di incuria e impraticabilità in cui versano le strade della parte meridionale della provincia di Nuoro, comprendente il Sarcidano orientale, la Barbagia di Seulo e l'Ogliastra.

Se in particolare gli sia noto che la principale arteria, la statale 198, che tocca Sadali, Seui, Ussassai, Gairo, eccetera e dalla quale si diramano le provinciali per Nurri, Orroli, Villanovatulo, Esterzili, Seulo, Gadoni, Osini, Ulassai è stata bitumata da qualche decennio ed a poco o nulla vale l'impegno dei cantonieri che tentano di colmare alla meglio le buche; che a ciò si aggiunge la ristrettezza della carreggiata, il continuo e ossessionante succedersi delle curve, le strettoie sui ponti, le troppo frequenti frane, gli abbassamenti della sede stradale e l'insufficiente segnaletica che fanno della strada in questione una fra le peggiori dell'isola a disperazione degli automobilisti della zona o di passaggio.

Se sia inoltre a conoscenza che da alcuni anni sono stati iniziati lavori di sbancamento per allargare le curve ma che i lavori procedono con tale esasperante ed incredibile lentezza per cui perfino la nuova generazione dispera di poter assistere alla loro fine.

Per sapere infine, tutto ciò premesso, se non ritenga giusto ed urgente adoperare tutti i mezzi a sua disposizione per accelerare i lavori in corso e far predisporre ai competenti organi i necessari progetti per la definitiva sistemazione della strada in argomento che corre, fra l'altro, in una delle zone meno sviluppate della Sardegna e fra le ultimissime d'Italia.

(4-10229)

TOCCO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali ragioni abbiano determinato l'Alitalia a passare all'Ati le linee aeree interne ed il relativo personale.

Per sapere se l'operazione in questione sia stata decisa tenendo presenti gli interessi dei viaggiatori ovvero senza tenerli in alcun conto.

Per sapere ancora se sia noto il grave e legittimo malcontento che serpeggia tra i di-

pendenti dell'Alitalia interessati all'operazione in questione, scesi recentemente in sciopero, con quali gravissime conseguenze è facile intuire; se gli sia altresì noto che causa dello sciopero è il nuovo trattamento che verrebbe riservato al personale da trasferire all'Ati, trattamento nettamente inferiore a quello di cui oggi godono sia sul piano salariale sia su quello normativo.

Per sapere infine, tutto ciò essendo noto al Ministro, se egli non ritenga opportuno e urgente assicurare ai lavoratori dell'Alitalia che in nessun caso si potranno loro riserbare un trattamento ed uno stato giuridico inferiori a quelli di cui godono con l'Alitalia, nonché predisporre perché così avvenga. (4-10230)

TOCCO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sia loro noto che l'abitato di Villarios (Cagliari), ricostruito con i finanziamenti dello Stato perché semidistrutto da infiltrazioni d'acqua provenienti da una diga, è tuttora privo di cimitero, che di conseguenza i morti vengono ancora seppelliti nel vecchio cimitero distante 4 chilometri dall'abitato dove l'acqua è a fior di terra con la conseguenza che i morti più che inumati potrebbero definirsi immersi nell'acqua.

Per sapere infine se i Ministri interessati ritengano opportuno ed urgente portare a compimento il nuovo cimitero eliminando un così miserando ed incivile spettacolo. (4-10231)

DURAND DE LA PENNE. — *Ai Ministri della marina mercantile e del tesoro.* — Per conoscere quali iniziative intendano adottare per rendere operante il punto 7 dell'articolo 4 della legge 1° marzo 1968, n. 173, che prevede « eventuali contributi da parte dello Stato ».

Siccome all'interrogante risulterebbe che a suo tempo lo schema di provvedimento per l'ente autonomo del porto di Savona venne modellato su quello di Trieste, chiede di sapere se ciò è vero ed in caso affermativo per quali motivi non venne stabilito anche per Savona il beneficio del contributo annuo di 1.500 milioni di lire.

Quale risoluzione intendano oggi prendere onde eliminare tale assurda discriminazione che, fra l'altro, costringe il porto di Savona ad operare in condizioni di inferiore competitività rispetto agli altri porti che già fruiscono del contributo statale. (4-10232)

MERLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere a che punto siano presso la direzione generale alle opere marittime gli studi relativi alle modifiche al piano regolatore al porto di Livorno e quando detta direzione intenda effettuare una conferenza di servizi agli enti, autorità, categorie interessate per valutare le risultanze di tali studi onde consentire la più rapida approvazione del nuovo piano. (4-10233)

BALLARDINI E SAVOLDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se gli consti che la processionaria sta distruggendo tutte le conifere della costa occidentale del lago di Garda; per quali motivi gli organi dipendenti del Ministero non provvedano ad una adeguata opera di risanamento; infine se, per il caso che ciò sia dovuto all'insufficienza degli organici e dei mezzi disponibili, non ritenga di dovere, data la straordinaria gravità del fenomeno, sollecitare e promuovere, per una eccezionale e congrua opera di disinfezione, l'utilizzo anche di reparti dell'esercito. (4-10234)

COCCIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere per quali ragioni in relazione alla realizzazione della « trasversale Civitavecchia - Viterbo - Orte - Terni - Rieti », il cui progetto di massima è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ANAS solo recentemente, si sia decisa una diversa soluzione in relazione alla sua realizzazione.

Infatti non si comprende perché si sia riservato un diverso regime e in ordine al finanziamento e in ordine alle modalità di esecuzione, dividendo in due tronconi l'infrastruttura viaria: l'uno da Civitavecchia-Viterbo a Orte; l'altro da Terni a Rieti; il primo viene così realizzato in tempi brevi mediante l'appalto ad una società concessionaria, l'altro con mezzi propri dall'ANAS, pur essendo risaputo che l'amministrazione non dispone allo stato dei mezzi ordinari necessari; così pure appare incoerente che il primo troncone abbia i caratteri dell'autostrada e il secondo no.

L'interrogante desidera pertanto conoscere quali difficoltà abbiano impedito di adottare soluzioni unitarie quale la decisione di affidare i lavori alla società concessionaria per l'intera trasversale e non per un tratto, il che determinerà tempi diversi di realizzazione e pregiudizi conseguenti come ognuno può intuire. (4-10235)

COCCIA, CESARONI, CIANCA E D'ALESSIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia che il FEOGA sia orientato a concedere un contributo di 1.300 milioni alla Federconsorzi per la costruzione di un elaiopolio industriale in agro di Palombara Sabina e quale sia l'orientamento del Ministero e dell'ente di sviluppo agricolo tosco-laziale a riguardo.

Gli interroganti rilevano infatti la palese contraddittorietà che si determinerebbe tra la proclamata volontà politica, ufficialmente esposta nei discorsi dei responsabili del Ministero e dei rappresentanti dell'ente di sviluppo di favorire l'intervento finanziario pubblico in direzione delle cooperative dei consorzi e dei frantoi sociali associati ed il sorgere di un mastodontico complesso della Federconsorzi di chiaro orientamento speculativo che per le sue dimensioni vanificherebbe lo sviluppo della cooperazione nella Sabina reatina e romana, ponendo nel nulla il ruolo sociale che già iniziano ad esercitare, nell'interesse dei consumatori e dei contadini produttori le cooperative, i frantoi sociali ed i consorzi che sono andati faticosamente sorgendo in Sabina.

Gli interroganti, ove la notizia risponda a verità, intendono conoscere se il Ministro non ritenga di modificare l'orientamento del FEOGA devolvendo il finanziamento in questione alla cooperazione olivicola associata in organismi e strutture unitarie socialmente valide a promuovere la giusta remunerazione del lavoro contadino, la difesa del prodotto e la tutela del consumatore. (4-10236)

MASCOLO, PISTILLO E SPECCHIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ha conoscenza del voto unanime del consiglio comunale di Cagnano Varano (Foggia) in ordine alla installazione di una nuova antenna TV, stante anche ad un impegno a suo tempo assunto dalla RAI-TV.

L'ingiustificato e inspiegabile ritardo rispetto a tale impegno, infatti, provoca una insufficienza del servizio, con pessima ricezione dei programmi televisivi per interferenza di immagini provenienti da canali esteri.

L'interrogante desidera conoscere, se non ritenga opportuno di intervenire con la massima sollecitudine per accogliere le istanze avanzate dal consiglio comunale e, considerata l'urgenza, in attesa di provvedimenti definitivi, non intenda potenziare l'antenna già in esercizio di Monte Devio. (4-10237)

CINGARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali ragioni può addurre la direzione generale servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici circa la mancata evasione della richiesta dell'INCIS-Roma di oltre un anno fa e relativa al riscatto degli isolati 153, 176, 181, 195 siti in Reggio Calabria;

e per conoscere le determinazioni che si intendono adottare per giungere al riscatto di detti fabbricati e così rispondere alla attesa degli interessati, i quali non riescono giustamente a comprendere perché certe pratiche camminano a buona velocità e altre a passo di lumaca. (4-10238)

MIROGLIO, SISTO E BALDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di agitazione e grave preoccupazione esistente tra le aziende produttrici di vino Barolo e Barbaresco a seguito della interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1969 sullo smaltimento delle giacenze dei vini a denominazione di origine controllata.

Pur ritenendo valida la normativa tecnica del decreto, le aziende interessate denunciano lo stato di blocco assoluto del commercio (vendita e acquisti) dei vini a denominazione di origine controllata Barolo e Barbaresco, i quali per la loro intrinseca e specifica prerogativa maturano il diritto alla denominazione rispettivamente a 4 e 3 anni dalla vendemmia, nei mesi di mora fra la presentazione della domanda (31 dicembre 1969) e l'accertamento e l'autorizzazione al commercio rilasciata dall'organo tutorio, per le produzioni delle annate antecedenti al 1967.

In relazione a quanto sopra, gli interroganti si rivolgono ai Ministri interessati per sapere se non ritengano indispensabile prorogare i termini di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica succitato per i vini a lungo invecchiamento, nonché potenziare i quadri degli organi di controllo, provvedimento quest'ultimo necessario non solo per il caso specifico, ma per una più efficace difesa a garanzia del prodotto di origine. (4-10239)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere:

se sono a conoscenza di quanto accade nell'ambito della facoltà di economia e com-

mercio dell'università di Pisa dove, secondo quanto scrive il professor Giannessi Egidio, direttore dell'Istituto di ricerche aziendali, di detta università, tutte le decisioni, in un clima di «terrorismo morale e psicologico», non vengono più prese dai componenti effettivi del consiglio di facoltà, ma dai presenti che, con battimani o fischi accolgono, rispettivamente, o respingono a loro piacimento, le proposte fatte dai docenti »;

se è esatto che la possibilità offerta agli studenti di scegliersi i piani di studio fa sì che, in tutte le facoltà, vengano scelti gli esami più facili; si chieda addirittura l'abolizione degli stessi; il voto collettivo, possibilmente elevato, su argomenti vari scelti a piacere dagli studenti;

se è esatto che le chiavi dell'aula magna dell'università di Pisa sono a disposizione di chiunque si presenti a chiedere la riunione dell'assemblea; e se risponde al vero che il 15 gennaio 1970 è apparso, su *La Nazione*, così come scrive il professor Giannessi, un comunicato dove si afferma che «se i professori di ruolo si fossero appropriati del compito, non solo di proporre ma di giudicare i piani di studio l'assemblea sarebbe passata ad altre forme di lotta »;

se sono a conoscenza che il cosiddetto e tanto decantato «dialogo» si svolge, nella facoltà di economia e commercio di Pisa, in base a considerazioni come queste: «Che cosa importa a voi professori se cerchiamo un pezzo di carta?», «Perché uno studente di economia e commercio deve rompersi le scatole a studiare il diritto pubblico?»;

se è esatto che queste assemblee, così come afferma nella sua lettera il professor Giannessi, sono composte su 2.000 studenti iscritti alla facoltà di economia e commercio, da una cinquantina di «professionisti della agitazione e dell'esame facile», sulla cui natura di studenti o no, nessuno può esprimersi perché non esiste alcuna forma di controllo;

se è esatto che le lezioni vengono interrotte con un semplice cartello affisso in Sapienza e che tale intimidazione deve essere accettata per evitare, così come afferma il professor Giannessi, «ai docenti l'umiliazione di vedersi cacciati fuori dalle aule»;

se è esatto che il magnifico rettore dell'università di Pisa non è più in grado di garantire, nell'ambito dell'università, possibilità di riunioni con libertà di parola ed espressione;

i nomi di coloro che, nell'ambito ministeriale e dell'università di Pisa, fanno scrivere al Ministro della pubblica istruzione.

come l'interrogante può attestare, che nella università di Pisa tutto si svolge « regolarmente e conformemente alla legge »;

se la giunta comunale di Pisa, così sensibile ai principi democratici scaturiti dalla resistenza, abbia fatto sentire la sua voce di protesta contro il « terrorismo morale e psicologico » regnante nell'università di Pisa;

i motivi per i quali l'attuale « classe politica » — che quando deve ricorrere al medico, al chirurgo, all'architetto, all'ingegnere, al consulente, all'avvocato per « faccende private », sceglie sempre, specie quando si tratta di tutelare la salute, i « luminari », e non certo il « guaritore » — voglia, con una caparbietà degna di miglior causa, regalare alle generazioni che verranno un branco di irresponsabili e di ignoranti che, negli ospedali, nelle fabbriche, nelle scuole, negli uffici faranno « più danni della grandine ».

(4-10240)

CAPUA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che il consorzio di bonifica del versante calabro-jonico meridionale, con sede in Reggio Calabria, in forza di un decreto-legge ha occupato proprietà di molte ditte per rimboschimento; che la legge vuole che detti terreni vengano esentati da ogni imposta, ma l'ufficio delle imposte, dando un'interpretazione propria alla questione, vuole costringere i proprietari al pagamento, nonostante la commissione distrettuale prima e la provinciale successivamente abbiano dato ragione ai proprietari stessi; che l'ufficio delle imposte di Bianco (Reggio Calabria) in data 26 giugno 1969 si è gravato di ricorso alla commissione centrale contro questi provvedimenti e la intendenza di finanza ha concesso alla esattoria, tolleranza fino al marzo 1970 —

se non ritenga opportuno, in base alla esatta interpretazione della legge, dare disposizione in merito affinché vi sia il rispetto delle disposizioni di legge.

(4-10241)

CANESTRI, ALINI, PIGNI, LIBERTINI e AMODEI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che dal 13 gennaio 1970 le maestranze della Medipharm, industria farmaceutica con stabilimento a Scoppito (L'Aquila), hanno occupato lo stabilimento stesso in segno di protesta contro il pericolo di chiusura, che, per altro, sembra debba es-

sere effettuata quanto prima esistendo una istanza di fallimento da parte di uno dei creditori.

Per sapere altresì:

a) se risponda a verità che la Medipharm — società per azioni con 600.000 lire di capitale versato — abbia ricevuto a suo tempo il finanziamento dello Stato ed in caso affermativo in quale misura;

b) se siano a conoscenza che certo signor Osvaldo Acone, principale azionista della società nonché direttore dello stabilimento, sia da tempo in carcere sotto l'accusa di truffa continuata per avere venduto medicinali prodotti dalla Medipharm sotto costo, e al di fuori di ogni controllo fiscale;

c) se siano altresì a conoscenza che lo stabilimento (che potenzialmente potrebbe dare lavoro a 200 persone), occupa attualmente solo 40 persone delle 70 con cui aveva iniziato la produzione;

d) le ragioni per cui l'Ufficio provinciale del lavoro non è mai intervenuto, non solo per accertare le condizioni di lavoro degli operai (condizioni che risultano assai precarie anche a causa dei massacranti turni di lavoro cui sono sottoposti), ma anche per verificare se venivano rispettate dalla direzione della Medipharm le tabelle contrattuali della categoria, dal momento che vi sono casi di operaie che hanno percepito per molto tempo 35-40 mila lire mensili e addirittura di chimici che percepivano 70 mila lire al mese.

In relazione a quanto sopra esposto, gli interroganti chiedono di sapere se non ritengano opportuno prendere immediati contatti con il sindacato e con i rappresentanti della commissione interna della Medipharm al fine di garantire, se del caso con un intervento dello Stato, la sicurezza del posto di lavoro agli operai della Medipharm stessa.

Per sapere infine se non ritengano necessario ed urgente, di fronte a questo nuovo caso di avventura padronale — che ha fatto riscontro a casi analoghi, quali, ultimi, quelli della Veguastampa e Vecchioni & Guadagno di Pomezia (Roma) —, istituire un apparato di maggiore controllo sulla politica della Cassa per il Mezzogiorno, politica che, già di per sé insufficiente ed inadeguata ad affrontare i problemi del Mezzogiorno stesso, sembra sempre propensa ad appoggiare iniziative incontrollate e, a quanto pare, incontrollabili, che vedono sempre pagare di prima persona il lavoratore e la sua famiglia.

(4-10242)

DI MARINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è vero che la SAIM — importante industria del tabacco in provincia di Salerno, che occupa migliaia di operaie — da mesi non è al corrente con i versamenti dei contributi sociali all'INPS, con la conseguenza che le operaie dipendenti si vedono in condizione di non poter godere dei diritti assistenziali e previdenziali, e quali misure eventualmente si intendano prendere per modificare tale situazione. (4-10243)

SANTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che nonostante le più ampie assicurazioni da parte degli organi competenti che al massimo entro febbraio 1970 si sarebbe provveduto all'installazione di un nuovo apparecchio ripetitore per la ricezione dei programmi televisivi, a tutt'oggi nel comune di Badalucco della provincia di Imperia la popolazione di questo centro non è ancora in condizione di poter ricevere il programma nazionale televisivo.

In caso positivo, così come risulta all'interrogante, per sapere quali iniziative intenda prendere il Ministro onde porre fine a tale gravoso inconveniente. (4-10244)

SANTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza della difficile situazione nella quale si trova la montagna dell'Amiata che, pur essendo zona turistica dell'Italia centrale con attrezzatura invernale ed estiva, è priva di un sistema di viabilità idoneo ad incrementare il flusso dei turisti mancando in modo particolare un allacciamento diretto con Chianciano Terme (Autostrada del Sole) ed essendo le attuali arterie che confluiscono nelle strade statali insufficienti a coprire le necessità del traffico della zona. Per conoscere altresì se non ritenga necessaria l'elaborazione di un progetto di massima e una sua pronta attuazione per la viabilità della montagna. (4-10245)

SANTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della difficile situazione in cui si trovano gli istituti d'arte per la mancata riforma delle strutture scolastiche per la non concessione dei corsi quinquennali e dell'accesso dei diplomati all'università; se non ritenga opportuno provve-

dere affinché tali istituti siano integrati nel mondo della scuola con una riforma dei piani di studio e con l'apertura ai diplomati delle facoltà universitarie. (4-10246)

SANTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza dello sciopero proclamato dai degenti del sanatorio « Margliano » di Genova nei mesi scorsi e dalla lotta che gli stessi continuano a condurre per ottenere miglioramenti di assistenza durante il periodo di ricovero e nella convalescenza; se non ritenga opportuno che il Governo faccia proprie le proposte migliorative per i degenti colpiti dalla tbc onde provvedere all'assistenza economica delle famiglie dei malati, alla conservazione del posto di lavoro ed al futuro inserimento nella vita sociale degli stessi; se non creda d'altra parte necessario provvedere alla eliminazione della disparità di assistenza tra i vari enti assistenziali, in particolare tra l'INPS ed il consorzio antitubercolare. (4-10247)

CATTANEI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

a) se siano a conoscenza dei gravi danni che le recenti intemperie, ed in particolar modo le precipitazioni nevose ed il gelo, hanno provocato ai comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzoaglio e Cogorno (provincia di Genova) distruggendo opere pubbliche e danneggiando in modo irreparabile le colture agricole, privando così i coltivatori diretti delle già modeste fonti di sostentamento di cui godevano.

Nel solo comune di Santo Stefano d'Aveto i danni arrecati a strade ed alle opere pubbliche ammontano ad oltre trentacinque milioni (che l'amministrazione comunale, ovviamente, non sa dove reperire) e le zone boschive di alto fusto e cedue oltre che le piante da frutto risultano distrutte per il 90 per cento in media;

b) quali interventi immediati e concreti si intendano approntare per riportare alla normalità la situazione e consentire alle popolazioni così duramente colpite di superare questo difficilissimo momento. (4-10248)

PUCCI DI BARSENTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi in base ai quali non si è ancora provveduto ad installare un telefono

pubblico nella frazione di Molin Nuovo, comune di Empoli, dove risiedono circa 300 persone che hanno interessi e impegni di lavoro e studio nel capoluogo, collegato solo con scarsa frequenza per mezzo di una linea di autobus.

L'interrogante fa presente il disappunto degli abitanti di Molin Nuovo di fronte alla rapida installazione di telefoni pubblici in altre località della zona, e il perdurare di una conduzione discriminatoria e ingiustificata nei loro confronti. (4-10249)

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di vivo allarme esistente tra la popolazione di Gioia Tauro e particolarmente di quella della « Marina » a causa dei gravi pericoli derivanti dalle mareggiate che dopo quelle registratesi nei mesi di novembre e dicembre 1969 che hanno aperto delle falle, vengono minacciati paurosamente le case, uno stabilimento balneare e le strade prospicienti la spiaggia. Ciò è dovuto alla mancanza di difesa e di opere di protezione dell'abitato.

Al fine di eliminare le legittime preoccupazioni della popolazione gli interroganti chiedono se non intenda predisporre idonee e urgenti misure per la realizzazione delle opere necessarie, dirette a salvaguardare e proteggere sia l'abitato sia la spiaggia di quell'importante centro della Piana. (4-10250)

TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere:

a) i motivi per i quali gli ex combattenti assunti, dopo il 1° gennaio 1955 alle dipendenze dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato non sono stati ammessi ai concorsi interni istituiti appositamente in virtù della legge 31 dicembre 1954, n. 1152;

b) quali misure intenda mettere in atto con carattere di urgenza per eliminare le ingiustizie provocate e per dare pratica ed integrale applicazione della legge summenzionata al fine di assicurare ai molti ferrovieri esclusi i benefici derivanti dalla eventuale promozione di cui alle norme della legge stessa. (4-10251)

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere — premesso che analoga interrogazione parlamentare non ha trovato ancora ri-

sposta — se siano informati che per responsabilità dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, da molto tempo sorda e intransigente alle rivendicazioni sindacali, è in corso uno sciopero unitario ad oltranza del personale dipendente dall'ospedale neuropsichiatrico.

I lavoratori, oltre a rivendicare nuovi parametri, pianta organica, soluzione del problema del superlavoro, si battono per risolvere la situazione dell'ospedale divenuta ormai insostenibile per la carenza dei servizi attinente la lavanderia e la cucina, per le condizioni logore e pericolanti in cui sono ridotti gli stabili dei reparti e per la mancanza di impianti di riscaldamento (poiché l'opera costata trecento milioni di lire non ha mai funzionato) che costringe gli 820 ricoverati a soffrire il freddo data la dotazione di indumenti insufficienti e leggeri.

Di fronte alla drammaticità della situazione, la giunta provinciale, capeggiata dal democristiano Macri, per l'ennesima volta ha rivelato la sua completa incapacità e quindi la scandalosa paralisi amministrativa che perdura da oltre cinque anni, perché ha ritenuto l'amministrazione provinciale solo strumento di clientelismo e di potere personale dello stesso e di alcuni notabili democristiani, invece di trovare una soluzione ha preferito, approfittando del clima di repressione antioperaia in atto nel paese, ricorrere alla magistratura querelando le organizzazioni sindacali promotrici dello sciopero.

In considerazione della gravità dei problemi indicati, gli interroganti chiedono di sapere se non ritengono urgente intervenire per:

a) costringere l'amministrazione provinciale ad accogliere le rivendicazioni dei lavoratori;

b) accertare le responsabilità dell'amministrazione provinciale sul grave stato attuale del nosocomio;

c) liquidare tutte le azioni di denuncia e repressione nei confronti dei lavoratori e dei loro sindacati. (4-10252)

BRIZIOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza:

1) che la popolazione dei comuni di Poggio Perugino di Rieti, Monte San Giovanni, Cerchiara, Poggio Bustone, Cantalice, e Rivotruti, in provincia di Rieti, non riceve le trasmissioni televisive del secondo canale, per la mancanza di un ripetitore TV;

2) quali iniziative intenda prendere, per eliminare, nel più breve tempo possibile, all'inconveniente lamentato, in modo da permettere alle molte centinaia di abbonati della zona, di ricevere regolarmente le trasmissioni televisive. (4-10253)

BOVA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali provvidenze si intendono adottare nei confronti di quelle imprese artigiane che, per effetto dei noti crolli nel centro cittadino di Catanzaro, hanno perduto le botteghe, le attrezzature oltre le scorte dei materiali immagazzinati.

L'interrogante suggerisce che alle aziende completamente distrutte, così come provveduto in altri casi analoghi (vedi alluvione di Firenze) sia concesso un particolare contributo a fondo perduto per l'acquisto delle nuove attrezzature, oltre a facilitazioni ed agevolazioni creditizie; mentre per coloro che sono nella impossibilità di poter ritornare nelle proprie botteghe perché pericolanti, si potrebbe, in intesa con la locale prefettura, concedere un sussidio straordinario per poter venire loro incontro nella installazione in altra zona della propria azienda. (4-10254)

BONEA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il numero totale degli studenti maturati nell'anno scolastico 1968-69 presso gli istituti magistrali ed i licei artistici ed il numero complessivo dei maturati che hanno chiesto di frequentare i corsi annuali integrativi previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

L'interrogante desidera inoltre sapere quanti professori sono impegnati in detti corsi e quale è la spesa complessiva dello Stato per l'organizzazione dei corsi annuali. (4-10255)

ANGRISANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non intenda promuovere una inchiesta per accertare se corrisponde al vero che l'amministrazione comunale di Castelcivita (Salerno) con delibera n. 23 del 27 luglio 1964 concedeva in fitto alla signora Perrotta Almina, maritata Alonzo, zia del sindaco, un locale adibito a negozio al centro del paese per l'irrisorio canone mensile di lire 2.500, mentre il comune paga da anni fitti di gran lunga più esosi (lire 7.000 per l'ufficio

di collocamento; lire 6.000 per il centro di lettura).

Se corrisponde al vero altresì che al momento in cui venne adottata tale deliberazione si evitò di rendere pubblica la cosa tanto da impedire di concorrere alla assegnazione del locale ad altri cittadini che pur ne avevano fatta richiesta, anche se solo verbale (Figliolia Urbano e Verlotta Rosario).

Se corrisponde al vero che la suddetta amministrazione comunale ha liquidato in favore del vicesindaco insegnante di ruolo Trotta Giacomo la somma di lire 100.000 per assistenza prestata dallo stesso, quale incaricato del comune ai lavori di selezione degli alberi da tagliare del bosco « Medoro ».

Se risulta vero che da parte del comune suddetto sono state liquidate a favore del figlio dell'assessore effettivo Gralluzzo Michelangelo somme corrispondenti a n. 62 giornate lavorative prestate durante la costruzione di una strada interpoderale alla contrada « Serra », mentre per lo stesso lavoro venivano liquidate a tutti gli altri operai mediamente dalle 30 alle 35 giornate lavorative.

L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intende adottare se tutto quanto denunciato dovesse corrispondere al vero. (4-10256)

DI LEO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali finanziamenti per opere viarie siano stati disposti dal Ministero dei lavori pubblici, tramite l'ispettorato per le zone terremotate della Sicilia, nei territori colpiti dal terremoto del gennaio 1968 nelle province di Trapani e Palermo e in quella di Agrigento, dove si lamenta una carenza di interventi.

L'interrogante, nel caso affermativo, chiede di conoscere le cause del mancato intervento. (4-10257)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è esatto che un cittadino italiano, munito di mandato parlamentare, collaboratore di un settimanale radicale, e nel cui comitato dei garanti vi è un deputato socialista, avendo perduto una forte somma nel casinò di Porto Rose, si è rivolto, per un prestito, al nostro ambasciatore;

per sapere se tale prestito sia stato concesso, e, in caso affermativo, se tale somma è stata erogata personalmente dal nostro ambasciatore, o prelevata dai fondi dell'ambasciata. (4-10258)

ALINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dell'agitazione del personale non insegnante dell'università di Pavia e in particolare:

1) per quale motivo il decreto previsto dall'articolo 13 della legge n. 1551 del 18 dicembre 1951, da emanarsi entro un anno per fissare i criteri di ripartizione tra il personale non insegnante nell'università dei « diritti di segreteria » non sia stato mai emanato, benché il Consiglio di Stato con sentenza del 30 ottobre 1968, n. 729/68 abbia confermato che l'articolo 13 della legge suddetta non è stato mai abrogato, e che quindi tale obbligo sussiste ancora (con 18 anni di ritardo);

2) se il Ministro è a conoscenza del fatto che la mancata emanazione di tale decreto è all'origine dell'agitazione in corso nell'università di Pavia, come anche di quelle avutesi in altre università;

3) se il Ministro ha l'intenzione di inviare un ispettore nella università di Pavia, come già inviato in casi analoghi in altre università, affinché provveda a risolvere il problema in questione sopprimendo le attuali assurde discriminazioni che si traducono in differenze di retribuzione a parità di funzione.

L'interrogante chiede al Ministro di provvedere sollecitamente all'adempimento dei suddetti obblighi di legge affinché non si perpetui la situazione attualmente esistente a Pavia e in altre università. (4-10259)

BIONDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se siano note le condizioni di estrema difficoltà in cui sono costretti ad operare i magistrati della Procura della Repubblica di Genova.

Esiste, in dotazione dell'ufficio, una sola auto Fiat 1100 a disposizione del Procuratore anche a fini di rappresentanza.

I sostituti non dispongono neppure di un autoveicolo utilizzabile dal magistrato di turno per gli incumbenti urgenti.

La difficoltà operativa si è aggravata con l'entrata in vigore delle norme procedurali che prevedono l'immediato interrogatorio del fermato e dell'arrestato.

Le difficoltà non si limitano agli aspetti sopra esposti ma sono accentuate dalla non copertura del posto, lasciato libero da un sostituto procuratore passato ad altro ufficio, e dalla costante applicazione di un sostituto, presso l'ufficio della procura generale.

In relazione a questa situazione l'interrogante chiede che vengano assunte le opportu-

ne misure che consentano il funzionamento del delicato ufficio, senza eccessivo sacrificio per i magistrati e per i segretari che lo esplicano. (4-10260)

ORLANDI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere, — a seguito delle decisioni adottate ed in via di adozione da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il potenziamento di varie linee ferroviarie trasversali — quali provvedimenti la stessa azienda intenda adottare per il rafforzamento della linea ferroviaria Ancona-Roma (analogamente a quanto è stato fatto per la Pescara-Roma), che, tenuto anche conto del vigoroso sviluppo della rete autostradale, si ravvisa indispensabile per evitare una definitiva perdita di traffico ferroviario e le conseguenti gravi ripercussioni a danno dello sviluppo delle regioni Marche ed Umbria.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere le determinazioni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sulla richiesta del Comitato di esercizio del compartimento di Ancona intesa ad ottenere che, come primo provvedimento urgente, venga almeno realizzato il ripristino del raddoppio del binario nella tratta Orte-Falconara e nella tratta Albacina-Fabriano, che offrirebbe la possibilità di eliminare i consueti ritardi di parecchi treni. (4-10261)

MAGGIONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere l'orientamento delle nostre autorità sanitarie preposte alla vigilanza ed all'applicazione della legge, in ordine al problema dei trapianti d'organo che avvengono, in sempre maggior numero, negli ospedali e cliniche del nostro paese con criteri difformi; e per sapere, inoltre, se vengano sempre rispettate le norme sull'accertamento precoce della morte dei donatori a mezzo dell'elettrocardiografo e dell'elettroencefalogramma. (4-10262)

CASSANDRO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non si ritenga necessario installare, come da impegni a suo tempo assunti con gli enti locali della zona, una nuova antenna televisiva a Cagnano Varano (Foggia) o quanto meno rendere efficiente quella già installata a Monte Devio onde consentire una migliore ricezione dei programmi televisivi da parte delle popolazioni della zona che attualmente lamentano trasmissioni televisive confuse e disturbate da continue immagini provenienti da stazioni estere. (4-10263)

CASSANDRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali sono i motivi per cui non è stato ancora emesso il decreto di promozione ad ordinario dei professori abilitati ed immessi nei ruoli straordinari con legge 25 luglio 1966, n. 603, fermi al coefficiente 260.

L'ingiustificato ritardo danneggia moralmente e materialmente detti insegnanti costretti a vivere ad un livello di vita poco decoroso e crea quindi un disagio che incide negativamente sulla scuola. (4-10264)

BALDI, STELLA, SCHIAVON E TRAVERSA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

a) se non intenda provvedere con urgenza alla revisione del prezziario aggiornandolo ai valori reali correnti nella edilizia tenuto conto dei notevoli aumenti verificatisi negli ultimi anni;

b) se non ritenga con opportuno provvedimento adottare la prassi seguita dal Ministero dei lavori pubblici considerato che specie per gli acquedotti si determinano situazioni veramente incresciose. (4-10265)

MAGGIONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, considerate le crescenti difficoltà in cui vengono a trovarsi gli uffici delle sedi settentrionali degli istituti mutualistici e previdenziali a causa della mancanza di personale, determinata dai frequenti trasferimenti di dipendenti verso le sedi centro-meridionali, su richiesta di questi ultimi che desiderano avvicinarsi alle rispettive famiglie ed ai luoghi di residenza, non ritenga necessario disporre affinché i futuri concorsi vengano banditi per ricoprire i posti vacanti nell'ambito territoriale con il divieto di chiedere trasferimenti, per qualsiasi motivo, per un periodo di almeno dieci anni, restando salva, comunque, la facoltà delle rispettive amministrazioni di operare spostamenti per comprovate, indifferibili ed urgenti esigenze di servizio. (4-10266)

CASSANDRO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere a che punto siano gli studi per la fissazione di norme in materia doganale a seguito della delega concessa al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29, dato che, dei tre anni, accordati nella delega per l'emanazione di decreti, due sono già passati invano.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se non si ritenga opportuno pervenire alla emanazione di decreti riguardanti i provvedimenti più urgenti in materia doganale e di scambi internazionali, considerate le gravi difficoltà derivanti dall'attuale normativa rivelatasi chiaramente inadeguata alle esigenze ed alla realtà economica e commerciale del nostro Paese. (4-10267)

MAGGIONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative intenda adottare per eliminare, con carattere d'urgenza, il grave ed ingiusto pregiudizio derivante ai giovani laureatisi dopo il 20 dicembre 1969, i quali, a causa del tardivo conseguimento del diploma di laurea, non rientrano nel disposto di cui ai decreti pubblicati nelle *Gazzette ufficiali* del 20 e 31 dicembre 1969 ai fini della partecipazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento, rispettivamente degli istituti di primo e secondo grado. Infatti i bandi hanno fissato al 20 dicembre 1969 la data di possesso del prescritto titolo di studio, senza tener conto che, per situazioni contingenti, relativamente alla indisponibilità di docenti nei vari atenei, le sedute di laurea dell'anno accademico 1968-1969, sessione autunnale, sono state spesso differite.

L'interrogante fa rilevare, inoltre, la eterodossia delle disposizioni emanate, qualora si abbia presente il contenuto dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, il quale stabilisce che i prescritti requisiti per l'ammissione a qualsiasi concorso pubblico debbono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, data che, nel caso in questione, risulta essere al 30 gennaio 1970. (4-10268)

MANCINI GIACOMO. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica, della marina mercantile e dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se la Cassa per il Mezzogiorno, nell'incaricare la Svimez di effettuare lo studio sulle « Entità e prospettive del traffico marittimo e problemi portuali del Mezzogiorno », pubblicato nel novembre 1969, ha fissato gli indispensabili indirizzi di assetto territoriale, nel quadro della articolazione regionale della programmazione economica;

per conoscere se, nel definire tali indispensabili indirizzi, sono stati sentiti gli uffici

della programmazione, della marina mercantile e del Ministero dei lavori pubblici, che da anni seguono la politica dell'azione pubblica nel settore portuale;

per conoscere se le proposte risultanti dallo studio concordano con tali eventuali indirizzi e sono in ogni caso coerenti con gli indirizzi di pianificazione territoriale del Ministero dei lavori pubblici e con i risultati delle ricerche per il « Progetto 80 »;

per sapere quale utilità abbia procedere nella elaborazione di studi e proposte di carattere settoriale che possono essere distorsivi in un momento in cui, nell'imminenza della formazione del secondo programma di sviluppo economico, ogni iniziativa dovrebbe essere riportata nell'ambito coerente della programmazione e della pianificazione territoriale, precisando chiaramente i relativi obiettivi, vincoli ed indirizzi strategici;

per sapere infine i nomi degli esperti che hanno collaborato allo studio citato della Svimez. (4-10269)

RUSSO FERDINANDO E GERBINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere i motivi che hanno determinato l'espul-

sione dei tredici medici interni dell'istituto di patologia medica dell'università di Palermo, rei, a quanto pare, di avere messo in discussione i criteri di assegnazione di una borsa di studio.

Gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro, in seguito agli incresciosi episodi verificatisi a Palermo, presso il citato istituto universitario, in attesa della riforma universitaria, non intenda regolamentare la posizione dei medici interni dei policlinici universitari, non esistendo, in atto, nelle facoltà di medicina, per i giovani che intendano dedicarsi presso gli istituti specialistici alla attività didattica, clinica e di ricerca, alcuna salvaguardia per la loro posizione di ricercatori e di studiosi, onde evitare che, arbitrariamente, si possa procedere alla ammissione ed alla espulsione di quanti si trovano nelle suddette condizioni.

Gli interroganti, infine, desiderano conoscere se il Ministro non ritenga di intervenire, nel caso specifico citato, presso il rettore dell'università di Palermo e presso il preside del consiglio di facoltà per la immediata riammissione dei tredici medici interni espulsi dall'istituto di patologia senza motivazione plausibile. (4-10270)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità per conoscere quali iniziative siano in corso a favore degli ammalati tbc che da tempo hanno avanzato proposte migliorative circa l'indennità sanatoriale e post-sanatoriale, attualmente inadeguata alle loro necessità e a quelle dei loro congiunti a carico.

(3-02715)

« BOFFARDI INES ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per conoscere se corrisponda al vero quanto denunciato dalla mozione della assemblea dei dipendenti del CNEN tenuta il 19 gennaio 1970 circa " intenzioni e tentativi di repressione di cui il direttore della divisione del personale si fa compiacente strumento ". Gli interroganti intendono sapere inoltre se il Ministero è a conoscenza dei gravi atteggiamenti assunti dalla direzione in merito al diritto di sciopero. Risulta infatti, da un documento informativo della direzione personale del CNEN, la volontà di questo ufficio di regolamentare e disciplinare arbitrariamente un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione.

« Tale volontà, rivolta a limitare e circoscrivere l'esercizio del diritto di sciopero alle forme di comodo e a dichiarare illegittime tutte le altre conquistate dall'autonomia esperienza sindacale, si concreta con l'affermazione del medesimo documento circa " lo intendimento dell'ente di perseguire disciplinarmente quei dipendenti che in futuro dovessero comunque contravvenire alle disposizioni interne in materia di esercizio delle libertà sindacali, precisando anche che si procederà nei confronti di coloro che dovessero mettere in atto illegittimi sistemi di lotta sindacale ". In altre parole un intendimento repressivo con ogni mezzo possibile.

« Gli interroganti chiedono di sapere se corrisponda al vero quanto si dice negli ambienti del CNEN che la direzione con un atto di gravità eccezionale, morale politica, abusando del denaro pubblico per coprire la propria incapacità di dirigere democraticamente, abbia deciso di stanziare somme destinate a premiare coloro che finora non si sono astenuti dal lavoro e nello stesso tempo abbia deciso di agire fermamente contro i

protagonisti più attivi del movimento sindacale interno al CNEN, punendoli con trasferimenti ed altri provvedimenti.

« Gli interroganti chiedono al Ministro di far conoscere con urgenza il suo giudizio negativo su questa odiosa linea di condotta che squalifica un importante ente pubblico al livello del patronato più retrivo; se non ritenga inoltre d'intervenire per troncare una condotta che trova l'ostilità dei sindacati e che si svolge lungo una linea d'intimidazione e repressione che ignora il valore altamente sociale e democratico dello sciopero; se non intenda il Ministro dare assicurazione che nessun provvedimento persecutorio verrà adottato, e che sarà data attuazione ai contenuti del Sanu/6 secondo gli impegni presi. Tali contenuti corrispondono agli interessi del CNEN alla cui difesa, è bene ricordarlo, presiedono anche i dipendenti oltre che la direzione.

(3-02716) « CERAVOLO DOMENICO, LIBERTINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere, in relazione alla grande e commossa amarezza e alla civile protesta che la sentenza pronunciata dal tribunale di L'Aquila a conclusione del lungo e travagliato processo per la strage di 2.000 vite umane avvenuta al Vajont nell'ottobre del 1963, ha suscitato nell'animo dei superstiti e delle popolazioni, e nella coscienza dell'opinione pubblica, il pensiero e la valutazione del Ministro sul fatto che a tutt'oggi non è ancora avvenuto il deposito della sentenza, nonostante siano scaduti i termini prescritti, così da provocare un ritardo sull'iter procedurale necessario per l'esecuzione del ricorso in appello, avanzato non solo dalle parti civili nel processo contro gli imputati della SADE, dell'ENEL-SADE e degli organi della pubblica amministrazione, ma anche dal pubblico ministero e dal procuratore generale di L'Aquila.

« Tale ritardo è tanto più grave, e, potrebbe assumere, al limite, il carattere di un atto dilatorio rispetto all'intero procedimento giudiziario, se si pone mente al fatto che nel maggio del 1971 i reati contestati agli imputati cadono in prescrizione, distruggendo, in tal caso, ogni speranza che la verità e la giustizia possano definitivamente prevalere.

(3-02717) « Busetto, Ingrao, Bortot, Lizzero, Barca, Iotti Leonilde, Scaini, Vianello, Cicerone ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se siano a conoscenza della grave situazione in cui si è venuto a trovare l'Istituto Veneto del lavoro a seguito della insufficienza di contributi statali, non compensativi della prevista, dal 1970, mancata devoluzione di fondi da parte dell'ENAPI ed anzi diminuiti rispetto agli altri anni; il consiglio di amministrazione si è trovato a dover decidere una drastica riduzione della sua benemerita attività per la formazione professionale e la promozione dell'artigianato veneto con conseguente licenziamento della maggioranza del personale.

« Per chiedere quali provvedimenti intendano assumere affinché tale importante struttura della regione veneta venga mantenuta in efficienza così da determinare il proseguimento della sua preziosa azione almeno fino a quando la costituenda regione abbia determinato gli indirizzi e gli strumenti delle proprie costituzionali competenze nel settore.

(3-02718) « DEGAN, BOLDRIN, SCHIAVON, ANSELMI TINA, MIOTTI CARLI AMALIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro per conoscere quali provvedimenti finanziari siano stati presi o si intendano prendere per risolvere definitivamente il problema delle liquidazioni dei danni di guerra nella provincia di Firenze.

« Al 31 dicembre 1969 risultavano giacenti agli uffici del genio civile n. 120 pratiche di ricostruzione dell'importo di circa 700 milioni per contributi diretti in capitale e n. 4500 pratiche dell'importo di circa 250 milioni per riparazioni; nonché 250 pratiche per contributi rateali per ricostruzioni e riparazioni per l'importo di circa lire 1.200.000.

« Esisteva altresì alla stessa data un numero di pratiche istruite, definite e per essere liquidate con contributo diretto in capitale pari ad un importo di circa lire 350 milioni.

« Durante l'esercizio finanziario 1969 è stata assegnata all'ufficio del genio civile di Firenze, soltanto la somma di 20 milioni. Se si confronta questa somma con le necessità sopra rappresentate si può vedere quanto sia stato irrisorio l'intervento dello Stato.

« Questo intervento è stato inferiore alle domande di un solo comune della provincia di Firenze: a quelle del comune di Firenzuola,

la, comune montano, depresso con il capoluogo distrutto per oltre il 75 per cento. Infatti numerose pratiche di ricostruzione sono in attesa di pagamento e l'ammontare complessivo dei contributi, per le pratiche già regolarmente collaudate ed in attesa di liquidazione, supera i 35 milioni mentre altre ricostruzioni sono in corso e dovranno, entro breve tempo, essere finanziate.

« La prolungata attesa del contributo ha creato un notevole stato di disagio per tutti coloro che hanno compiuto ingenti sacrifici per il ripristino degli immobili.

« È doveroso tener presente che nel comune di Firenzuola non esiste un mercato edilizio redditizio e ciò viene provato anche dal fatto che la ricostruzione del paese è lontana dalla sua ultimazione.

(3-02720)

« NANNINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della marina mercantile, per conoscere le cause per le quali si è avuto il naufragio della nave *Fusina*; per sapere quali provvedimenti intenda urgentemente adottare al fine di colpire eventuali responsabilità e per conoscere altresì se non ritenga necessario provvedere alla riorganizzazione di tutto il sistema di avvistamento e di segnalazione a terra per i naviganti che risulta, da quanto appare in questa tragica circostanza, antiquato e carente in maniera tale da rendere inevitabili sciagure dolorose come quella della *Fusina* e altre altrettanto gravi avvenute precedentemente.

(3-02721) « LIZZERO, BALLARIN, SCAINI, BORTOT, SKERK ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della marina mercantile per conoscere:

1) se, oltre le indagini preliminari in corso e l'inchiesta giudiziaria già avviata, non ritenga di dover ordinare una rigorosa inchiesta, attraverso apposita commissione, sulle cause che hanno determinato il tragico naufragio, a poche miglia dalla costa sarda, della motonave da carico *Fusina* e la morte dell'intero equipaggio, salvo l'unico superstite salvatosi a nuoto;

2) se corrispondano a verità le notizie, riportate dalla stampa, circa eventuali gravi carenze nel sistema dei posti di ascolto radio-telegrafici e radiotelefonici dislocati sulle co-

ste della Sardegna e, più in generale, negli apprestamenti e nei servizi di salvataggio in mare disposti nel territorio e nei porti della Sardegna;

3) quali misure il Ministero e il Governo intendano adottare per rendere più sicura la vita dei lavoratori marittimi italiani nell'esplorazione del loro lavoro, così duro e, in generale, mal remunerato e, nel caso specifico, che ha suscitato così larga commozione, per venire incontro alle famiglie dei marittimi caduti sul lavoro.

(3-02722) « CARDIA, MARRAS, PIRASTU ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, sull'ennesimo luttuoso evento verificatosi in provincia di Napoli, ad Afragola, città di oltre 50.000 abitanti a seguito della apertura di una grossa voragine nel cortile di via San Felice 35, nella quale è finito il muratore Gennaro Iazzetta, padre di 6 figli, la cui salma non ancora è stata ritrovata a distanza di 13 giorni anche a causa di errata valutazione tecnica nella conduzione dei lavori di scavo e per sapere, in particolare, se sono a conoscenza del fatto:

che altri avvallamenti si sono verificati nella stessa città, nel cortile di vico Ciaramella 13, dove altre 4 famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni perché pericolanti;

che da anni ad Afragola si verificano dissesti geologici, da quelli più recenti avvenuti nelle zone Sportiglione e San Marco dove, fra l'altro è stata messa a nudo una grossa condotta dell'acquedotto campano, al crollo verificatosi nella centralissima piazza Belvedere di un'intera ala di un grosso fabbricato (la qual cosa è stata oggetto di un'interrogazione degli interroganti finora rimasta inevasa) a quello di 25 anni addietro, verificatosi nella stessa via San Felice e nel quale perirono ben 4 persone;

che analoghi dissesti geologici, causa di crolli e danni, si verificano con sempre più intensità nei comuni vicini e, in particolare ad Arzano, Casoria, Frattamaggiore, Grumo Nevano e Frattaminore;

che negli anzidetti comuni: a) più fortemente si è sviluppata una illecita attività speculativa nel settore dell'edilizia senza che si procedesse all'ammodernamento ed all'adeguamento delle reti idriche, fognarie e viarie come delle altre attrezzature sociali e civili; b) si fanno sentire i riflessi degli squilibri

idrogeologici causati dalla esistenza nelle vicinanze della vasca Taglia in Cardito e dal riversarsi, su quei territori, di gran parte delle acque pluviali e fognarie di larga parte di Napoli e di altri comuni, oltre che dei rifiuti delle numerose industrie esistenti in tali zone; c) largamente è diffusa la pratica delle "grotte" sottostanti gli abitati ed usate, nel passato, quali depositi di vini o di altri prodotti agricoli e delle "cisterne", pozzi usati per la raccolta e l'uso delle acque piovane;

per sapere, inoltre:

quali provvedimenti s'intende adottare perché rapidamente sia portata alla luce la salma della vittima, e perché sia assicurata la necessaria assistenza alle famiglie dei sinistrati e per garantire loro una casa decente che non sia una cella del locale carcere mandamentale come quella offerta al signor Antonio Zanfardino ed ai suoi 7 figli;

se non ritengano di doversi procedere ad una indagine sul sottosuolo di Afragola e degli altri comuni ed alla conseguente adozione di adeguati provvedimenti atti ad assicurare la staticità dell'abitato e la salvaguardia della pubblica incolumità;

se non ravvisino la opportunità di procedere, con urgenza, ad una verifica delle reti fognarie interne dei vari comuni ed all'adozione dei necessari provvedimenti per assicurarne la efficienza, sospendendo, intanto, l'esecuzione dei lavori per le grosse costruzioni edilizie che potrebbero concorrere ad aggravare ulteriormente la situazione;

se non ritengano utile procedere ad un censimento delle "grotte" e delle "cisterne" esistenti onde approntare i necessari mezzi per la loro eliminazione o perché siano messe in condizioni di non minacciare la pubblica incolumità;

se non ritengano, infine, ormai indilazionabile la necessità di procedere alla sistemazione della rete dei canali dei "regi lagni" per assicurare, con essa, una valida soluzione al problema della sistemazione idrogeologica in quella zona come di altra gran parte della provincia di Napoli e di quelle di Avellino e Caserta.

(3-02723) « D'AURIA, CONTE, D'ANGELO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione, perché vogliano far conoscere se intendono prendere iniziative a seguito di una circolare emanata dal Ministero dell'educazione nazionale francese ai termini della

quale l'insegnamento dell'italiano, come seconda lingua, sarà progressivamente soppresso a partire dal prossimo anno scolastico nei licei francesi cosicché, a tacer di storia, di civiltà, di presenza italiana in tanti campi dell'operare umano, economico, sociale, tecnico, appare tanto più stridente il comportamento di un popolo il quale mentre generosamente si industria per la salvezza di Venezia, dall'altra par che sostenga essere ormai l'Italia così poco interessante da non valer più la pena di studiarne la lingua: naturalmente mentre con fermo impegno ci si adopera a costruire l'Europa, non solo una sul piano dei suoi fatti economici, ma nella sua tradizione e nella sua spiritualità.

(3-02724) « REALE GIUSEPPE, ROMANATO, BALDONI MARIA, DI GIANNANTONIO, MIOTTI CARLI AMALIA, CATTANEO PETRINI GIANNINA, BERTÈ, RAUSA, PERDONÀ, MERLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga necessario, urgente, doveroso e inderogabile abrogare la circolare ministeriale n. 15700 M. III A. VII Div. P. E. L. del 30 luglio 1966, n. 16/66, Direzione generale amministrazione civile del Ministero dell'interno, diretta ai prefetti, ai medici e ai veterinari provinciali, con la quale si invitano le predette autorità ad operare affinché i Comuni, derogando dagli articoli 43 e 61 del testo unico delle leggi sanitarie 1934, adottino i criteri di divisione dei proventi degli uffici sanitari e veterinari comunali contemplati nel disegno di legge n. 4943, presentato di concerto dai Ministri dell'interno e della sanità nel corso della precedente legislatura (avente per oggetto modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie, disegno di legge decaduto per fine legislatura) onde ripristinare il rispetto delle norme in vigore da parte di quei comuni indotti ad adottare i criteri suggeriti dalla circolare e, quindi, a versare o ad accantonare a favore degli ufficiali sanitari e dei veterinari condotti somme che, invece, devono essere introitate dalle Amministrazioni comunali, ed anche in considerazione che l'applicazione dei criteri di ripartizione dei proventi di cui al citato articolo 42 stabiliti dalla predetta circolare ministeriale, oltre che ad essere palesemente illegittimi, perché modificatori di una legge in vigore, provocano un illecito arricchimento degli ufficiali sanitari nei medi e grandi comuni ove i pre-

detti dipendenti comunali verrebbero a percepire emolumenti extra-stipendio dai 5 ai cinquanta milioni l'anno per ciascuno.

(3-02725) « LA BELLA, MAULINI, MONASTERIO, PAGLIARANI, FLAMIGNI, BIAGINI, MORELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, sui fatti accaduti a Milano nella serata del 21 gennaio 1970 e sulla violenta repressione di una pacifica manifestazione organizzata dal Movimento studentesco con l'adesione di molti docenti universitari, di giornalisti e delle organizzazioni giovanili della DC, del PCI, del PSI, del PSIUP e delle ACLI; questo ultimo episodio infatti, che è stato preceduto da una serie di iniziative tendenti a colpire e vanificare le conquiste contrattuali e di potere ottenute dai lavoratori con le civili e responsabili lotte dell'autunno sindacale, rappresenta una ulteriore riprova della disponibilità di organi e funzionari dello Stato a rendersi partecipi di una campagna di repressione antidemocratica promossa dai settori più retrivi del nostro Paese.

« Gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di impedire l'obiettivo strumentalizzazione di organi dello Stato a fini antidemocratici e antipopolari.

(3-02726) « ALINI, LATTANZI, PIGNI, PASSONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i criteri ai quali si è attenuto il questore di Milano per impedire lo svolgimento di una imponente manifestazione, che il movimento studentesco, con l'adesione dei movimenti giovanili della DC, del PCI, del PSI, del PSIUP, delle ACLI, di organizzazioni sindacali, nonché di giornalisti e docenti, aveva indetto al dichiarato scopo di riaffermare l'intangibilità dei diritti di libertà e l'incoercibile volontà di progresso del popolo italiano.

« Gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro ritenga compatibile con il senso di responsabilità che dovrebbe assistere i dirigenti delle forze di polizia e con il dovere che ad essi compete di garantire, nonché lo esercizio dei diritti politici, l'incolumità e la sicurezza personale dei cittadini, le disposizioni impartite oggi dal questore di Milano e dai suoi collaboratori, che hanno ordinato violentissime cariche nei confronti di una folla pacifica, composta da parecchie migliaia

di persone, numerose delle quali sono state ferite e fermate.

« Gli interroganti chiedono infine se, di fronte alle ripetute prove di insensibilità e di incapacità offerte dal questore di Milano, il Ministro non ritenga di doverlo rimuovere da una carica che egli esercita in modo offensivo per la sensibilità democratica della cittadinanza.

(3-02727) « MALAGUGINI, SACCHI, RE GIUSEPPINA, SANTONI, OLMINI, LAJOLO, LEONARDI, ALBONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere le ragioni che hanno indotto i responsabili delle forze di polizia di Milano a intervenire, il 21 gennaio 1970, con deprecabile durezza contro migliaia di inermi cittadini, in massima parte giovani studenti, per impedire una pacifica manifestazione indetta dal Movimento studentesco e dai movimenti giovanili del PCI,

del PSIUP, del PSI, della DC, delle ACLI e di altre forze politiche, e intesa a protestare contro la repressione ormai dilagante in varie forme in tutto il Paese, e con metodi che spesso violano gravemente le garanzie costituzionali.

« Per conoscere, inoltre, se è al corrente che nella detta manifestazione che ha provocato un elevato numero di ferimenti e di fermi, sono stati colpiti anche giornalisti impegnati nel loro lavoro.

« Per conoscere, infine, se di fronte alle ripetute manifestazioni di scarsa sensibilità politico-sociale e di interpretazione restrittiva della legge che caratterizzano il comportamento dell'attuale questore di Milano, non ritenga necessario prendere i necessari provvedimenti in merito.

(3-02728) « MATTALIA, ORILIA, MORGANA ».